

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 2092, 1307, 1557 e 2100-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GUZZETTI)

Comunicata alla Presidenza il 19 aprile 1990

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ordinamento delle autonomie locali (n. 2092)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Ambiente

col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

e col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(V. Stampato Camera n. 2924)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
13 febbraio 1990*

Norme per la composizione e la elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane (n. 1307)

d'iniziativa dei senatori CORLEONE, BOATO, SPADACCIA e STRIK LIEVERS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1988

Legge generale di autonomia dei comuni e delle province
(n. 1557)

d'iniziativa dei senatori BOBBIO, PASQUINO, FONTANA Alessandro, GUIZZI, DE ROSA, AGNELLI Arduino, ROSSI e CAVAZZUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1989

Norme sull'ordinamento dei poteri locali (n. 2100)

d'iniziativa dei senatori DUJANY e RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - La IX disposizione transitoria della Costituzione dispone che «La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni». Sono trascorsi quarantadue anni, ormai, dall'entrata in vigore della Costituzione, ma quel precetto che impegnava il Parlamento ad approvare per gli enti locali una legislazione fondata sul principio che «La Repubblica... riconosce e promuove le autonomie locali» e che le province ed i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, non è stato ancora attuato.

La legge generale di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali, al nostro esame, dà attuazione alla Costituzione, ad una parte importante dell'ordinamento dello Stato democratico. Questo provvedimento è uno degli atti più qualificanti che il Parlamento compie, perchè sostituisce la legislazione vigente, anteriore alla stessa Costituzione, una legislazione che risale addirittura ai testi unici approvati con i regi decreti n. 148 del 4 febbraio 1915 e n. 383 del 3 marzo 1934 e al regolamento di attuazione approvato con regio decreto del 12 febbraio 1911, n. 297.

La legislazione finora esistente si ispira al principio dell'autarchia, proprio di un ordinamento centralista nel quale gli enti locali sono i terminali del potere centrale, segmenti sottordinati di un sistema caratterizzato da uniformità ed omogeneità, organi indiretti dello Stato. A fronte dell'ormai superata logica centralista, imperniata sullo Stato-persona, che adegua rigidamente gli enti locali al proprio modello, la riforma soddisfa l'esigenza di valorizzare, con il potenziamento del sistema delle autonomie locali, il carattere comunitario dell'ordinamento statale.

All'incrocio tra i problemi della democra-

zia rappresentativa e quelli della partecipazione del cittadino e delle formazioni sociali, si colloca l'ordinamento delle autonomie locali, che con lucida intuizione la Carta costituzionale riconosce essere espressione, originaria e preistituzionale, delle comunità locali.

Obiettivo primario della riforma delle istituzioni è dunque quello di ricercare e di costruire nuove regole del sistema democratico, che consentano un rapporto più vitale tra i cittadini e le istituzioni, nonché una maggiore efficienza delle istituzioni medesime. Nell'avviare il disegno della riforma delle istituzioni, che la legislatura ha posto al centro dell'attività legislativa e che i Governi, fin qui succedutisi, hanno individuato come impegno prioritario e dopo la riforma della Presidenza del Consiglio, già in vigore, e del bicameralismo, di prossima discussione qui in Senato, affrontare la riforma di quelli che vengono definiti i «rami bassi» dell'ordinamento non costituisce uno dei tanti approcci possibili, bensì comporta la scelta di porre al centro delle riforme aspetti decisivi per ristabilire un rapporto di fiducia e di riconoscibilità della società nelle istituzioni, aspetti decisivi che investono la vitalità, la funzionalità, la certezza, la stabilità dei poteri locali, la loro efficienza nell'amministrare.

Tutto ciò investe innanzitutto l'appuntamento con l'Europa, che richiede non soltanto un sistema produttivo ed economico capace di reggere la concorrenza internazionale, ma anche, ed in qualche modo soprattutto, la capacità delle istituzioni, a cominciare da quelle periferiche, di tenere il passo nel confronto con l'organizzazione della pubblica amministrazione negli altri paesi europei, di gran lunga più efficiente della nostra. L'ente locale ha sempre avuto un ruolo decisivo nel rapporto tra società (cittadino) e Stato: il modo di intendere la vita e le relazioni sociali tipico di una

società post-industriale, che è fondata sul rapporto uomo-servizi, richiede di partire dalla riforma istituzionale degli enti locali, riconsiderando la loro funzione nell'ordinamento e abbandonando la vecchia logica che vedeva nella città e negli enti locali istituzioni secondarie dello Stato. Si compie, infatti, nell'ente locale il primo incontro tra cittadino e Stato: esso, per usare l'efficace espressione del presidente Cossiga, è il primo volto dello Stato, il primo momento di contatto tra cittadino e potere statale.

* * *

La riforma, di cui discutiamo, è l'aprodo di un lungo dibattito avviato fin dalla Costituente e di un impegno del Parlamento che, nelle ultime quattro legislature, si è concretizzato attraverso iniziative legislative del Governo e dei gruppi parlamentari, iniziative che, sinora, non avevano mai raggiunto il traguardo dell'approvazione finale. Il Senato della Repubblica in particolare ha dedicato un'attenzione e un impegno rilevanti a questi problemi istituzionali, ha approfondito la materia. Nella IX legislatura, la proposta di riforma elaborata dalla Commissione affari costituzionali (relatore era il senatore Mancino: atto Senato n. 133-311-A), ha toccato il punto più avanzato della elaborazione legislativa, giungendo alla discussione generale in Aula; ma l'iter legislativo fu, bruscamente, interrotto dalla fine anticipata della legislatura. Ancora prima, nella stessa legislatura, l'ordine del giorno 9-0444-001, presentato il 9 maggio 1984 dai senatori Mancino, De Sabbata, Scevarolli, Schietroma, Gualtieri e Bastianini, aveva fissato gli obiettivi della riforma, i punti fondamentali, l'impianto della nuova legge, ma soprattutto aveva indicato che vi era una comune volontà di tutti i Gruppi parlamentari di giungere alla definizione di tale nuovo ordinamento «in tempo utile perchè la sua attuazione possa essere avviata con le prossime elezioni amministrative generali del 1985».

Sono trascorsi altri sei anni, siamo arrivati alla scadenza di nuove elezioni amministrative generali e non possiamo ancora

una volta deludere le attese dei cittadini, degli amministratori, delle organizzazioni rappresentative del potere locale e della dottrina più attenta allo sviluppo delle istituzioni rappresentative.

Non si parte dunque da zero. L'attività legislativa svolta negli anni scorsi è stata utile e il testo del Governo - testo base sul quale si è svolta la discussione alla Camera - nonchè i disegni di legge presentati dai Gruppi parlamentari hanno tenuto conto del lavoro del Senato nella IX legislatura, recependo in buona parte quella proposta e la struttura della riforma. Il testo fissa norme di principio che modificano sostanzialmente la natura degli enti locali, le loro funzioni, il rapporto tra cittadini ed enti locali, la competenza dei vari organi, il sistema dei controlli, l'organizzazione e i rapporti tra organi elettivi, dirigenti e funzionari.

È da precisare immediatamente che la riforma ha per oggetto l'ordinamento e, quindi, non affronta altre due riforme, strettamente collegate e connesse all'ordinamento e che, se approvate rapidamente, daranno piena risposta alle esigenze di autonomia sostanziale e di governabilità degli enti locali. Intendo riferirmi alla riforma della finanza locale ed a quella del sistema elettorale degli enti locali. Si tratta di materie che non hanno trovato, nè potevano trovarlo, posto nella riforma dell'ordinamento in quanto aventi oggetto autonome e distinte materie ed apposite iniziative di legge. Infatti, per la riforma della finanza locale, il Governo ha presentato il disegno di legge recante: «Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali» (atto Senato n. 1895), da mesi all'esame di questo ramo del Parlamento; mentre, per la riforma elettorale, sono stati presentati numerosi disegni di legge, sia al Senato che alla Camera, e presso quest'ultima ne è già stato avviato l'esame in sede di Commissione affari costituzionali, con la nomina del relatore ed una prima discussione generale.

Il rischio della commistione di materie che hanno una loro peculiare specificità era di sovraccaricare i contenuti della

riforma dell'ordinamento di ulteriori aspetti e materie che rischiavano di impedire l'approvazione anche di questa riforma (una riforma matura per l'approvazione finale) e di allontanarla nel tempo, malgrado ormai tutti la ritenessero possibile.

L'urgenza della riforma è giustificata dall'imminente inizio di un nuovo quinquennio di attività amministrativa che si avvierà con le elezioni del maggio prossimo. L'entrata in vigore della legge consentirebbe di dare immediata attuazione alle disposizioni concernenti la composizione e le modalità di elezione della giunta, la composizione dei comitati di controllo, la nuova disciplina dei controlli, ma più in generale di tutte le materie e le discipline che non siano espressamente demandate allo statuto, come recita l'articolo 59. È opportuno evitare da un lato vuoti normativi e dall'altro che l'attesa della novità legislativa e di ordinamento paralizzi o rallenti l'attività degli enti locali in prossimità di importanti scadenze, quali l'entrata in vigore dell'atto unico europeo dal 1° gennaio 1993. È altresì importante che i consigli comunali e provinciali, che saranno eletti tra poche settimane, si impegnino immediatamente nella predisposizione degli statuti: atto fondamentale, prima attuazione delle novità più rilevanti della riforma (gli statuti dovranno disciplinare l'attività degli organi, la partecipazione dei cittadini, l'ordinamento di uffici e servizi, la collaborazione tra enti locali, il decentramento, la partecipazione popolare), al fine di poter approvare gli statuti con sollecitudine e comunque rispettando il termine finale dell'anno.

L'urgenza non è, quindi, dettata da ragioni elettoralistiche, come l'opposizione ha affermato in Commissione e forse ripeterà in Aula, ma dalla necessità di dare finalmente una risposta, dopo tanti anni, ad un'esigenza reale di riforma che si avverte innanzitutto nei cittadini ma anche nella realtà della nostra società. È un'esigenza che, significativamente, è stata espressa, senza distinzione, da tutte le associazioni rappresentative degli enti locali, da assemblee di amministratori, da ordini del giorno

che in tutte le sedi, istituzionali e no, sono stati votati; documenti che sollecitano, con forza, l'opportunità di approvare la riforma prima delle elezioni.

* * *

La Commissione affari costituzionali ha adottato, come testo base, il disegno di legge approvato alla Camera dei deputati (n. 2092) ed ha esaminato congiuntamente i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Corleone ed altri (n. 1307), Bobbio ed altri (n. 1557) e Dujany e Riz (n. 2100). Il provvedimento ha natura di legge-quadro, di legge di principi, di legge generale. In essa si fissano principi fondamentali che avranno attuazione in successive leggi ordinarie. Alcune di queste leggi riguardano: i rapporti tra regioni ed enti locali (per questa materia è stato presentato dal Governo un disegno di legge - atto Camera n. 3933 - attualmente in discussione alla Camera); la riforma della finanza locale, per la quale il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1895; i servizi pubblici per la cui normativa è stato presentato, ancora dal Governo ed è da tempo all'esame del Senato, il disegno di legge n. 750; resta invece necessario ed urgente presentare un apposito disegno di legge che disciplini la materia attinente i segretari comunali e provinciali.

Il testo al nostro esame introduce novità che tengono presenti le profonde trasformazioni della nostra società, trasformazioni che hanno inciso sul ruolo dell'ente locale che, in una società per tanti aspetti cambiata, caratterizza la sua funzione per l'erogazione e l'organizzazione dei servizi: servizi personali ai cittadini e servizi reali per il territorio.

Il testo segue l'impianto definito dal Senato nella passata legislatura, riducendone però significativamente l'articolato per accentuarne il carattere di legge di indirizzo e di principi. Il provvedimento è il punto di partenza, l'avvio di un processo legislativo e di attività degli enti locali dal cui compimento il nuovo assetto sarà definito, sicchè si potrà valutarne la portata innovativa.

Il dibattito che si è svolto in Commissione ha consentito di approfondire una materia ampia e complessa e, nel vitale rapporto dialettico tra maggioranza ed opposizione, ha reso possibile una prima convergenza di valutazioni e di giudizi sui contenuti più qualificanti della legge. Anche l'opposizione ha convenuto che il provvedimento contiene elementi di novità, parti interessanti e nuove, sviluppi culturalmente positivi; che si tratta, in definitiva, di una riforma che adegua coerentemente l'ordinamento alla Costituzione, anche se sono state avanzate critiche su alcune parti del testo.

Nei tempi ristretti che ci sono stati assegnati, non abbiamo sacrificato alla necessità di rispettare le scadenze prefissate l'esigenza di approfondimenti penetranti dell'articolato. Ciò ha richiesto un maggiore sacrificio, anche fisico, dei colleghi senatori, ma ci ha consentito di apportare al testo, pervenutoci dalla Camera dei deputati, alcuni emendamenti che giudico migliorativi e positivi.

Desidero esprimere qui un ringraziamento non rituale, nè formale, al presidente Elia, che ci ha aiutato con la sua dottrina; al ministro Gava, che ha seguito i nostri lavori con una puntualità ed una assiduità pari all'importanza della riforma in discussione, ma anche con una disponibilità a ricercare utili intese, che ha favorito il dialogo tra maggioranza ed opposizione e significative convergenze su alcuni emendamenti approvati; e ai colleghi tutti che, con interventi approfonditi e sovente appassionati, hanno confermato la serietà del loro impegno e fornito contributi di notevole spessore, degni di apprezzamento, che hanno aiutato la fatica non lieve del relatore. È stato compiuto - debbo dirlo - un lavoro secondo le migliori tradizioni della Commissione affari costituzionali del Senato.

* * *

La chiave di lettura e di interpretazione della riforma è l'autonomia statutaria e sarebbe un errore ridurre la portata o sminuirne il carattere di novità. Su questo

punto vi è una significativa convergenza tra il testo al nostro esame e gli altri due disegni di legge (nn. 1557 e 2100) che proprio dell'autonomia statutaria fanno il punto qualificante delle loro proposte, che pure sono state presentate in qualche modo come iniziative legislative diametralmente opposte e contrapposte al testo che stiamo discutendo.

Nel corso della discussione in Commissione, tra le altre osservazioni, si è detto criticamente che la legge non rafforzerebbe adeguatamente il rapporto cittadini-istituzioni, che non sarebbe superato il dicasterialismo delle giunte, che la separazione fra responsabilità dei politici e dei funzionari sarebbe timida. La risposta a queste critiche - e di altre avanzate dalla opposizione - è nei contenuti che si vorranno dare agli statuti; qui c'è la chiave, e la risposta ad esse. Queste ed altre materie, proprio perchè si tratta di una legge-quadro e di principi, troveranno negli statuti la sede propria perchè ciascun ente locale sia in grado di rispondere alle esigenze di partecipazione, di efficienza, di efficacia e di trasparenza dell'attività amministrativa della propria comunità.

Ciò è quanto da anni si chiede, che la migliore cultura giuridica ha proposto, e quindi non c'è una sola risposta valida per tutti i comuni e per tutte le province, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ma ci sono tante singole risposte adeguate alle specifiche realtà in rapporto alla popolazione, al territorio, alla storia, alla cultura e alle condizioni socio-economiche di ciascun ente locale, certo in un disegno di solidarietà e di sviluppo complessivo dell'intero paese e di una unità dell'ordinamento che non può mai essere disattesa nemmeno in una legge sulle autonomie locali.

I contenuti delinati nell'articolo 4 confermano questa mia affermazione. Esso, fra l'altro, recita: «Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazio-

ne fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi». Si tratta - come i colleghi ben comprendono - di contenuti estremamente ampi (anzi amplissimi) che, se correttamente definiti, possono finalmente rompere l'omogeneità, l'uniformità di comportamento e di organizzazione, di definizione della partecipazione dei cittadini; rompere quella omogeneità che è caratteristica negativa della legislazione finora vigente che tutto uniforma, dal piccolo comune di montagna, di poche unità di abitanti, alla grande metropoli di alcuni milioni di cittadini.

Proporre ulteriori specificazioni, indicare ulteriori dettagli più puntuali nel testo della legge, nonchè rafforzare un modo nuovo di essere dell'ente locale, ad avviso del relatore sono tutte iniziative che rischiano di trasformarsi in vincoli e limiti ulteriori che, pur con le migliori intenzioni dei proponenti, rischiano di ottenere l'effetto contrario; di impedire le libere e legittime scelte organizzative e di attività dei singoli enti locali che negli statuti dovranno trovare la loro esplicitazione e concretizzazione.

La predisposizione degli statuti, dunque, e la loro approvazione saranno i primi adempimenti di attuazione della riforma e i primi atti decisivi per riformare l'intera attività e il ruolo degli enti locali, consentendo agli stessi di dispiegare tutte le loro potenzialità: l'autonomia ad essi attribuita si realizzerà evitando il pericolo dell'uniformità degli statuti, degli statuti-tipo, degli statuti a stampa. Se ciò accadesse, l'autonomia statutaria, da tutti invocata e da tutti indicata come il punto più qualificante della riforma degli enti locali, rischierebbe di essere una occasione perduta e un cattivo avvio della riforma, con effetti negativi e pregiudizievoli per l'intero processo di autonomia degli enti locali.

La riforma delle autonomie locali si avvierà positivamente come rottura con il passato, come svolta di democrazia e di efficienza o fallirà, secondo la soluzione che sarà data alla questione dei contenuti dello statuto.

Così brevemente precisate alcune pre-

messe, è possibile illustrare più analiticamente alcuni contenuti del disegno di legge.

Capo I: Principi generali (articoli 1, 2 e 3)

È da sottolineare che, nel sistema delle fonti, questa legge appare rafforzata, con l'obiettivo di evitare, in futuro, che la stessa possa essere modificata o abrogata da leggi ordinarie non generali. L'articolo 128 della Costituzione indica chiaramente la natura di questa legge, che deve essere una legge generale della Repubblica e, coerentemente con esso, l'articolo 1 del testo in esame dispone che la legge non può essere derogata o modificata se non con espressa modificazione delle sue disposizioni, dopo aver precisato che oggetto della legge sono i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province. È stabilito nel testo che i comuni e le province hanno la rappresentanza globale della loro comunità, che ai predetti enti è riconosciuta l'autonomia statutaria e finanziaria e che gli enti locali sono titolari di funzioni proprie, non subordinate, attribuite dallo Stato o delegate dalle regioni.

L'autonomia riconosciuta agli enti locali dall'articolo 1 è autonomia politica, normativa e organizzativa. L'autonomia politica si realizza con la libera elezione dei propri rappresentanti, la cura degli interessi propri delle collettività locali, l'indipendenza dal potere centrale, la discrezionalità nelle scelte programmatiche resa possibile dall'autonomia finanziaria. L'autonomia normativa è assicurata allorchè l'ente locale ha potestà di porsi da sè le norme che regolano il proprio ordinamento, tramite gli statuti.

L'articolo 2 definisce la natura del comune e della provincia. Il comune è l'ente territoriale di base che rappresenta, cura e promuove lo sviluppo della comunità locale, posizione primaria e globale che trova conferma, poi, nelle funzioni che ad essi sono attribuite dal disegno di legge. La provincia, che viene notevolmente rivalutata, è l'ente intermedio tra comune e

regione con compiti di programmazione, ma anche di amministrazione.

L'articolo 3, uno dei punti delicati del disegno di legge, definisce i rapporti fra regione ed enti locali. Esso è stato oggetto di un parere molto analitico della Commissione parlamentare per gli affari regionali e di un ampio e approfondito dibattito che ha impegnato a lungo la 1^a Commissione. Si è riproposto il tema che con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario ha visto impegnati a lungo amministratori regionali e locali, nonché la dottrina, nel definire la competenza della regione in materia di funzioni amministrative comunali e provinciali. Le tesi, come sanno i colleghi, sono note. Da una parte, si afferma che la regione ha potestà di individuare in modo specifico le funzioni di interesse comunale e provinciale spettanti a comuni e province, nonché di dettare norme vincolanti fino all'organizzazione di queste funzioni. Dall'altra parte, si sostiene che la regione può intervenire solo per le funzioni amministrative proprie e si osserva, criticamente, che le regioni non hanno utilizzato correttamente la disposizione dell'articolo 128 della Costituzione che imponeva ad esse di esercitare le proprie funzioni amministrative normalmente delegandole a comuni e province o avvalendosi degli uffici di questi.

Ciò che avrebbe dovuto essere la regola è diventata l'eccezione, e le regioni hanno trattenuto per sé funzioni che dovevano essere delegate. L'aver le regioni trattenuto per sé funzioni amministrative ed averle gestite direttamente ha provocato una sorta di snaturamento della regione, con il risultato di farla apparire più un ente locale di dimensioni maggiori rispetto a quelle tradizionali, con risultati negativi per le regioni stesse e per gli enti locali, che non il nuovo ente di legislazione e di programmazione delineato dalla Costituzione.

La degenerazione del modello costituzionale ha provocato tensioni e conflitti fra i diversi livelli istituzionali: una sorta - è stato detto - di centralismo regionale, inefficienze e ritardi. È urgente dunque riportare la regione alle sue funzioni origi-

narie di legislazione, di programmazione, di pianificazione e liberarla della gestione diretta di funzioni amministrative, mediante l'uso generalizzato della delega.

Vi è certo una esigenza di cooperazione tra regioni ed enti locali, come fra regioni e Stato, una esigenza che deve essere rafforzata e che l'esperienza di questi vent'anni di attività delle regioni a statuto ordinario ha reso via via più evidente ed urgente. Ma ciò sarà possibile se si eliminerà il conflitto fra regioni ed enti locali, conflitto che è andato aumentando, proprio in rapporto alla mancata attuazione della delega, con sovrapposizioni di competenze, duplicazioni e ritardi. Il risultato è stato che il cittadino ha pagato l'inefficienza dell'amministrazione nel suo complesso e i costi di servizi sociali pessimi scaricati sulla comunità.

In sede di attività legislativa ordinaria, quale quella che ci vede qui impegnati, siamo nella impossibilità di affrontare questioni di rilevanza costituzionale. Possiamo solo dare una corretta attuazione della Costituzione, evitando di accentuare i conflitti fra i livelli istituzionali, anzi riducendoli ed eliminandoli.

La IX disposizione transitoria e gli articoli 118 e 128 della Costituzione definiscono una linea, un disegno costituzionale - che può piacere o non - in materia di funzioni amministrative che non può essere superato da una interpretazione estensiva della Costituzione. La Carta costituzionale fissa una linea di separazione tra le funzioni amministrative che fanno capo agli enti locali e quelle attribuite alla regione. Le norme che ho citato demandano alle leggi della Repubblica la distribuzione delle funzioni tra regioni, comuni e province; le funzioni di province e comuni sono determinate - dice la Costituzione - dalle leggi generali della Repubblica (articolo 128). Alle regioni spettano, per le materie elencate nell'articolo 117, funzioni amministrative proprie che non siano quelle di interesse esclusivamente locale, che sono, come dice ancora la Costituzione, attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali (articolo 118).

Le regioni dunque non possono deter-

minare le funzioni spettanti ai comuni e alle province, che sono riservate alla legge statale, nè possono ripartire tra i due livelli dei comuni e delle province le funzioni che sono proprie di questi enti. Le regioni, invece, per le funzioni amministrative di propria spettanza, articolo 118, devono rilasciare deleghe a comuni e province o avvalersi degli uffici di questi.

L'articolo 10 del disegno di legge Camera n. 3933 ha assegnato alla delega un ruolo essenziale nella riorganizzazione delle funzioni amministrative, con l'obiettivo di riportare le regioni alle funzioni di legislazione, di programmazione e di alta amministrazione. Il rapporto regione-enti locali trova una sua importante espressione nell'articolo 117 della Costituzione, che attribuendo alle regioni la potestà legislativa nelle materie ad esse attribuite, materie nelle quali operano anche comuni e province, consente alla norma regionale di essere misura e regola dell'attività amministrativa degli enti locali.

Questi sono tenuti a sottostare, per quanto rientri nel loro campo di azione, alle indicazioni poste dalle leggi regionali nelle materie in cui le regioni stesse sono competenti. In questa attività legislativa la regione non potrà interferire con le funzioni attribuite dalla legislazione statale all'ente locale.

L'emendamento accolto dalla 1^a Commissione all'articolo 3, con riferimento al primo comma dell'articolo 118, ulteriormente chiarisce che le funzioni di cui trattasi sono quelle proprie delle regioni. È, ad avviso del relatore, un precisazione costituzionalmente corretta ed ineccepibile, che migliora il testo della Camera dei deputati. Il relatore ritiene altresì, contrariamente a quanto da alcuni sostenuto, che sia stato opportuno collocare questa norma nel testo della riforma dell'ordinamento degli enti locali, fissando i principi che saranno attuati dal disegno di legge che ho più volte citato e che è in discussione alla Camera dei deputati. L'attuazione di questi principi è una parte essenziale e strettamente connessa alla riforma degli enti locali.

Capo II: Autonomia statutaria e potestà regolamentari (articoli 4 e 5)

Per quanto attiene l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, la cui portata innovativa e i cui contenuti danno pienezza all'autonomia sancita dall'articolo 2, rinvio alle considerazioni che ho svolto poco innanzi, in premessa. Richiamo solo la disposizione che fissa maggioranze qualificate per l'approvazione degli statuti in rapporto all'importanza dell'atto e l'esigenza che si formino maggioranze ampie che si riconoscano e si identifichino nella Carta - per così dire «fondamentale» - di comuni e province, che avvia una nuova stagione di autonomia, che dà sostanza e qualità alla autonomia stessa degli enti locali.

È da richiamare ancora una volta l'importanza che gli enti locali approvino gli statuti comunque - il termine è finale - non oltre l'anno dopo l'entrata in vigore di questa legge, anticipando anzi quanto possibile la loro entrata in vigore.

Capo III: Istituti di partecipazione (articoli 6, 7 e 8)

Riguardo agli istituti di partecipazione, il disegno di legge prevede un reale mutamento di rapporti tra cittadini ed istituzioni, ribadisce l'impegno di riconoscere e promuovere gli organismi di partecipazione e rinvia allo statuto la regolamentazione delle forme di consultazione della popolazione, delle procedure per istanze, petizioni, proposte e l'attivazione dei *referendum* consultivi. È riconosciuta all'elettore la facoltà di promuovere l'azione popolare ed è disposta la pubblicità degli atti, l'accesso agli atti stessi e il diritto all'informazione.

Una riserva si può esprimere per una sorta di coinvolgimento in qualche modo troppo stringente, quasi pubblico, delle associazioni di volontariato. L'articolo 6, che dispone che «i comuni promuovono organismi e libere forme associative di partecipazione», non convince il relatore, che si riserva di presentare un emendamen-

to. Tali associazioni, ad avviso del relatore, devono mantenere la loro spontaneità ed indipendenza e non essere, per così dire, ispirate e disciplinate, per la loro presenza e per le loro iniziative di partecipazione, dall'alto, come si potrebbe anche interpretare in base alla formulazione dell'articolo 6: come possono le forme libere essere promosse da enti pubblici? O sono libere o sono istituzionalizzate.

Il disegno di legge prevede infine la possibilità che lo statuto istituisca il difensore civico per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. Al riguardo si è proposto di ridurre o addirittura di eliminare questa soglia di popolazione. Il difensore civico è stato istituito, credo, in quasi tutte le regioni ed anche in alcuni comuni. I risultati di questo istituto, si deve riconoscerlo, non sono stati univocamente positivi, per cui, in Commissione, si è preferito indicare una soglia di popolazione, che giustifichi la presenza di questo istituto, con adeguate strutture organizzative. Il relatore ritiene che, trattandosi di una facoltà, opportunamente attribuita agli statuti, non sia discriminante o dirimente la determinazione della soglia minima e potranno essere valutate e discusse eventuali richieste di abbassamento della soglia stessa che venissero avanzate nel corso dell'esame dell'articolo.

Capo IV: Il comune (articoli da 9 a 13)

Al comune spettano tutte le competenze non attribuite ad altri soggetti da leggi statali o regionali nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzo del territorio, dello sviluppo economico, secondo l'impostazione già fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La qualificazione «organici» attribuita ai settori di competenza comunale non è riduttiva o settoriale: al contrario esclude il trasferimento o l'attribuzione di funzioni frammentarie, segmentate o ritagliate all'interno delle tre grandi ripartizioni che coprono l'intera attività degli enti locali.

La formula prescelta consente una opportuna flessibilità, necessaria per adeguare le funzioni comunali ai rapidi cambiamenti della società e alle necessità di continui ampliamenti quantitativi e qualitativi.

Il comune è anche titolare di funzioni statali: anagrafe, stato civile, statistica, leva, o altre che siano ad esso delegate. Per queste e per le ulteriori funzioni amministrative che lo Stato affidasse agli enti locali dovranno essere assicurate le risorse necessarie per il loro esercizio.

Si doveva anche affrontare il problema della eccessiva frammentazione dei comuni (8.086 in Italia) e della razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali. Il testo non ha seguito la strada, proposta da alcuni, della soluzione per così dire coattiva della fusione dei comuni, della riduzione dei comuni stabilita per legge, una volta indicata la soglia minima, con la eliminazione dei comuni che, per popolazione e per territorio, fossero in difficoltà nello svolgere le funzioni loro attribuite. Tuttavia il disegno di legge, riconoscendo il valore democratico della presenza sul territorio di piccole comunità, ha previsto una serie di interventi e di misure per sollecitare, più che per costringere, alla fusione e alla integrazione i comuni piccoli, privilegiando la scelta volontaria e libera dei comuni di fondersi. La soglia minima dei comuni è fissata in 10.000 abitanti; la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sarà stimolata da contributi straordinari dello Stato in aggiunta a quelli regionali, destinati alle popolazioni dei comuni più piccoli.

Lo strumento previsto dal disegno di legge per arrivare alla fusione è l'unione di comuni per la durata massima di dieci anni, al termine dei quali si dovrà procedere alla fusione o allo scioglimento definitivo dell'unione. La fusione sarà però obbligatoriamente disposta con legge regionale se nel decennio siano stati erogati contributi aggiuntivi a quelli previsti; la ragione di questa obbligatorio della fusione non richiede commento, dal momento che rappresenta appunto la conseguenza dei contributi erogati per dieci anni in funzione della fusione.

Qualche perplessità ha suscitato la disposizione che impone alle regioni di predisporre un programma quinquennale di fusione dei comuni. Per consentire che sia conservata l'identità delle piccole comunità, e che venga altresì assicurata la gestione dei servizi di base con l'utilizzo di risorse finanziarie residue, si è deciso di mantenere una sorta di rappresentatività di queste piccole comunità, prevedendo la possibilità di istituire municipi regolati dallo statuto e retti da un prosindaco e da due consultori.

Il disegno di legge, invece, fa una scelta radicale, fortemente innovativa nella direzione dell'autonomia comunale, per quanto concerne il decentramento. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n.278, istitutiva del decentramento, e ogni comune, tramite gli statuti, regolerà il decentramento nelle forme più rispondenti alle peculiarità delle singole comunità, prevedendosi l'obbligo del decentramento per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e la facoltà per i comuni tra i 40.000 e i 100.000 abitanti. Non è infatti apparsa convincente la proposta di abbassare questo limite.

L'elezione del consiglio circoscrizionale avverrà per suffragio diretto e con il sistema proporzionale.

Prima di passare, brevemente, ad illustrare le competenze della provincia, è opportuno dare conto della discussione svolta in Commissione su un altro dei nodi che questo provvedimento era chiamato a risolvere: quello dei rapporti tra comune e provincia quanto all'attribuzione di competenze e alla ripartizione delle stesse. Il problema della ripartizione delle funzioni tra comune e provincia è stato posto in modo esplicito nella discussione generale in 1ª Commissione da alcuni interventi. Nel corso di questa discussione si sono anche avanzate specifiche proposte nel senso di attribuire una delega al Governo perchè definisse la ripartizione delle funzioni tra comune e provincia; queste proposte non hanno trovato accoglimento in Commissione in quanto si ritiene il problema meritevole di ulteriore approfondimento. È vero

peraltro che, su molte materie, comuni e province hanno competenze concorrenti e vi è il rischio di sovrapposizioni e di contrasti, quindi di difficoltà. Si è scelto, per quanto riguarda le competenze di comuni e province, la strada della funzione qualificata dalla, per così dire, scala degli interessi. L'«interesse comunale» qualifica e attribuisce le funzioni al comune, mentre l'«interesse provinciale» attribuisce le competenze alla provincia. È stata scartata la proposta di delegare al Governo la definizione normativa del riparto delle funzioni tra comune e provincia, ma occorre evitare - perchè il problema è reale - possibili conflitti negativi ed eventuali interventi sostitutivi da parte delle regioni. È indubbio che questo problema esiste e che dovrà essere trovata una soluzione che eviti la conflittualità tra i due enti che operano entrambi sul territorio e sovente in materie che coincidono e si integrano. Si dovranno privilegiare, come il provvedimento dispone, forme di cooperazione e di collaborazione, per le quali il disegno di legge indica, in più articoli, strumenti che possono essere proficuamente utilizzati per superare le difficoltà passate e quelle, presumibili, future.

Capo V: La provincia (articoli 14, 15 e 16)

Per quanto riguarda la provincia, il capo V recupera interamente questa istituzione nella sua funzione costituzionale. La provincia è infatti prevista dalla Costituzione e il disegno di legge ne rafforza significativamente il ruolo. Questo recupero si giustifica, ad avviso del relatore, anche con la abolizione dei comprensori e delle associazioni intercomunali, abolizione disposta tassativamente dal testo in esame. La provincia è rivalutata nelle sue funzioni di amministrazione diretta, di collaborazione e di coordinamento con i comuni per la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo e nel ruolo di programmazione, come ente intermedio tra comune e

regione. L'elencazione delle funzioni amministrative ha sollevato perplessità, perchè si temono la settorializzazione e la duplicazione di competenze con i comuni, le autorità di bacino e i consorzi.

La Commissione ha limitato gli emendamenti alla soppressione delle «reti distributive» per quanto riguarda le risorse idriche, energetiche ed ha eliminato dalle funzioni della provincia i servizi sociali, che sono di competenza nazionale. La precisazione che le funzioni, nelle materie elencate, sono attribuite secondo il livello di interesse provinciale è stata ritenuta, allo stato, l'unica possibile e sufficiente ad evitare estensioni indebite in campi e per enti già esistenti, istituiti da leggi speciali di settore.

Meritano un richiamo i rilevanti compiti di programmazione e di pianificazione attribuiti alla provincia, che potrà svolgere appieno un ruolo di ente intermedio tra comune e regione, raccogliendo e coordinando le proposte dei comuni che siano utili alla programmazione regionale, approvando il piano territoriale di coordinamento. Si accentua positivamente, in questa direzione, la necessità che in questi anni è emersa con molta evidenza di avere non un ulteriore ente sovrapposto ai comuni, ma un ente di coordinamento e di programmazione collocato tra comuni e regioni, che renda possibile la programmazione regionale coordinando quella dei comuni.

Nel disegno di legge si accentua positivamente anche la cooperazione istituzionale tra i livelli provinciali, comunali e regionali. L'articolo 15 stabilisce che la regione definisce, con legge, le forme di concorso alla formulazione dei programmi e dei piani e le modalità di approvazione di detti piani e programmi. Questa norma deve essere valutata positivamente perchè renderà certe e comprensibili le regole dettate dalla regione che, sovente, ha operato più per prassi che per legge, creando una serie di difficoltà di rapporti e comunque rendendo difficile la comprensione delle decisioni regionali, del comportamento della regione in materia di programmazione e di attribuzione delle risorse.

Il disegno di legge infine, nel capo

relativo alla provincia, disciplina la procedura di revisione delle circoscrizioni provinciali: altro punto delicato e molto controverso. In questi anni sono state avanzate numerose richieste di istituzione di nuove province e si è diffusa l'esigenza - non sempre negativa, come qualcuno invece ha sostenuto - di una revisione generale delle circoscrizioni provinciali. Tale richiesta è giustificata, ad avviso del relatore, dai cambiamenti che sono intervenuti in questi decenni e dal nuovo ruolo che viene assegnato alla provincia, come poco fa ho riferito.

Il disegno di legge ha abbandonato la strada della delega al Governo - e questa mi pare sia stata una scelta opportuna - ed ha invece individuato i criteri cui dovrà attenersi il legislatore nel valutare l'iniziativa dei comuni ed il parere della regione, *ex* articolo 133 della Costituzione, per la revisione delle circoscrizioni provinciali. I criteri elencati dal testo in esame attengono al territorio (nel quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione), alla dimensione del territorio stesso ed alle attività che in esso si svolgono, che devono consentire di programmare lo sviluppo di queste aree e di favorirne il riequilibrio, alla volontà espressa dalla maggioranza dei comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione; si tratta di una serie di criteri che - opportunamente, ad avviso del relatore - non fissano dimensioni quantitative (quali una superficie minima di un determinato numero di chilometri quadrati, o una popolazione minima di 200.000 abitanti), che avrebbero avuto grande significato per territori di poche unità superiori o inferiori alle dimensioni quantitative eventualmente fissate.

È stata fatta un'opzione, che il relatore condivide, non fissando criteri nè soglie quantitative, ma affidando alla valutazione integrata e coordinata dei criteri indicati, l'opportunità o meno di rivedere le circoscrizioni provinciali e di istituire nuove province. Credo che la scelta offra la possibilità di valutare meglio nel complesso, integrando i vari criteri, l'istituzione di

nuove province quando queste siano in grado di soddisfare obiettivi di sviluppo economico, sociale e territoriale e di sviluppo delle popolazioni interessate e di favorire il riequilibrio del territorio provinciale e regionale.

Nella sua valutazione, il legislatore dovrà tenere particolarmente in evidenza le condizioni dei territori di montagna, le aree interessate da fenomeni di spopolamento, le difficoltà di comunicazione con il capoluogo, le attività produttive esistenti e potenziali ed i parametri demografici e territoriali, che dovranno essere opportunamente compensati tenuto conto delle perdite demografiche subite per effetto dei flussi migratori, nelle aree montane e nel Sud.

Una normativa transitoria è prevista dall'articolo 62 per una prima revisione delle circoscrizioni provinciali. La norma riguarda le proposte di istituzione di nuove province, di cui sia stato già avviato l'*iter ex* articolo 133 della Costituzione; anzi per alcune di queste l'*iter* è stato perfezionato e, in qualche caso da diversi anni, specifiche iniziative di carattere legislativo per singole revisioni provinciali sono state presentate sia alla Camera che al Senato. Il regime transitorio prevede che, nel termine di due anni, il Governo possa istituire le sette province elencate in parentesi ed altre nuove province qualora vi sia stata la formale iniziativa *ex* articolo 133 e qualora sia stato acquisito il parere favorevole della regione (che chiude l'*iter* per la parte di competenze dei comuni e delle regioni) da esprimersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli emendamenti accolti dalla Commissione hanno inteso evitare innanzitutto doppi regimi e trattamenti diversificati, che sarebbero stati del tutto incomprensibili, ingiustamente punitivi per alcuni, favorevoli per altri e, forse, costituzionalmente scorretti. Vi era addirittura il rischio, con i due regimi, di stabilire trattamenti diversi per realtà diverse. Infatti, pur in presenza di condizioni identiche e forse anche di più corretto adempimento dell'*iter* costituzionale il testo della Camera dei deputati mantiene trattamenti incomprensibilmente

diversificati: in Commissione si è potuto accertare che per Vibo Valentia la procedura *ex* articolo 133 è già stata perfezionata, e che idonea documentazione è stata inviata alla Presidenza del Senato: ma questa nuova provincia non è nella parentesi. Perché non riservare a Vibo Valentia, ancorchè non sia compresa nella parentesi, lo stesso trattamento delle sette province elencate nominativamente? Al contrario sussistono dubbi - perchè non è stata fornita documentazione al riguardo - che tutte le sette città elencate in parentesi abbiano adempiuto alla norma costituzionale.

In ragione di questi elementi e di queste considerazioni la Commissione ha emendato l'articolo come approvato dalla Camera ristabilendo condizioni di parità e di identico trattamento per tutte le iniziative che già sono state assunte nel momento in cui discutiamo il disegno di legge. Il relatore, con l'adesione del Governo, ribadisce che l'inclusione nella parentesi non equivale ad automatica istituzione delle province ivi elencate; il Governo dovrà valutare, nel momento in cui eserciterà la delega, se sussistono le condizioni, caso per caso, e se la richiesta sia compatibile con i criteri dell'articolo 16, tenendo in particolare conto i parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del citato articolo. Nell'attuazione della delega il Governo dovrà altresì verificare che i requisiti disposti dall'articolo 16 sussistano sia per le istituende province che per quelle che residueranno dallo scorporo di territori e di popolazioni attribuite alle nuove province.

Con queste precisazioni l'anomalia - perchè diamo atto che di anomalia si tratta - della parentesi, che ha suscitato perplessità e, a volte, un'avversità molto vivace in Commissione, può essere superata con una ragionevole ed equilibrata soluzione di carattere giuridico, legislativo ed anche politico.

È stato inoltre precisato, nel corso del dibattito in Commissione - e desidero qui ribadirlo - che l'istituzione di nuove province non comporta l'istituzione di tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni del-

lo Stato e degli altri enti pubblici che, normalmente, operano sul territorio delle province. Anche per questo aspetto è stato chiarito ed esplicitato che la costituzione di nuove province è opportuna se risponde alle esigenze di sviluppo dei territori, di progresso delle attività sociali ed economiche, di più efficienti servizi per il cittadino e che non può essere determinata dall'attesa di nuovi uffici, di nuova burocrazia, di nuovi posti di lavoro che, se non sono giustificati, comportano solo sperpero di risorse e dilatazione della spesa pubblica.

Capo VI: Aree metropolitane (articoli da 17 a 21)

Il capo sulla disciplina delle aree metropolitane è stato tra i più tormentati dell'intero *iter* parlamentare. Dopo l'iniziale proposta di stralcio della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, è stato elaborato un testo che completa la riforma. È stata una scelta opportuna includere questa materia, ma la soluzione proposta offre più di una perplessità per alcuni aspetti della normativa. Innanzi tutto era preferibile che la legge si limitasse ad indicare i criteri sulla base dei quali identificare le aree metropolitane, delimitarne i confini, definire i compiti e le funzioni delle istituzioni che opereranno nell'area metropolitana.

L'elencazione delle nove aree metropolitane è criticabile per la disomogeneità delle singole aree, ed infatti, immediatamente, sono sorti problemi per almeno tre delle aree scelte: Venezia, Firenze, Genova.

Le procedure di delimitazione territoriale, il riordino delle circoscrizioni dei comuni, l'attribuzione delle funzioni ai due livelli (città metropolitana e comuni), la denominazione stessa di città metropolitane, hanno sollevato forti dubbi, e non convince la denominazione di città metropolitana per indicare il nuovo ente istituzionale.

La Commissione ha ritenuto, all'unanimità, di non apportare sostanziali modifiche al capo VI ritenendo che, nell'applicazione della legge, applicazione che richiede un

periodo di tempo non breve, potranno meglio essere verificati, sul campo, singoli e specifici aspetti della normativa, e se saranno richiesti aggiustamenti legislativi, questi potranno essere introdotti con tempestività.

Le aree metropolitane costituiscono, in ogni caso, un'importante novità della legge che tende a differenziare le aree di più intensa conurbazione e congestione dalle altre realtà.

L'ordinamento prevede due livelli di governo, con funzioni proprie: la città metropolitana ed il comune. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni di competenza provinciale, e quelle normalmente affidate ai comuni quando queste funzioni hanno contenuto sovracomunale o debbono essere svolte in forma coordinata; l'articolo 19 indica i settori di competenza della città metropolitana. Ai comuni dell'area metropolitana spettano le funzioni residue, non attribuite alla città.

La legittimazione democratica è garantita dall'elezione diretta del consiglio metropolitano. La regione delimiterà il territorio metropolitano, ripartirà tra città e comuni le funzioni amministrative, procederà al riordino territoriale dei comuni ed alla istituzione di nuovi comuni per scorporo o per fusioni dei comuni esistenti. Il Governo è delegato a costituire le autorità metropolitane ed eserciterà il potere sostitutivo nei confronti della regione inadempiente e inattiva, nonostante la messa in mora.

Capo VII: Servizi (articoli 22 e 23)

Questa parte del disegno di legge fissa principi generali ed individua le forme di esercizio dei servizi pubblici.

Come ricordato in premessa è all'esame del Senato il disegno di legge «Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali» (n. 750) che ha per oggetto la riforma organica della legislazione dei servizi pubblici locali. La legislazione vigente è del tutto superata ed inadeguata. Le amministrazioni locali sono chiamate ad una gestione dei servizi sempre più efficiente, efficace ed economicamente rigorosa.

È inadeguato l'ordinamento del settore disciplinato dal testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni. È avvertita la necessità di una risposta dell'assetto normativo che dia attuazione all'articolo 45 della Costituzione.

Il disegno di legge elenca le forme di gestione dei servizi: in economia, concessione a terzi, azienda speciale, istituzione, società per azioni.

Qualche perplessità suscita l'istituzione, della quale non sono chiari i contorni giuridici e le modalità operative e di gestione.

La Commissione ha emendato il testo, precisando che le società per azioni non debbono essere necessariamente a «prevalente capitale pubblico locale» (articolo 22 comma 2, lettera e), e attribuendo al consiglio comunale o provinciale la competenza a decidere se la partecipazione pubblica debba essere maggioritaria o minoritaria: è una scelta di opportunità e di convenienza che meglio può essere decisa dall'ente locale, senza vincoli di legge.

Le questioni attinenti agli organi, alla loro rappresentanza (presidente o direttore), alla modalità di funzionamento saranno decise dalla legge ordinaria. È stato ribadito che gli amministratori rispondono del loro operato all'ente, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, possono essere revocati. La copertura dei costi sociali (articolo 23, comma 6) non deve essere intesa come il ripiano dei bilanci a pie' di lista, ma come un intervento per riequilibrare i prezzi «politici» in alcuni settori di servizi pubblici (ad esempio i trasporti). Le aziende dovranno sottoporre a revisione le loro gestioni e a certificazione i loro bilanci.

Capo VIII: Forme associative e di cooperazione, accordi di programma (articoli da 24 a 27)

La Commissione ha fatto una scelta: sono stati eliminati organismi associativi pletorici, di legittimità democratica non sempre

certa, caratterizzata da rapporti affievoliti, tra enti locali ed associazioni da essi costituite, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità gestionale ed il ripiano dei *deficit*; sono stati aboliti i comprensori e le associazioni intercomunali; è stato invece riproposto il consorzio, con un più stretto legame con gli enti partecipanti, mediante la partecipazione all'assemblea dei sindaci, o presidenti, personalmente o loro delegati.

Si è deciso di privilegiare i centri decisionali con la presenza di rappresentanti, con investitura democratica diretta e non di secondo grado. I consorzi sono stati istituiti per area per evitare la proliferazione di più consorzi nella stessa area, e la sovrapposizione di più consorzi con partecipanti diversi.

La convenzione è prevista come istituto semplice per la gestione coordinata di funzioni o di servizi tra più comuni e province e può essere obbligatoria per disposizione di legge nazionale o regionale, previa approvazione di un disciplinare-tipo (articolo 24).

Una novità della legge è l'accordo di programma (articolo 27): uno strumento previsto da leggi dello Stato che viene già utilizzato dagli enti pubblici per l'attuazione di opere, di programmi, di interventi che richiedono un'azione integrata e coordinata di comuni, province, regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici. L'accordo di programma, disciplinato in modo analitico e dettagliato nel disegno di legge, è stato oggetto di critiche perchè esproprierebbe il comune delle proprie competenze urbanistiche con il richiamo all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e perchè la nuova normativa si applicherebbe agli accordi di programma posti in essere dalle leggi sull'intervento straordinario del Mezzogiorno.

Quanto alla prima osservazione è da precisare che il comma 4 dell'articolo 27 garantisce le competenze comunali disponendo che l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai contenuti dell'intesa ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 avvenga «semprechè vi sia l'assenso del comune interes-

sato». È meritevole, invece di attenzione il richiamo agli accordi di programma già in atto nel Mezzogiorno od in corso di definizione e che non possono essere bloccati o travolti dalla nuova normativa.

Capo IX: Comunità montane (articoli 28 e 29)

Innanzitutto le comunità montane si istituiscono nei territori veramente montani e sono esclusi i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione, nel territorio montano, sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. La legge regionale può escludere comuni parzialmente montani od includere comuni confinanti con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, l'esclusione per disomogeneità geografica e socio-economica, l'inclusione per integrazione geografica e socio-economica.

Le comunità montane, in presenza del nuovo ruolo della provincia, da una parte subordinano le loro funzioni programmatiche ed urbanistiche a quelle della provincia, dall'altra si caratterizzano sempre più come comune montano che ricompone il polverizzato tessuto comunale della montagna; ciò avviene con l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o delegati dalle regioni; in questa direzione è particolarmente significativa la norma che prevede che la comunità montana possa trasformarsi in unione di comuni per pervenire alla fusione dei comuni partecipanti all'unione (articolo 29, comma 8) anche in deroga ai limiti di popolazione.

È stato opportunamente emendato il testo della Camera esplicitando che, ai territori dei comuni esclusi dalla comunità montana ma che sono in aree montane, si applicano i benefici economici o finanziari previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalle regioni.

Le comunità montane adottano i piani pluriennali di opere, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e concorrono alla formazione del piano territoriale di co-

ordinamento.

Capo X: Organi del comune e della provincia (articoli da 30 a 38)

Uno degli aspetti fondamentali del disegno di legge è costituito dalla redistribuzione delle funzioni tra consiglio e giunta, con l'obiettivo di rafforzare le funzioni di governo e di esecuzione delle giunte e di assegnare più penetranti compiti di indirizzo e di controllo ai consigli. Per realizzare questa distinzione di ruoli, occorre evitare di attribuire ai consigli funzioni amministrative, minute ed esecutive, appesantendone l'azione, inconveniente che fin qui ha avuto effetti negativi nel funzionamento degli enti locali, con cadute di efficienza e di produttività. L'uso generalizzato della delibera d'urgenza con i poteri del consiglio ha avuto conseguenze negative clamorose: nel solo comune di Roma pare siano in attesa di ratifica ben trentaseimila delibere accumulate in questi decenni.

La scelta dell'articolo 32 è netta: al consiglio gli atti fondamentali di indirizzo e di controllo, atti tassativamente elencati nella norma e sottratti alla disciplina degli statuti che non potranno ampliare l'elenco. Rispetto al testo della Camera dei deputati, l'articolo 32 è stato emendato togliendo dalla competenza consiliare atti che, nella primitiva proposta del Governo, erano assegnati alla giunta. Gli atti attribuiti al consiglio sono: gli statuti, i regolamenti, i provvedimenti generali per l'ordinamento di uffici e servizi, i bilanci, i programmi, i conti consuntivi, i piani urbanistici e territoriali, i programmi d'attuazione, le piante organiche (ma non il trattamento economico e l'assunzione) del personale, e relative variazioni, le convenzioni e le forme associative, gli organismi di decentramento e di partecipazione, la costituzione di aziende, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di servizi, l'istituzione di tributi, gli indirizzi ad aziende ed enti dipendenti, i mutui ed i prestiti obbligazionari, le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, gli acquisti, le alienazio-

ni e le permutazioni immobiliari, la nomina e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.

Una particolare normativa è prevista per le nomine e le designazioni: il consiglio deve provvedere entro quarantacinque giorni dall'elezione della giunta dalla scadenza degli incarichi; in caso di mancata deliberazione vi provvede il sindaco od il presidente della provincia sentiti i capigruppo consiliari entro quindici giorni dalla scadenza del termine; permanendo l'inadempienza provvede il comitato di controllo con la nomina di un commissario *ad acta*. La giunta comunale è composta da un numero massimo di assessori - eliminata la destinazione tra effettivi e supplenti -: quattro (fino a 3.000 abitanti); sei (da 3.001 a 30.000); non più di un quinto dei consiglieri assegnati e comunque non più di dieci (da 30.001 a 500.000); quattordici (superiore a 500.000). La giunta provinciale è composta da un numero di assessori non superiore ad un quinto dei consiglieri, ma non più di otto, e possono fare parte della giunta cittadini non eletti nel consiglio comunale o provinciale, se previsto dallo statuto. Sono state avanzate critiche sul numero massimo degli assessori in particolare per la fascia da 100.000 a 250.000 abitanti e per la fascia oltre 500.000 abitanti: la critica non è priva di fondamento se si tiene conto delle maggiori e più ampie funzioni e competenze attribuite alla giunta. Tuttavia non tanto il numero degli assessori qualificherà un diverso modo di governare, ma saranno gli statuti che potranno incidere in questa materia attribuita alla loro piena disponibilità. È da auspicare che gli statuti privilegino forme di collegialità della giunta che superino l'attuale esasperato dicasteralismo e l'attribuzione disomogenea e disorganica di competenza per assessorati dettata, sovente, più da ragioni di equilibri di rappresentanza partitica e di contrappesi di potere, che da motivi di buon governo, di efficienza e di efficacia dell'azione di governo.

Si è discusso sulla opportunità degli assessori «laici». La possibilità di questa presenza è affidata agli statuti che meglio

esprimeranno le esigenze delle realtà locali. Vi sono argomenti a favore e contro questa novità legislativa: le presenze esterne possono recuperare competenze, professionalità, personalità che, dall'attuale sistema elettorale, tutto incentrato sulle preferenze e su meccanismi di scelta interni di partito e di gruppo, sarebbero escluse dall'amministrazione locale. Le presenze non elette però possono anche consentire di sottrarsi alla verifica democratica ed alla prova del consenso popolare che rimane, pur sempre, un elemento fondamentale del sistema democratico.

La Commissione non ha ritenuto di accogliere la proposta di prevedere un presidente del consiglio distinto dal sindaco o dal presidente della giunta. Il paragone con i consigli regionali non regge perchè tali consigli svolgono attività legislativa che esige una distinzione tra potere legislativo ed esecutivo. La novità proposta potrebbe rompere una unitarietà dell'ente che, nelle mutate competenze degli organi, in questa fase di attuazione della riforma, è preferibile mantenere.

La riforma introduce alcuni elementi di stabilità degli esecutivi, elementi che non surrogano all'urgenza della riforma del sistema elettorale negli enti locali, ma sono utili per eliminare fenomeni negativi e corruttivi, quali i franchi tiratori; le lungaggini di formazione delle nuove giunte, dopo le elezioni od in caso di crisi; o il permanere in carica di giunte prive della maggioranza consiliare, ma che sopravvivono con precarie maggioranze di giunta.

Tali elementi di stabilità sono il voto palese previsto per l'elezione di sindaco, presidente della provincia e giunte sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri; la sfiducia costruttiva presentata da almeno un terzo dei consiglieri e da votarsi entro dieci giorni dalla presentazione; il termine di sessanta giorni entro il quale debbono essere elette le giunte, pena lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni.

L'elezione contemporanea di sindaco e giunta eliminerà l'inaffidabilità degli assessori, perchè alle dimissioni del sindaco

consegue la decadenza dell'intera giunta; il sindaco può proporre la revoca di singoli assessori e la loro sostituzione. La Commissione ha emendato il testo della Camera proponendo di prevedere maggioranze identiche per la nomina e per la revoca di sindaco e giunta. Per l'elezione della giunta è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti l'organo per tre sedute consecutive entro il termine di sessanta giorni e la mancata elezione alla terza seduta avvia la procedura di scioglimento del consiglio.

Sappiamo che la sfiducia costruttiva introdotta in questa legge non è l'istituto previsto nell'ordinamento della Repubblica federale tedesca, ma persegue almeno l'obiettivo della certezza della giunta in carica, della sua legittimità o della sua sostituzione in termini molto ridotti.

Quanto alle competenze del sindaco e del presidente della provincia, per evitare confusione tra eletti e funzionari, si è meglio precisato, con emendamento, che il sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Il sindaco inoltre può adottare provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale per eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini e può richiedere al prefetto l'assistenza della forza pubblica (articolo 38).

Capo XI: Controllo sugli organi (articoli 39 e 40)

Sono confermati i casi di scioglimento dei consigli - per atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico; mancata elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta entro sessanta giorni dall'entrata in carica del consiglio; dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri; mancata approvazione, nei termini, del bilancio - con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Non è stata accolta la proposta del Gruppo comunista di affidare al presidente della Regione, sentito il consiglio regionale, lo scioglimento del

consiglio perchè una simile competenza prefigurerebbe una dipendenza istituzionale dei comuni e delle province dalla regione, e quindi una lesione della loro garantita autonomia; l'atto delicato dello scioglimento, poi, potrebbe soffrire di una pericolosa ed eccessiva politicizzazione.

È prevista la rimozione e la sospensione degli amministratori locali, oltrechè per le cause di scioglimento del consiglio sopra indicate, quando siano imputati dei reati di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e sue modificazioni, o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; sono state fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Capo XII: Controllo sugli atti (articoli da 41 a 50)

La materia del controllo sugli atti è tra le parti del disegno di legge che presenta maggiori novità positive; tali novità riguardano la composizione dei comitati regionali di controllo, la natura del controllo; gli atti sottoposti al controllo.

Si riafferma esplicitamente che il controllo sugli atti degli enti locali deve limitarsi al controllo di legittimità e non estendersi al merito.

È stato osservato dal Gruppo comunista che il testo non appare in sintonia con l'articolo 130 della Costituzione che sancisce l'unicità del controllo. La critica è fondata sulla previsione di un controllo interno esercitato dal segretario comunale e provinciale, dal responsabile della ragioneria, dal responsabile del servizio tecnico (articolo 53, comma 1); sulla facoltà attribuita al prefetto di impugnare atti ritenuti illegittimi (articolo 49 del testo approvato dalla Camera); sul controllo esercitato dalla sezione enti locali della Corte dei conti.

La norma dell'articolo 49 è stata soppressa dopo la presentazione di emendamenti da parte di alcuni gruppi politici (DC, PSI, PCI) e con l'assenso del Governo. Il «visto» di cui all'articolo 53 non può essere ritenuto un controllo preventivo, ma piuttosto

sto un parere preventivo dovuto dai funzionari che nell'esercizio delle loro funzioni devono assistere gli amministratori come tecnici del diritto o del bilancio o degli aspetti tecnici delle delibere; un parere che metta in condizione gli amministratori di assumere con piena consapevolezza le loro decisioni; un parere preventivo che non vincola l'amministratore, il quale delibera in piena autonomia (per esplicitare meglio che non si tratta di un controllo preventivo è stato infatti sostituito, nel testo, il termine «visto» con «parere»).

Si possono esprimere critiche, che il relatore condivide, sul modo in cui la Corte dei conti esercita questa sua funzione che non è, in senso stretto, di controllo; sul tentativo di estendere sempre più questo controllo sulla contabilità e sui tempi di esercizio del controllo. La Commissione ha emendato il testo disponendo la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dopo cinque anni dalla commissione del fatto (articolo 58, comma 4).

La innovativa distribuzione delle competenze tra consiglio e giunta ha richiesto una modifica sostanziale del controllo sugli atti.

Il controllo di legittimità è riservato alle delibere dei consigli, mentre normalmente le delibere della giunta non sono soggette al controllo. Le eccezioni sono riservate alla iniziativa della giunta stessa, che ritenga di richiedere il controllo sui propri atti, ovvero alla richiesta scritta e motivata dei consiglieri (un quinto per i comuni con sistema elettorale maggioritario; un terzo per gli altri comuni e per la provincia) per le materie tassativamente elencate dall'articolo 45, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) (acquisti, alienazioni, appalti, contratti; contributi, indennità, compensi, rimborsi, esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; assunzioni, stato giuridico, trattamento economico del personale), o siano ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

È fatto obbligo al comitato regionale di controllo, quando annulla, di specificare le norme violate.

Il disegno di legge innova la composizione dei comitati di controllo con l'obiettivo di avere la presenza di persone competenti e qualificate, professionalmente e tecnicamente: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, funzionari in quiescenza di enti locali, delle regioni o dello stato, sindaci, presidenti, consiglieri regionali e parlamentari con esperienza legislativa e amministrativa, magistrati ed avvocati dello Stato in quiescenza, professori universitari in materie giuridiche, un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province (articolo 42).

Le incompatibilità sono ampie e rigorose (articolo 43) e concorrono ad assicurare agli organi di controllo il massimo di trasparenza e di obiettività nella loro attività. Il relatore ritiene che debba essere precisato che le condizioni di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 43, sono di incompatibilità.

La legge introduce un termine perentorio di 60 giorni, prorogabile per motivata richiesta, per esprimere i pareri obbligatori da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali; la decorrenza infruttuosa del termine e della proroga consente che si prescindano dal parere richiesto (articolo 50).

Capo XIII: Uffici e personale (articoli 51, 52 e 53)

Questo capo contiene disposizioni che affrontano questioni di grande rilevanza sul piano politico e istituzionale e in ordine al funzionamento della organizzazione degli enti locali.

La normativa sui dirigenti e sui segretari comunali e provinciali richiede, come premessa, alcune considerazioni generali. Il ruolo della dirigenza negli enti locali è decisivo per la funzionalità del sistema pubblico italiano, di cui le autonomie locali sono parte importante per la quota di spesa pubblica, per servizi e per investimenti, da essi gestita.

Le disfunzioni della pubblica amministrazione, da più parti ritenuta la peggiore

d'Europa, in netto contrasto con il rango di sesta potenza economica mondiale che il sistema produttivo ha fatto guadagnare al nostro paese, provocano diseconomie che il sistema produttivo subisce, sicchè si creano condizioni di svantaggio rispetto agli altri paesi europei in prossimità della scadenza del 1° gennaio 1993.

La domanda di autonomia non è soltanto un'esigenza politica, ma soprattutto un'esigenza tecnica per rendere gestibili le organizzazioni locali. Sotto questo profilo «autonomia locale» significa anche attuazione di un meccanismo «automatico» di controllo nel funzionamento delle organizzazioni pubbliche locali. Questo principio di autonomia deve essere esteso al controllo della risorsa umana e degli assetti organizzativi dell'ente, che devono essere ricondotti alla esclusiva scelta locale, dove chi sbaglia paga direttamente nel rapporto con l'utenza, ossia con la cittadinanza.

È indispensabile che la dirigenza sia pienamente responsabilizzata sui risultati, sia nel senso di poterli padroneggiare pienamente sia nel senso di averne un pieno riscontro positivo o negativo: in ciò consiste il meccanismo automatico di regolazione della funzione dirigenziale, che a sua volta potrà determinare il miglior funzionamento del sistema organizzativo. La dirigenza locale non è mai stata responsabilizzata sui risultati perchè la sua autonomia gestionale è stata sistematicamente travolta dal ruolo direttivo degli assessori. L'assessore ha finito per diventare il direttore generale o il dirigente, ingenerando per conseguenza la frustrazione del dirigente.

Gli amministratori sono responsabili delle strategie, i dirigenti sono responsabili del supporto tecnico e della attuazione delle strategie.

Lo spazio di responsabilità del dirigente è assicurato dalla soppressione dell'articolo 67 del testo unico, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, che prevedeva la possibilità di delega del sindaco agli assessori. Un primo, non secondario chiarimento dei rapporti tra amministratore sta nel sostituire, all'articolo 51, comma 2, la funzione di «direzione» con quella di «indi-

rizzo», evitando che tutti dirigano: gli amministratori e non coloro che dovrebbero veramente dirigere, cioè appunto i dirigenti. Gli emendamenti apportati dalla Commissione al testo della Camera dei deputati si muovono nella direzione di dare «managerialità» alla dirigenza locale, di attribuirle piena responsabilità sui risultati, sulla valutazione dei quali, positivi o negativi, conseguirà la conferma dell'incarico o la rimozione anche prima della scadenza del termine finale entro il quale l'incarico è stato affidato. Per evitare che questi principi si traducano, nella pratica, in uno strumento di lottizzazione partitica o di ricatto, è previsto che i provvedimenti di rinnovo dell'incarico o di rimozione siano motivati e sottoposti a garanzie da prevedersi nello statuto, nonchè alle garanzie giurisdizionali. Queste aperture, rispetto al sistema attuale, presuppongono interventi formativi-selettivi attraverso scuole di formazione e corsi postuniversitari.

È affermato il principio, che già nel provvedimento trova attuazione in norme precettive, e non solo di indirizzo, della separazione delle responsabilità tra eletti e dirigenti. La separazione si concretizza nella attività di direzione e di controllo spettante agli eletti e nell'attività di gestione amministrativa spettante ai dirigenti; spetta ancora ai dirigenti l'adozione di atti con rilevanza esterna, la presidenza di commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto, di concorso, la stipulazione di contratti, con le conseguenti responsabilità.

Alcuni hanno ritenuto ancora timida questa scelta. Non sono d'accordo: è un buon passo, si apre una strada che gli statuti potranno ulteriormente percorrere.

Sostanziali novità sono la possibilità di incarichi di direzione per aree funzionali affidate a tempo determinato e revocabili, con l'attribuzione di un corrispondente trattamento economico; le collaborazioni esterne; i contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione; lo stato giuridico ed il trattamento economico disciplinato da accordi collettivi secondo le

procedure della legge-quadro sul pubblico impiego con l'obiettivo di una autonomia di contrattazione più aderente alle funzioni e alle mansioni dei dipendenti degli enti locali (articolo 51, commi 5, 6, 7 e 8).

Per i segretari comunali è confermata la qualifica di funzionario statale, alla dipendenza funzionale del sindaco o del presidente della provincia; egli coordina uffici e servizi, cura l'attuazione di provvedimenti, l'istruttoria, provvede agli atti esecutivi. Si dispone il rinvio ad apposita legge ordinaria per l'istituzione dell'albo e per disciplinare tutta la materia che attiene all'iscrizione all'albo, alle attribuzioni e responsabilità, ai trasferimenti, alla carriera.

La Commissione ha soppresso l'attribuzione ai segretari della direzione degli uffici: questa decisione fa chiarezza ed evita una sovrapposizione di compiti di direzione di uffici, attribuita ai dirigenti (articolo 51, comma 2).

La preparazione e l'aggiornamento professionale dei segretari costituisce, sicuramente, uno degli aspetti più importanti per assicurare la massima efficienza degli enti locali.

Sia le associazioni degli enti locali che dei dipendenti, da alcuni anni, insistono presso gli organi di governo affinché una apposita scuola a carattere post-universitario provveda alla formazione ed all'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli enti locali.

Nel disegno di legge di riforma delle autonomie locali non è stata inserita una apposita norma che istituisce la scuola, ma si raccomanda al Governo la sua istituzione, condividendone la necessità e la opportunità.

Capo XIV: Finanza e contabilità (articoli da 54 a 57)

L'articolo 54 fissa principi e contenuti della finanza locale. L'autonomia dell'ente locale ha quale componente essenziale l'autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

La mancata autonomia finanziaria e la

totale dipendenza dai trasferimenti statali, privi di certezza, determinati anno per anno con la legge finanziaria - è accaduto anche che le risorse siano state assegnate alla fine dell'anno di competenza, - impediscono agli amministratori locali di esercitare il loro compito di governo e di programmazione con un minimo di credibilità. La politica delle risorse e degli investimenti è determinata dal Ministro del tesoro, che può bloccare i flussi della Cassa depositi e prestiti con effetti negativi per gli enti locali, a causa delle scelte del Parlamento e del Governo che impongono alla Cassa depositi e prestiti di finanziare leggi che non riguardano gli enti locali.

La finanza locale, garantita l'autonomia finanziaria, intesa come quantità di risorse adeguate ad assolvere ai compiti attribuiti dalla legge agli enti locali, si fonda sui trasferimenti statali e sui gettiti della autonomia impositiva.

Il disegno di legge elenca imposte, tasse, trasferimenti che costituiscono la finanza locale.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e vanno ripartiti in base a criteri obiettivi che realizzano la perequazione nella distribuzione delle risorse, tenendo conto degli squilibri della fiscalità locale; le entrate fiscali finanziano invece i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale.

L'ammontare dei trasferimenti è destinato in base a parametri fissati dalla legge e per una durata pluriennale, facendo uscire la finanza locale dalla annualità e precarietà.

L'attuazione di questi principi è affidata all'apposito disegno di legge (n. 1895) all'esame della 6^a Commissione permanente del Senato.

Una novità è il controllo economico e finanziario esterno previsto con l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, esterno all'amministrazione. Il collegio, oltre alle funzioni che già esercitavano i revisori interni - consiglieri comunali - con la sua attività e con le relazioni periodiche indica rilievi e proposte per una

migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione dell'ente locale.

Lo statuto potrà prevedere forme di controllo di gestione interne all'amministrazione, funzione attribuita ad uffici dell'ente locale.

Capo XV: Responsabilità (articolo 58)

Il disegno di legge equipara la responsabilità di amministratori e dipendenti degli enti locali alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilità della Corte dei conti si prescrive entro cinque anni e non si estende agli eredi.

Viene stabilita la responsabilità dei componenti il comitato di controllo nei confronti degli enti locali per danni provocati per dolo o colpa grave.

Capo XVI: Disposizioni finali e transitorie (articoli da 59 a 64)

Lo statuto dovrà essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della legge; sino a tale data si applicano le norme vigenti per le materie demandate allo statuto, mentre per le altre materie l'applicazione decorrerà dall'entrata in vigore della legge.

Entro due anni, comuni e province devono procedere alla revisione dei consorzi, delle associazioni, adeguandosi alle nuove norme o sopprimendoli. Le regioni, entro due anni, dovranno sopprimere i comprensori ed adeguare le forme associative ai principi della legge. Entro un anno invece le regioni dovranno adeguare la legislazione regionale in materia di comunità montane e di controllo.

È fatta deroga per le circoscrizioni di decentramento incompatibili con il nuovo assetto di cui all'articolo 13, che dureranno in carica fino al rinnovo dei consigli comunali successivo all'adozione dello statuto.

L'articolo 63 del testo approvato dalla Camera dei deputati è stato soppresso per evitare conflitti con le regioni a statuto

speciale che nell'esercizio della loro potestà legislativa dovranno modificare la propria legislazione, come del resto stabilito, in via generale, dall'articolo 10 della legge 1° febbraio 1953, n. 10.

Il mantenimento del testo originario poteva significare la sottrazione alle regioni a statuto speciale di una loro specifica competenza, dato che, al posto delle leggi da esse emanate dovrebbero subentrare le leggi dello Stato, tali essendo le norme di attuazione degli statuti, con ciò violandosi gli statuti medesimi.

Per la sola Valle d'Aosta, il cui statuto non prevede norme di attuazione, la delega dovrebbe essere accompagnata dalla indicazione dei «principi e criteri direttivi» richiesti dalla Costituzione e dalla prescrizione del termine, essendo ormai scaduto al 31 dicembre 1989 il termine previsto dalla legge 5 agosto 1981, n. 453, e successive deroghe.

Infine l'articolo 63 abroga i testi unici approvati con i regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148, e 3 marzo 1934, n. 383, nonché il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e le successive modificazioni ed integrazioni di queste leggi ad eccezione degli articoli specificamente elencati, che restano in vigore in quanto disciplinano materie non previste dalla legge, o per le quali si è ravvisata l'opportunità di mantenere la normativa vigente.

La norma di chiusura abroga le disposizioni incompatibili con la legge in approvazione.

Infine il Governo entro sei mesi dovrà emanare un testo unico delle disposizioni tuttora in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

* * *

La riforma affronta i problemi della amministrazione locale, problemi strettamente collegati ed inseriti nella riforma complessiva delle nostre istituzioni democratiche. E pertanto se a questa riforma non seguiranno, in tempi stretti, le leggi ordinarie di attuazione (rapporti con le regioni, finanza locale, dirigenza e segretari comu-

nali, servizi pubblici), la riforma elettorale, l'approvazione degli statuti e la riforma dei «rami alti» (Parlamento, Ministeri, procedimento amministrativo), i risultati, potenzialmente positivi, saranno limitati, fors'anche negativi, perchè gli enti locali non potranno essere un'isola felice in un panorama di crisi dell'ordinamento democratico. Tuttavia la riforma dell'ordinamento è urgente e non rinviabile perchè può migliorare l'amministrazione locale il cui buon funzionamento ha effetti immediati sulla condizione di vita dei cittadini, in larga misura determinata dai servizi erogati, dagli investimenti disposti dall'ente locale, dal buon governo di comuni e province.

Il disegno di legge al nostro esame ha, innanzitutto, il merito di abrogare la legislazione del periodo prefascista e fascista e di dare attuazione alla Costituzione; consente di uscire dal passato e di guardare al futuro.

Si può sempre affermare che poteva essere una legge migliore, ma queste critiche non hanno, in questi anni, consentito di fare un passo avanti, un primo passo: la

riforma è sempre rimasta al palo. Con questa legge non si completa il processo di riforma, ma, molto più umilmente, abbiamo la consapevolezza che si compie il primo passo di un lungo e complesso processo affidato al Parlamento, al Governo, agli amministratori, alle associazioni rappresentative dei poteri locali, ai partiti che ci paiono avere, finalmente, la consapevolezza che l'estraneazione dei cittadini e dei gruppi sociali mina la democrazia nel nostro paese, ma parte dagli enti locali, a causa di tanti istituti mancanti in una legislazione che risale al periodo anteriore alla Costituzione, a causa della insufficiente efficacia dell'azione amministrativa, dei bisogni indispensabili dei cittadini sovente insoddisfatti, dei servizi largamente carenti e erogati in modo pessimo, con costi umani, sociali ed economici insopportabili.

L'obiettivo di recuperare la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni e di dare più efficienza ed efficacia all'azione delle amministrazioni locali può essere avviato a perseguimento con questa legge.

GUZZETTI, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: GALLO)

sul disegno di legge n. 2092

28 marzo 1990

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si rileva comunque, all'articolo 39, nella parte relativa alla rimozione di amministratori di enti locali, la opportunità di non contemplare al comma 1 la locuzione invero nebulosa di «atti contrari alla Costituzione». Infatti, il concetto che si vuole esprimere può essere adeguatamente esternato limi-

tandosi a richiamare le gravi e persistenti violazioni di legge o i gravi motivi di ordine pubblico o l'essere gli amministratori imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

Inoltre, all'articolo 59, recante disposizioni in materia di responsabilità, si suggerisce di specificare in sede di rubrica che si tratta di responsabilità amministrativa e patrimoniale.

sul disegno di legge n. 2100

28 marzo 1990

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAGLIAMONTE)

sul disegno di legge n. 1307

21 marzo 1990

Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 15 del provvedimento prefigurano la possibilità di estendere il diritto di elettorato attivo per le elezioni dirette nei comuni considerati dal provvedimento in esame ai cittadini degli Stati della Comunità europea residenti nel comune medesimo ininterrottamente da cinque anni.

Stessa possibilità, sul versante dell'elettorato passivo, per le cariche di sindaco, vice-sindaco e assessore è riconosciuta ai cittadini in questione dal successivo articolo 16.

È indubitabile che un oculato riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo ai residenti, cittadini degli altri Stati della Comunità, concorra a porre le premesse per la concretizzazione dei fondamentali aspetti della nozione di «cittadinanza europea» nell'ambito del processo di coesione riconducibile alla realizzazione dell'Europa dei cittadini.

Le linee direttrici del dibattito, tracciate a partire dagli anni '70 con il vertice di Parigi del 1972 e precisate dalle conclusioni dei lavori del «Comitato Adonnino» presentate al Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 1985, hanno trovato ampia eco e stimolo in numerosi indirizzi del Parlamento europeo, determinando la presentazione - in particolare - di una proposta di direttiva sulla concessione del diritto di voto (e connesso diritto di essere eletti) dei cittadini comunitari nello Stato membro di residenza limitatamente, peraltro, alle elezioni comunali (COM 88 371/def).

D'altra parte da siffatta medesima ottica muove la «Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali» adottata dal Parlamento europeo il 12 aprile 1989, particolarmente gli articoli 3, 8 e 17. Si ispira del pari al criterio della massima tutela dei diritti del cittadino comunitario - alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai cittadini nazionali - l'articolo 220 del Trattato CEE.

La *ratio* del provvedimento in esame è quindi in linea di principio coerente con l'evoluzione del diritto comunitario, ancorchè nella formulazione proposta la disposizione non sembra suscettibile di assumere contenuti precettivi immediati, limitandosi ad operare un mero rinvio ad una fattispecie normativa non ancora realizzatasi.

Diverse considerazioni valgono, invece, per l'equiparazione, dai medesimi articoli 8, 15 e 16 proposta, - per quanto attiene le suddette modalità di esplicazione dell'elettorato attivo e passivo nelle forme considerate - dei cittadini comunitari ai cittadini non comunitari, ma appartenenti a Stati che tale diritto riconoscono ai cittadini italiani.

Al riguardo non sussiste competenza degli organi comunitari, anche se occorre ricordare che in materia di elezioni comunali il Parlamento europeo ha rivolto agli Stati membri l'invito politico a concedere il diritto di voto in un prossimo futuro anche ai cittadini di Paesi terzi.

Alla luce di tali considerazioni la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BARBERA)

sui disegni di legge nn. 2092, 1307, 1557 e 2100

21 marzo 1990

La Commissione con riferimento al disegno di legge n. 2092,

sottolineata l'esigenza che sia data piena attuazione al dettato costituzionale che assegna alle regioni importanti funzioni in ordine all'organizzazione del sistema degli enti locali, in particolare per quanto concerne le circoscrizioni comunali, l'istituzione o la fusione di comuni, i controlli sulle attività dei comuni e delle province, gli interventi per la determinazione degli ambiti provinciali, il coordinamento della finanza locale;

rilevata l'importanza che l'organizzazione del sistema degli enti locali riveste per la attribuzione o la delega a comuni e province di funzioni amministrative nelle materia di competenza legislativa regionale (o per «l'avvalimento degli uffici» di tali enti) nonchè per l'esercizio delle funzioni regionali di programmazione;

premesso che le competenze legislative regionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione investono anche l'organizzazione delle funzioni degli enti locali in materie rilevanti quali il governo del territorio e l'urbanistica, i trasporti, la sanità, l'assistenza, il diritto allo studio, i lavori pubblici, la polizia locale, musei e biblioteche di enti locali ed altre materie ancora;

rilevato come il progetto in esame solo debolmente operi uno sforzo perchè sia superata una organizzazione dei poteri locali per corpi separati laddove è necessa-

rio valorizzare le funzioni di legislazione, indirizzo e programmazione delle regioni, anche l'organizzazione del governo locale e riservando invece agli enti locali le funzioni di gestione e amministrazione attraverso l'attribuzione diretta di funzioni operate dalle leggi statali e regionali;

rilevato altresì che attraverso la valorizzazione del ruolo di legislazione e programmazione regionale è possibile portare avanti efficacemente la complessiva politica di decentramento imposta dall'articolo 5 della Costituzione;

prese in esame solo le norme che riguardano gli aspetti di rilievo per la costituzione di un sistema delle autonomie regionali e locali

ESPRIME

a) parere favorevole sull'articolo 3 ritenuto essenziale sia per la costruzione di un sistema delle autonomie sia per evitare una anacronistica e puntigliosa individuazione delle «materie» comunali e provinciali apparendo invece più congrua una ripartizione per «funzioni», fissata in via generale dagli articoli 3 e 13 del testo in esame, demandandone l'attuazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla legge regionale;

b) parere contrario sull'articolo 11, commi 4 e 5, in quanto si deve osservare che, trattandosi, nel caso dell'istituzione di nuovi comuni e modifiche delle loro circoscrizioni, di competenza costituzionalmente riconosciuta alle regioni (articoli 117 e

133 della Costituzione), non è giustificato che il testo approvato dalla Camera debba continuare a prevedere contributi diretti dello Stato ai comuni (aggiuntivi rispetto a quelli regionali) al fine di incentivarne le fusioni. La norma andrebbe modificata nel senso di prevedere forme di incentivazione, unitariamente configurate, di spettanza della regione. Parallelamente, per la revisione delle circoscrizioni provinciali, pare assai riduttivo il compito affidato alle regioni dal comma 3 dell'articolo 16, di promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni al riguardo. A questo riguardo la Commissione è del parere che la Commissione di merito dovrebbe valutare l'opportunità di riconoscere alle regioni un ruolo più incisivo per ciò che attiene sia alla determinazione degli ambiti territoriali delle province sia alle funzioni delle stesse, tenuto conto del ruolo di ente intermedio che è loro proprio (anche se, per affrontare in modo compiuto tale materia, occorrerebbero auspicabili modifiche costituzionali);

c) in ordine al Capo VII si formulano le seguenti osservazioni: le norme contenute nel progetto si limitano a dettare alcune sommarie enunciazioni di principio che andranno sviluppate dall'apposita legislazione in materia, da tempo all'esame del Parlamento. Sarebbe tuttavia necessario che già in questo progetto si anticipasse la norma sulla programmazione regionale dei servizi locali (contenuta nell'articolo 2 dello stesso progetto governativo in tema di servizi locali) e si prevedesse inoltre la possibilità per le regioni di dettare norme per assicurare una metodologia comune di controllo di gestione dei servizi;

d) si esprime parere negativo sull'articolo 25, dove è stabilito che solo la legge dello Stato possa prevedere la costituzione di consorzi obbligatori e che la legge regionale possa intervenire solo in quanto la legge dello Stato, di volta in volta, le riconosca tale facoltà. Sarebbe coerente con l'intero impianto della legge e in particolare con gli articoli 3 e 24, oltre che con le esigenze di un coordinato assetto del governo locale nella regione, che venisse data facoltà in via ordinaria alle regioni di

prevedere, sentiti gli enti locali interessati, forme di convenzione obbligatoria e la costituzione di consorzi obbligatori. Inoltre, l'articolo 26 sulle unioni di comuni introduce di per sé una figura che si auspica possa trovare diffusa applicazione e non sia preordinata necessariamente alle fusioni. L'articolo limita, peraltro, la competenza regionale ai soli compiti di promozione e incentivazione delle unioni, mentre la regione dovrebbe anche poter disporre, sentiti i comuni interessati, la costituzione di unioni comunali (nell'ambito delle ricordate competenze *ex* articoli 117 e 133 della Costituzione). Inoltre, il medesimo articolo diversifica (commi 6, 7, 8) la sorte delle unioni al termine dei primi dieci anni di funzionamento, a seconda che abbiano o non abbiano ricevuto i contributi regionali. Tale diversità di disciplina è però difficilmente giustificabile e deve essere superata prevedendosi che comunque, al termine dei dieci anni, la regione possa poi disporre la fusione, senza che si dia luogo a scioglimento. La Commissione ritiene comunque che il modello dell'unione dei comuni possa rappresentare, in analogia a quanto previsto per le aree metropolitane, una struttura permanente che configuri un'alternativa alle non sempre praticabili fusioni tra i piccoli comuni. L'elezione diretta dell'assemblea dell'unione dei comuni, che ad avviso della Commissione va mantenuta, dovrebbe evitare gli inconvenienti fin qui registrati, in varie regioni, con le associazioni dei comuni. Per le comunità montane, infine, sarebbe stato auspicabile che venissero equiparate *ex lege* alle unioni di comuni, diversamente da quanto si limita a disporre il comma 8 dell'articolo 28. Si darebbe così un più preciso rilievo istituzionale e un più chiaro regime alle comunità montane nell'ambito del sistema degli enti territoriali;

e) parere negativo sull'articolo 37 in quanto risulta inaccettabile il mantenimento della figura del sindaco quale ufficiale del Governo (vedasi anche l'articolo 10) per le funzioni attinenti alla sanità e all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, che rientrano fra le materie regionali;

f) parere negativo sugli articoli 38, 39, 49 e 65 nella parte relativa ai controlli, in quanto si perpetua il mantenimento della competenza degli organi statali (centrali e periferici) in ordine ai controlli sugli organi locali (articolo 38) e si introduce (articolo 49) un controllo sugli atti locali ad opera del prefetto, aggiuntivo rispetto a quelli regionali e quindi costituzionalmente inammissibile (e, inoltre, viene mantenuto all'articolo 65 il potere straordinario di annullamento del Governo *ex* articolo 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1934). Sempre sul controllo sugli atti, è apprezzabile che venga circoscritto l'ambito degli atti sottoposti a controllo e che venga escluso l'eccesso di potere dai motivi di legittimità rilevanti per il controllo (ma andrebbe espressamente previsto che i controlli di cui all'articolo 4 sono soltanto controlli di stretta legittimità). Tuttavia, non risulta corretto estendere automaticamente (come fa l'articolo 48) le disposizioni sui controlli valevoli per i comuni e le province alle unità sanitarie locali e ai consorzi che dovrebbero avere caratteristiche aziendali. Inoltre, si segnala che la normativa regionale in tema di controlli viene ridotta dall'articolo 43 entro limiti ancora più ristretti di quelli in cui è stato finora consentito l'intervento legislativo regionale in materia. Da rivedere è poi la previsione dell'articolo 54, che dispone l'obbligo di visto, con conseguenti responsabilità del segretario e del dirigente del servizio interessato e del dirigente di ragioneria, sulla proposta di delibera della giunta e del consiglio, realizzando una pericolosa e indebita commistione di competenze e di responsabilità tra organi diversi e prefigurando in modo larvato, per il tramite del segretario, un ulteriore controllo statale sugli atti locali (senza peraltro richiedere la motivazione in caso di diniego del visto);

g) quanto alla finanza locale, la Commissione osserva come perduri un'impostazione mirante a giustapporre l'intervento finanziario diretto dello Stato alla responsabilità di programmazione economica e finanziaria delle regioni. Ciò emerge, in particolare, dal riferimento ai trasferimenti erariali (e non regionali) contenuto nell'articolo 55, comma 5, dalla previsione di un fondo unico statale per investimenti contenuto nel comma 9 del medesimo articolo e dalla limitazione dell'intervento programmatico regionale ai soli investimenti previsti da leggi settoriali dello Stato (comma 12). È necessario invece che sia assicurata in maniera organica la programmazione regionale dei finanziamenti per investimenti. In ogni caso si ritiene che debba comunque essere mantenuto fermo l'importante comma 12 dell'articolo 55;

h) la Commissione infine osserva che andrebbe rimossa la anacronistica competenza del Ministero dell'interno sull'amministrazione locale, riaccorpando invece le funzioni - sia quelle concernenti le regioni che quelle concernenti gli altri enti territoriali locali - in capo ad un apposito dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione tuttavia ritiene che di tale problema possa farsi carico il progetto di legge n. 3933 all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera, di cui auspica un sollecito esame parlamentare, anche al fine di armonizzare più compiutamente il sistema delle autonomie regionali e locali.

La Commissione delibera infine di esprimere nulla osta sui disegni di legge abbinati, nei limiti in cui risultino compatibili con il parere e con le considerazioni espresse in ordine al disegno di legge n. 2092.

DISEGNO DI LEGGE N. 2092
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I.
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto della legge)

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano all'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze legislative ed amministrative spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2.
(Autonomia dei comuni
e delle province)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto della legge)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. *Identico.*

Art. 2.
(Autonomia dei comuni
e delle province)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione.

Art. 3.

(Rapporti tra regioni ed enti locali)

1. Ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ferme restando le proprie funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

4. La regione determina gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Rapporti tra regioni ed enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

8. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.

CAPO II.

AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 4.

(Statuti comunali e provinciali)

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

CAPO II.

AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 4.

(Statuti comunali e provinciali)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 5.

(*Regolamenti*)

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

CAPO III.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6.

(*Partecipazione popolare*)

1. I comuni promuovono organismi e libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Regolamenti*)

Identico.

CAPO III.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6.

(*Partecipazione popolare*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonchè procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Possono essere previsti *referendum* consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

Art. 7.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessa-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Le consultazioni e i *referendum* di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e le relative operazioni di voto non possono coincidere con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali.

Art. 7.

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. *Identico.*

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 8.

(Difensore civico)

1. Lo statuto provinciale e quello comunale per i comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonchè i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

CAPO IV.

IL COMUNE

Art. 9.

(Funzioni)

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative di interesse comunale che riguardino precipuamente la popolazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. *Identico.*

Art. 8.

(Difensore civico)

Identico.

CAPO IV.

IL COMUNE

Art. 9.

(Funzioni)

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative di interesse generale che riguardino la popolazione ed il territorio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ed il territorio comunale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati o entro le soglie minime fissate dalla regione, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 10.

*(Compiti del comune
per servizi di competenza statale)*

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari.

Art. 11.

*(Modifiche territoriali, fusione
ed istituzione di comuni)*

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 10.

*(Compiti del comune
per servizi di competenza statale)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 11.

*(Modifiche territoriali, fusione
ed istituzione di comuni)*

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.

3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 12.

(Municipi)

1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune.

2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio comunale, di un pro-sindaco e di due consultori da

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Municipi)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale.

3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti. La carica di pro-sindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale.

4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto ed il regolamento comunale.

5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione.

Art. 13.

(*Circoscrizioni di decentramento comunale*)

1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 40.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Circoscrizioni di decentramento comunale*)

1. I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonchè di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO V.
LA PROVINCIA

Art. 14.
(Funzioni)

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e relative reti distributive;

c) valorizzazione dei beni culturali;

d) viabilità e trasporti;

e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

f) caccia e pesca nelle acque interne;

g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

h) servizi socio-sanitari nonchè di igiene e profilassi pubblica attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) compiti connessi alla istruzione secondaria ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V.
LA PROVINCIA

Art. 14.
(Funzioni)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

i) *identica;*

l) *identica.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

Art. 15.

(*Compiti di programmazione*)

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

Art. 15.

(*Compiti di programmazione*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

si alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

Art. 16.

*(Circondari e revisione
delle circoscrizioni provinciali)*

1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.

2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;

b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

*(Circondari e revisione
delle circoscrizioni provinciali)*

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

demografica, nonchè per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;

d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200 mila abitanti;

f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;

g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2.

CAPO VI.

AREE METROPOLITANE

Art. 17.

(Aree metropolitane)

1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO VI.

AREE METROPOLITANE

Art. 17.

(Aree metropolitane)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia.

4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».

5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.

Art. 18.

(Città metropolitana)

1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:

- a) città metropolitana;
- b) comuni.

2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.

3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

(Città metropolitana)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Sono organi delle città metropolitane: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta, che è composta da un numero di assessori pari a quello previsto per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, di cui all'articolo 33, comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

(Funzioni della città metropolitana e dei comuni)

1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e grande distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
- g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla città metropolitana.

Art. 20.

(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana)

1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

(Funzioni della città metropolitana e dei comuni)

Identico.

Art. 20.

(Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana.

2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche.

3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono.

4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.

Art. 21.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.

2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli.

3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente.

4. Qualora la regione non provveda agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Delega al Governo)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO VII.

SERVIZI

Art. 22.

(*Servizi pubblici locali*)

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VII.

SERVIZI

Art. 22.

(*Servizi pubblici locali*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) a mezzo di società per azioni con presenza di capitale pubblico locale, qualo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ra si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 23.

(Aziende speciali ed istituzioni)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica della gestione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ra si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare.

Art. 23.

(Aziende speciali ed istituzioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO VIII.
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE

Art. 24.
(Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

Art. 25.
(Consorzi)

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO VIII.
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE.
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 24.
(Convenzioni)

Identico.

Art. 25.
(Consorzi)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 26.

(Unioni di comuni)

1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 26.

(Unioni di comuni)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.

(V. in identica formulazione l'articolo 51 del presente testo).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 27.

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. Si applicano le norme del presente articolo anche ad accordi di programma in attuazione dell'intervento straordinario nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO IX.
COMUNITÀ MONTANE

Art. 27.

(Natura e ruolo)

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO IX.
COMUNITÀ MONTANE

Art. 28.

(Natura e ruolo)

1. *Identico.*

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

Art. 28.

(*Funzioni*)

1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(*Funzioni*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

grammi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.

CAPO X.

ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

Art. 29.

(*Organi*)

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

2. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

Art. 30.

(*Consigli comunali
e provinciali*)

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO X.

ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

Art. 30.

(*Organi*)

Identico.

Art. 31.

(*Consigli comunali
e provinciali*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 31.

(*Competenze dei consigli*)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

(*Competenze dei consigli*)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) i programmi e i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici ed i relativi programmi di attuazione, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) i provvedimenti generali sull'ordinamento, sulle piante organiche e relative variazioni, sullo stato giuridico, sul trattamento economico e sulle assunzioni del personale;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, nonché, in generale, gli atti di partecipazione;

e) l'istituzione, i compiti e il funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società a prevalente capitale pubblico locale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; l'approvazione dei loro atti fondamentali nei casi previsti dalla legge;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'erogazione di contributi e di trasferimenti che non siano espressamente specificati in bilancio o in altri atti fondamentali del consiglio;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale pubblico locale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) *identica*;

l) *identica*;

soppressa;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n) gli acquisti, le alienazioni, gli appalti ed in generale tutti i contratti che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

o) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 35, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 32.

(*Composizione delle giunte*)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati e, comunque, a dieci, per i comuni con popolazione da 30.001 a 500.000 abitanti. Il numero degli assessori non può essere superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

m) gli acquisti, le alienazioni e le permutate immobiliari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5.

3. *Identico.*

Art. 33.

(*Composizione delle giunte*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 33, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 33.

(*Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte*)

1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese:

a) con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle due prime votazioni;

b) con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ed a maggioranza semplice nella terza votazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 34.

(*Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio viene sciolto a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 1).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte comunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal consigliere anziano.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva giunta.

Art. 34.

(*Competenze delle giunte*)

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 35.

(*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*)

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 35.

(*Competenze delle giunte*)

Identico.

Art. 36.

(*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*)

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e pre-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

siedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e provvedono all'esecuzione degli atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera o), o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 47.

6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del sindaco e del presidente

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

siedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n), o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 48.

6. *Identico.*

7. Distintivo del sindaco è la fascia

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della provincia è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 36.

(*Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione*)

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente della provincia, nella prima seduta immediatamente successiva.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 33 ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni dipendenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 37.

(*Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 34.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco o del presidente, nella prima seduta immediatamente successiva.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla elezione della nuova giunta.

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 37.

(Attribuzioni del sindaco
nei servizi di competenza statale)

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, provvede:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) agli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) a svolgere, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, le funzioni affidategli dalla legge;

d) a vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e ad informarne il prefetto;

e) ad adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi della lettera e) del comma 1 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

3. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 38.

(Attribuzioni del sindaco
nei servizi di competenza statale)

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) *identica*;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Nelle materie previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, nonché dall'articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

6. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

8. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui alla lettera *e)* del comma 1, il prefetto provvede con propria ordinanza.

CAPO XI.

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 38.

(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione provincia-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

CAPO XI.

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 39.

(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'amministrazione provincia-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

le e della giunta entro sessanta giorni dalle elezioni per il rinnovo del consiglio o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

le e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) *identico*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 39.

(*Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali*)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Art. 40.

(*Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali*).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO XII.

CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 40.

(Comitato regionale di controllo)

1. Per l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

Art. 41.

(Composizione del comitato)

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:

1) uno iscritto all'albo degli avvocati da almeno dieci anni, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto all'albo dei dottori commercialisti da almeno dieci anni, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO XII.

CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 41.

(Comitato regionale di controllo)

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 42.

(Composizione del comitato)

1. *Identico.*

a) *identica:*

1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o provinciale, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati in quiescenza o tra i docenti di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative o tra segretari comunali e provinciali in quiescenza;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative;

b) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 42.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;

c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo del comitato nonchè i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.

Art. 43.

(Norme regionali)

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 43.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

Identico.

Art. 44.

(Norme regionali)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

te, le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonchè il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonchè per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonchè la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della regione.

4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.

Art. 44.

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità)

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni fondamentali che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali nonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all'albo pretorio, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni della giunta relative a:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 45.

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità)

1. *Identico.*

2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta se un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Art. 45.

(Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo 44 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica*;

c) *identica*.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta se un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio.

4. *Identico*.

Art. 46.

(Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio)

1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.

8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto stesso.

11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti relativi.

Art. 46.

(*Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*)

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Art. 47.

(*Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni*)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 47.

(Potere sostitutivo)

1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

Art. 48.

(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province)

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Art. 49.

(Impugnazione degli atti illegittimi)

1. Il Governo, a mezzo del proprio rappresentante nella provincia, può impugnare

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 48.

(Potere sostitutivo)

Identico.

Art. 49.

(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province)

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in via giurisdizionale gli atti ritenuti illegittimi adottati dagli enti locali unicamente a tutela di interessi generali.

2. Il ricorso va presentato entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti e va notificato all'ente interessato.

Art. 50.

(Pareri obbligatori)

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

Art. 51.

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli inter-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 50.

(Pareri obbligatori)

Identico.

(Collocato, in identica formulazione, quale articolo 27 del testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

venti o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. Si applicano le norme del presente articolo anche ad accordi di programma in attuazione dell'intervento straordinario nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

CAPO XIII.

UFFICI E PERSONALE

Art. 52.

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO XIII.

UFFICI E PERSONALE

Art. 51.

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

direzione e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

6. Lo statuto può prevedere che gli incarichi di responsabilità dirigenziale siano a tempo determinato, rinnovabili in forma espressa.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione del relativo trattamento economico, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

8. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dei comuni e delle province sono disciplinati dalla legge.

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Art. 53.

(*Segretari comunali e provinciali*)

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

Art. 52.

(*Segretari comunali e provinciali*)

1. *Identico.*

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonchè l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 52, dirige e coordina gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

4. Lo statuto può prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 54.

(Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il visto, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettiva-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonchè l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51, coordina gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio.

4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. *Identico.*

Art. 53.

(Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettiva-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I visti sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il visto è apposto dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei visti apposti.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

CAPO XIV.

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 55.

(Finanza locale)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. *Identico.*

CAPO XIV.

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 54.

(Finanza locale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti.

5. I trasferimenti erariali garantiscono i servizi locali indispensabili in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonchè in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo unico dello Stato per favorire investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

11. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

f) *identica*;

g) *identica*;

h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonchè in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. *Identico*.

7. *Identico*.

8. *Identico*.

9. *Identico*.

10. *Identico*.

11. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Art. 56.

(*Bilancio e programmazione finanziaria*)

1. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

5. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

12. *Identico.*

Art. 55.

(*Bilancio e programmazione finanziaria*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 57.

(Deliberazioni a contrattare e relative procedure)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 58.

(Revisione economico-finanziaria)

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 56.

(Deliberazioni a contrattare e relative procedure)

Identico.

Art. 57.

(Revisione economico-finanziaria)

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

CAPO XV.

RESPONSABILITÀ

Art. 59.

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. Fer gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

CAPO XV.

RESPONSABILITÀ

Art. 58.

(Disposizioni in materia di responsabilità)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

CAPO XVI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60.

(Termine per l'adozione dello statuto)

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino alla data di approvazione dello statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti sono disciplinati dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi.

CAPO XVI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.

(Termine per l'adozione dello statuto)

1. *Identico.*

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 34.

4. *Identico.*

5. La legge dello Stato detta le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Sino all'approvazione della disciplina organica della materia continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 61.

(Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.

2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

Art. 62.

(Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di controllo)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai principi della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 27, provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto riordino.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione legislativa regionale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 60.

(Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni)

Identico.

Art. 61.

(Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di controllo)

1. *Identico.*

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto riordino.

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.

Art. 63.

(Norme di attuazione in regioni a statuto speciale)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, il Governo è delegato, ove necessario, ad emanare, con le procedure previste dagli statuti del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sardegna e per la Valle d'Aosta con le procedure di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 453, norme di attuazione volte ad armonizzare le norme della presente legge con gli ordinamenti delle rispettive regioni.

Art. 64.

(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali)

1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già assunta la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

Soppresso.

Art. 62.

(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali)

1. *Identico.*

2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato nei sei mesi successivi. In tale ultimo caso, le nuove province non debbono avere popolazione inferiore a 200.000 abitanti.

3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16.

4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.

5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove province».

Art. 65.

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 60, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 63.

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) *identica*;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127 e 290;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23; 24; 84 e 96; da 106 a 110; 147; 155; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23; 24; da 84 a 89; da 93 a 96; da 106 a 110; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 64.

(*Entrata in vigore della legge*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 1307

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CORLEONE ED ALTRI

TITOLO I

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE

Art. 1.

1. Ogni comune di cui alla presente legge ha un sindaco, una giunta che comprende il vicesindaco e un consiglio.

Art. 2.

1. Il consiglio comunale è composto:

- a) di 60 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
- b) di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- c) di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

2. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. Quando un comune per quattro anni consecutivi presenti una popolazione residente al 31 dicembre di ciascun anno superiore del 5 per cento al numero di abitanti previsto nel comma 1, a tale comune con decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano le relative disposizioni.

Art. 3.

1. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, cui spetta la convocazione delle sessioni consiliari ordinarie e straordinarie, di propria iniziativa o su richiesta del sindaco, della giunta o di un terzo dei consiglieri. Il

consiglio comunale regola le proprie sessioni e i lavori delle commissioni consiliari e può istituire un ufficio di presidenza composto da uno a tre membri oltre che il presidente.

2. Il consiglio comunale deve essere convocato dal presidente entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta di convocazione con un ordine del giorno che comprende tutti i punti dei quali è stata chiesta la trattazione. In difetto provvede il sindaco in via sostitutiva entro tre giorni dalla scadenza del predetto termine e in caso di inerzia del sindaco provvede, senza indugi, il prefetto su richiesta della giunta o di un terzo dei consiglieri.

Art. 4.

1. Il consiglio comunale ha competenza deliberativa unicamente in tutte le materie che la legge assegna alla sua competenza esclusiva.

2. Spetta in ogni caso al consiglio deliberare:

a) lo statuto dell'ente, i regolamenti per il funzionamento degli organi e in genere i regolamenti comunali, compresi quelli degli enti dipendenti;

b) i programmi e i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, che comportino un aumento della spesa o una diminuzione della entrata del complesso dei capitoli che costituiscono un titolo di parte corrente o delle entrate od uscite per investimenti. Il consiglio ratifica tutte le altre variazioni che gli devono essere sottoposte a pena di decadenza entro venti giorni dalla loro adozione da parte della giunta;

c) i conti consuntivi, promuovendo l'azione di responsabilità degli amministratori innanzi alla Corte dei conti o all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le rispettive competenze. In tali casi la rappresentanza legale e giudiziale del comune spetta al presidente del consiglio comunale;

d) i piani territoriali, urbanistici, le loro variazioni e i relativi programmi di attuazione nonchè i pareri da rendere nelle dette materie. Il consiglio formula osservazioni ai piani attuativi dello strumento urbanistico generale di competenza della giunta, e, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può riservarsi

l'approvazione definitiva dei piani attuativi stessi, nel caso che la giunta non accolga le osservazioni del consiglio o dei cittadini fatte proprie dal consiglio;

e) l'ordinamento del personale relativamente alle piante organiche e loro variazioni, allo stato giuridico ed al trattamento economico collettivo in applicazione dei contratti di lavoro approvati con decreto del Presidente della Repubblica, alla nomina dei dirigenti e all'individuazione dell'ordine di priorità dei posti di nuova istituzione da mettere a concorso o da ricoprire mediante trasferimento da altro ente;

f) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni ed altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'affidamento di compiti del comune ad altri enti, nonchè, in generale, gli atti di partecipazione;

g) l'istituzione, i compiti e il funzionamento degli organi di decentramento del comune;

h) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la costituzione di società di capitali, nonchè la partecipazione a tali società, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione con terzi;

i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, l'approvazione dei loro atti fondamentali nei casi previsti dalla legge;

m) la contrazione dei mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

n) le nomine, le designazioni e le revoche presso enti ed organi interni ed esterni;

o) le spese che impegnino i bilanci per più esercizi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, che non siano state specificamente individuate nel bilancio di previsione;

p) gli acquisti, le alienazioni e ogni atto di disposizione di beni immobili e di diritti reali in genere;

q) l'approvazione dei progetti, dei capitoli, del metodo di affidamento e dei mezzi di finanziamento delle opere e dei lavori pubblici, come delle forniture di beni e servizi, in tutti i casi nei quali non sia espressamente

consentito dalla legge il ricorso alla trattativa privata. In tale ultimo caso la decisione deve essere comunicata ai consiglieri a pena di decadenza entro venti giorni dalla deliberazione. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri assegnati può chiedere alla giunta di annullare o revocare l'affidamento a trattativa privata. La giunta provvede entro tre giorni con provvedimento motivato.

3. Gli atti riservati dalla legge alla competenza del consiglio non possono essere adottati in via d'urgenza da altro organo del comune.

4. Il consiglio può, tuttavia, delegare i propri compiti, esclusi quelli di cui alle lettere da a) a g) e l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, per un progetto o un periodo determinato, non eccedente la durata in carica dell'organo delegato.

5. Il consiglio decide ed esprime pareri in tutte le materie che gli siano sottoposte dal sindaco o dalla giunta.

Art. 5.

1. La giunta municipale è presieduta dal sindaco, in caso di suo impedimento o assenza, dal vicesindaco, che ne ordina i lavori e ne esegue le deliberazioni.

2. La giunta municipale si compone:

a) del vicesindaco e di 13 assessori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) del vicesindaco e di 9 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

c) del vicesindaco e di 7 assessori nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.

Art. 6.

1. La giunta municipale è competente in tutte le materie non riservate dalla legge in via esclusiva al sindaco e al consiglio comunale.

2. La giunta municipale è convocata dal sindaco di propria iniziativa, o su richiesta di metà dei membri della giunta o del vicesindaco unitamente con un terzo dei membri della giunta, o per deliberazione del consiglio comu-

nale. In caso di richiesta il sindaco deve convocare la giunta entro e non oltre quindici giorni con un ordine del giorno che comprende tutti i punti di cui si chiede la trattazione. Se non provvede nel termine spetta al vicesindaco di convocare la giunta; trascorsi venti giorni dalla richiesta di convocazione provvede, senza indugi, in via sostitutiva il presidente del consiglio comunale, o - in difetto - il prefetto.

3. Il sindaco partecipa alle votazioni in seno alla giunta ed in caso di parità prevale il suo voto.

4. Se il sindaco non concorda con la maggioranza della giunta può decidere inappellabilmente di sottoporre la decisione al consiglio comunale.

Art. 7.

1. Il consiglio comunale è eletto con le modalità di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in un'unica giornata domenicale coincidente con il primo turno di votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta municipale, fissata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Non può essere eletto, e se già eletto diventa incompatibile, il consigliere che sia sindaco, vicesindaco o membro della giunta del proprio o di altro comune. Si applicano tutte le altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi per i consiglieri comunali.

3. In deroga alle disposizioni previste per gli altri comuni non si può dare più di un voto di preferenza.

Art. 8.

1. Il sindaco e la giunta, che comprende il vicesindaco, sono eletti contestualmente con voto diretto dai residenti nel comune, cittadini italiani o equiparati ai sensi della presente legge.

2. L'elezione avviene secondo le modalità previste nel titolo secondo.

Art. 9.

1. Non possono essere eletti sindaci, vicesindaci e assessori e se eletti decadono, a meno che rimuovano la causa di decadenza entro sette giorni dalla proclamazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 8, numero 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nonché i componenti del Parlamento europeo, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, nonché coloro che sono sindaci, vicesindaci e assessori di altro comune o consiglieri dello stesso comune.

Art. 10.

1. Al sindaco, al vicesindaco e agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di carica a norma di legge e un'indennità speciale deliberata a maggioranza assoluta dei membri assegnati nella prima seduta del consiglio comunale appena dopo l'elezione del proprio presidente e prima di poter passare a trattare qualsiasi altro oggetto.

2. L'indennità speciale non può essere inferiore alla metà e superiore al doppio della indennità prevista dalla legge in via generale per i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione equivalente. In caso di assenza di criteri di legge si raddoppia l'indennità di carica prevista per il comune con popolazione immediatamente inferiore ai 300.000 abitanti.

3. L'indennità complessiva costituita dalla somma dell'indennità ordinaria e speciale è raddoppiata per coloro che svolgono esclusivamente compiti connessi con il mandato elettivo collocandosi in aspettativa non retribuita o sospendendo l'iscrizione in albi di ordini e collegi professionali.

Art. 11.

1. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta durano in carica cinque anni e comun-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

que per un periodo non inferiore a millecinquecento giorni, salvo il caso di elezioni anticipate. Il quinquennio decorre dalla data di elezione del consiglio comunale.

2. Il consiglio comunale esercita le sue funzioni fino al trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il suo rinnovo.

3. Il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Art. 12.

1. La qualità di sindaco, di membro della giunta e di consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti o delle incapacità contemplati dalla legge.

2. La perdita della qualità e la nullità dell'elezione deve essere accertata con la forma e la procedura previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 13.

1. Le attribuzioni ed il funzionamento dei consigli comunali, della giunta e del sindaco sono quelli previsti dalle leggi vigenti sull'ordinamento delle autonomie locali per quanto non espressamente regolato dalla presente legge.

TITOLO II

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 14.

1. Nei comuni capoluoghi di regione con popolazione superiore ai 300.000 abitanti l'elezione del sindaco e della giunta avviene in base a liste contrapposte senza voto di preferenza.

2. Il capolista è il candidato alla nomina a sindaco ed in ordine seguono il vicesindaco e gli altri assessori per il numero totale assegnato al comune.

3. Nel caso che nessuna lista raggiunga il *quorum* previsto dall'articolo 24, comma 4, per l'elezione diretta al primo turno, si procederà ad un secondo turno di elezioni la terza domenica successiva.

4. Al secondo turno di votazioni sono ammesse soltanto le liste che al primo turno avranno conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

5. Le liste che hanno superato la clausola di sbarramento si possono coalizzare e presentarsi con una diversa composizione, risultante dalla integrazione dei candidati delle liste, al secondo turno.

6. In ogni caso il capolista deve essere uno dei capolista del primo turno.

7. Non sono ammesse nuove candidature tra il primo e il secondo turno.

8. Le liste possono contenere un numero di candidati superiore ai posti da ricoprire.

9. I candidati non nominati subentrano in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca del sindaco, del vicesindaco e degli assessori, nell'ordine di lista.

CAPO II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 15.

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate nei termini previsti dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1508, e successive modificazioni.

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scritta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

3. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati della comunità europea - e di tutti quegli Stati che riconoscono il diritto di voto ai cittadini italiani per gli organi locali di autogoverno - ai quali con legge della Repubblica sia stato riconosciuto l'elettorato attivo.

4. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 3, è necessario risiedere nel comune ininterrottamente da almeno cinque anni.

CAPO III

DELL'ELETTORATO PASSIVO

Art. 16.

1. Sono eleggibili a sindaco, vicesindaco e assessore i cittadini italiani e gli stranieri equiparati ai sensi dell'articolo 15.

2. Gli interessati devono fare atto di candidatura nel periodo compreso tra un anno e sei mesi prima della data prevista per la elezione.

3. Gli atti di candidatura sono ricevuti dal comune e devono contenere le generalità del candidato, la sua dichiarazione di candidatura e la presentazione del candidato da parte di non meno di 10 e di non più di 20 elettori del comune. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate ai sensi di legge e contenute in un unico foglio.

4. È facoltà del candidato di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risultino i titoli di studio, le condanne penali riportate, i carichi pendenti, i redditi dichiarati nei tre anni precedenti la presentazione di candidatura, il partito politico di appartenenza. È altresì facoltà del candidato di fornire, sul suo onore, ulteriori notizie biografiche e professionali non eccedenti quattro facciate di foglio uso bollo.

CAPO IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE
PREPARATORIO

Art. 17.

1. Per quanto qui non espressamente previsto si applica il capo quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Sono predisposte due schede distinte, una per l'elezione del consiglio comunale e l'altra per l'elezione del sindaco e della giunta.

Art. 18.

1. Le candidature per il sindaco e la giunta debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai posti da eleggere aumentati di tre unità e non superiore al numero di posti aumentato della metà arrotondata per eccesso.

2. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità: da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori per comune con più di un milione di abitanti; da almeno 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; da almeno 250 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 300.000 abitanti.

3. La lista dei candidati con le loro accettazioni, nonché le firme dei primi dieci elettori presentatori, devono essere contenute in un unico foglio.

4. Due fra i primi dieci elettori presentatori sono autorizzati a depositare la lista presso gli uffici competenti.

5. Nella presentazione ufficiale delle liste saranno indicati in calce ad ogni lista i nominativi e le generalità dei primi dieci elettori presentatori.

6. Alle elezioni regolate dalla presente legge non si applica l'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, con legge 14 maggio 1976, n. 240.

CAPO V

DELLA VOTAZIONE

Art. 19.

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applica il capo quinto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, eccetto i riferimenti alla votazione da tenersi il lunedì.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 20.

1. Il voto di lista si esprime unicamente tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescritta o sul rettangolo che lo contiene.

2. Le eventuali cancellature di nominativi di candidati si danno per non apposte e non comportano nullità della espressione del voto.

CAPO VI

DELLO SCRUTINIO E DELLA
PROCLAMAZIONE

Art. 21.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica il capo sesto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 22.

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati nell'ordine di lista, purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti, e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Art. 23.

1. Lo spoglio dei voti per l'elezione del sindaco e della giunta municipale segue, senza interruzione, quello per l'elezione del consiglio comunale.

2. Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente del seggio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista e la passa infine ad un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale contrassegno.

3. Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero ragionato successivamente da ciascuna lista.

4. I verbali delle operazioni di voto debbono essere trasmessi immediatamente all'ufficio centrale elettorale a cura e sotto la responsabilità del presidente del seggio.

Art. 24.

1. L'ufficio centrale dopo la proclamazione delle elezioni del consiglio comunale esamina senza indugio i verbali delle votazioni per l'elezione del sindaco e della giunta senza poterne modificare i risultati, salvo quanto previsto per le contestazioni risolvibili dall'ufficio.

2. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista.

3. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

4. Il *quorum* per la proclamazione della lista vincitrice è costituito dalla maggioranza assoluta delle somme delle cifre elettorali delle liste che hanno riportato una percentuale pari almeno al 5 per cento dei voti validi espressi, sempre che la lista abbia conseguito almeno il voto del 25 per cento degli aventi diritto e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali.

5. Il sindaco, il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono proclamati nell'ordine di lista.

Art. 25.

1. Il capolista è proclamato sindaco.

2. Il secondo di lista è proclamato vicesindaco.

3. I primi candidati, pari al numero dei posti da eleggere, non possono essere sostituiti dai candidati supplenti salvo il caso di rinuncia, dimissioni, decadenza o in seguito a nullità dell'elezione.

Art. 26.

1. La prima riunione della giunta sarà convocata di diritto alle ore 16 del primo giorno successivo al giuramento del sindaco e comunque alla stessa ora del settimo giorno successivo alla proclamazione dell'elezione del sindaco e della giunta da parte dell'ufficio centrale.

2. Il sindaco prima che la giunta possa discutere ogni altro argomento conferisce le deleghe per l'assolvimento delle sue competenze quale capo dell'amministrazione e quale ufficiale di governo al vicesindaco e agli altri assessori.

3. I compiti delegati non possono essere rifiutati e una volta accettati debbono essere svolti, salvo il caso di dimissioni, di sospensione temporanea dell'incarico o di proposizioni di mozione di sfiducia al sindaco o alla giunta, alla quale il delegato abbia dato adesione.

4. Il sindaco può in ogni momento per iscritto revocare o modificare i compiti delegati e, comunque, senza formalità alcuna compiere tutti gli atti connessi o conseguenti ai compiti delegati con il solo onere di darne comunicazione al delegato.

5. Il contenuto e la durata delle deleghe deve essere partecipata per iscritto al presidente della giunta regionale, al prefetto e al presidente del competente organo di controllo.

CAPO VII

DEL SECONDO TURNO

Art. 27.

1. Qualora nessuna lista abbia raggiunto il *quorum* di cui all'articolo 24, comma 4, si procederà ad un secondo turno di elezioni da tenersi nel giorno previsto dall'articolo 14, comma 3.

2. A tale turno possono partecipare unicamente le liste che saranno depositate a cura dei loro capolista entro le ore 12 della prima domenica successiva al primo turno.

3. Nel caso di ripresentazione di lista nella esatta composizione del primo turno non occorre alcuna formalità, in ogni altro caso vi deve essere l'accettazione con firma autentica dei componenti la lista in calce alla stessa.

4. Le liste di coalizione di cui all'articolo 28 sono depositate dal capolista.

Art. 28.

1. I capilista delle liste, che hanno superato il 5 per cento dei voti validi espressi al primo turno, possono presentare liste integrate di coalizione.

2. Spetta ai capilista decidere se presentare una lista integrata di coalizione. La decisione è fatta constare in verbale redatto in tanti esemplari quante sono le liste coalizzate più uno, sottoscritti dai capilista o da chi li sostituisce ai sensi del comma 10. Un esemplare è depositato senza indugio a cura del capolista più diligente presso la commissione elettorale mandamentale. È vietato a chi abbia sottoscritto un accordo di coalizione di partecipare ad altri accordi o presentarsi con lista propria pena la nullità delle candidature multiple proposte nelle liste.

3. Deciso il capolista, candidato a sindaco, si ripartisce il numero degli altri candidati secondo i criteri definiti nei commi successivi.

4. La ripartizione dei candidati avviene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista nel primo turno rispetto alla somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate. Nella lista di coalizione, fatte salve le disposizioni particolari per la testa di lista, i candidati entrano nell'ordine determinato ai sensi del comma 5, e nella successione prevista nelle rispettive liste di origine.

5. Per determinare il numero dei candidati che compete a ciascuna delle liste coalizzate si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei candidati e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi

nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Ogni lista coalizzata ha diritto ad almeno un posto nella testa della lista per il secondo turno anche in deroga all'ordine determinato ai sensi del comma 5. Un candidato designato per il secondo turno può rinunciare ad entrare nella lista di coalizione; le rinunce operano a favore del collocato al posto successivo, indipendentemente dalla appartenenza alla stessa lista di origine, e così di seguito.

7. Nessuna lista che non abbia conseguito la maggioranza assoluta della somma delle cifre elettorali delle liste coalizzate al primo turno può disporre della maggioranza assoluta dei candidati compresi nell'ordine di lista pari al numero dei posti da eleggere.

8. La lista che ha riportato la più alta cifra elettorale ha diritto al candidato al posto di vicesindaco, sempre che non abbia il capolista della lista di coalizione, in tal caso il diritto di designazione del candidato a vicesindaco spetta alla lista che ha riportato la seconda migliore cifra elettorale.

9. La testa di lista è formata dal capolista, candidato a sindaco, dal secondo di lista, candidato a vicesindaco e da un numero di candidati rappresentanti le liste coalizzate che non hanno espresso i primi due candidati. Negli altri casi l'ordine della testa di lista a partire dal terzo posto è determinato ai sensi del comma 5.

10. Un capolista di lista presentata al primo turno può rinunciare al posto di capolista a favore del candidato immediatamente successivo nell'ordine di lista che non abbia rinunciato a presentarsi per il secondo turno.

Art. 29.

1. Può essere candidato al secondo turno soltanto chi sia stato candidato in una lista presentata al primo turno, che abbia conseguito almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.

2. Soltanto nel caso che i candidati che accettano di presentarsi al secondo turno in liste di coalizioni non siano pari almeno al

numero minimo previsto dall'articolo 18, i capilista possono proporre candidati compresi nelle liste il cui capolista abbia depositato entro quarantotto ore dalla pubblicazione dei risultati del primo turno la rinuncia a concorrere al secondo turno.

Art. 30.

1. Non può essere candidato al secondo turno chi sia stato eletto nel consiglio comunale a meno che abbia rinunciato alla elezione prima della presentazione della lista per il secondo turno.

Art. 31.

1. Al secondo turno sono proclamati eletti i sindaci pari al numero dei complessivi posti da ricoprire (sindaco, vicesindaco e assessori effettivi), compresi nella lista che ha conseguito il maggior numero dei voti validi espressi, purchè abbia partecipato alla elezione almeno il 50 per cento degli iscritti nelle liste elettorali. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* dei votanti il sindaco e la giunta sono eletti secondo le norme in vigore per gli altri comuni.

2. Non sono ammesse cancellature dei nominativi dei candidati e, se effettuate, si danno come non apposte e non comportano la nullità della espressione del voto.

TITOLO III

CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

REVOCA DEL SINDACO

Art. 32.

1. Il consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza della giunta può, con deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati, revocare il sindaco.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La revoca deve essere preceduta dalla notifica al sindaco da parte della metà della giunta o dei consiglieri dei motivi politici amministrativi, che giustificano la revoca, almeno quindici giorni prima della sessione del consiglio in cui sarà discussa la revoca.

3. Il sindaco ha diritto di prendere la parola per primo nella sessione in cui si discute la sua revoca.

4. La revoca deve essere al primo punto dell'ordine del giorno e non può essere posposta o rinviata. In caso contrario decade di diritto dall'ordine del giorno e non può essere riproposta prima di novanta giorni.

5. Se la revoca è posta all'ordine del giorno per due volte e non viene deliberata il sindaco può sciogliere il consiglio comunale e chiedere l'indizione di nuove elezioni, che devono essere effettuate entro novanta giorni dallo scioglimento del consiglio.

6. Se la revoca è deliberata subentra nella funzione di sindaco il vicesindaco fino alla scadenza del mandato e la giunta è integrata dal primo candidato supplente.

CAPO II

REVOCA DELLA GIUNTA

Art. 33.

1. Al di fuori del caso previsto dall'articolo 32, il consiglio comunale può deliberare la revoca dell'intera giunta municipale, su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

2. La relativa deliberazione non può essere assunta prima di quindici giorni dalla data di notifica al sindaco e ai singoli componenti della giunta della proposta di revoca da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio comunale su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. La proposta di revoca non ha effetto e non può essere discussa se contestualmente non viene indicata una nuova composizione della giunta municipale, vicesindaco compreso.

4. Possono essere designati a componenti della nuova giunta soltanto candidati al primo o secondo turno per l'elezione del sindaco e

della giunta e che abbiano accettato la candidatura per iscritto prima della votazione della revoca della giunta in carica.

5. I componenti della giunta in carica che abbiano accettato di far parte della nuova proposta di giunta decadono di diritto nel caso che la revoca non sia deliberata dal consiglio comunale e sono sostituiti dai candidati supplenti nell'ordine di lista.

6. Nel caso in cui i candidati supplenti non accettino o siano in numero insufficiente sono sostituiti dal sindaco con persone scelte tra i candidati alle elezioni per il sindaco e la giunta. In mancanza di tali candidati o in caso di mancata accettazione il sindaco può nominare cittadini elettori in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Art. 34.

1. Il sindaco, in caso di revoca della giunta, decade di diritto se la revoca è disposta con il voto favorevole dei tre quinti dei consiglieri assegnati. In tal caso il consiglio comunale provvede alla elezione del sindaco con la maggioranza prevista dall'articolo 33, comma 1.

2. Se dopo tre votazioni consecutive nessun candidato riporta la maggioranza prescritta, assume le funzioni di sindaco il vicesindaco designato con la deliberazione di revoca.

3. Nel caso che la revoca non raggiunga il *quorum* previsto dal comma 1, il sindaco, se non gradisce la nuova composizione della giunta, si può dimettere ovvero sciogliere il consiglio e chiedere l'indizione di nuove elezioni.

CAPO III

REVOCA DEGLI ASSESSORI

Art. 35.

1. La revoca di un singolo assessore è deliberata a maggioranza semplice se è proposta dal sindaco o a maggioranza assoluta se è proposta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta deve illustrare i motivi.

2. La proposta è inserita all'ordine del giorno della prima sessione del consiglio comunale successiva alla notifica all'interessato della proposta di revoca e comunque non prima di una settimana dalla notifica.

3. Nel caso in cui la revoca sia deliberata il sindaco provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste dall'articolo 33, commi 5 e 6.

TITOLO IV

DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 36.

1. Ogni lista ed ogni candidato devono costituire con atto e data certa un comitato elettorale di sostegno.

2. Possono far parte dei comitati di sostegno persone fisiche e giuridiche, anche in rappresentanza di associazioni o enti riconosciuti o comunque costituiti con atto e data certa.

Art. 37.

1. Tutta la propaganda elettorale con qualunque mezzo effettuata o da chiunque proposta, ad eccezione del personale volontario che presta attività senza rimborso di spese, deve essere fatturata.

2. L'obbligo di fatturazione incombe a chiunque, persona fisica o giuridica, anche se esentata a norma di legge a tenere libri e scritture contabili, in tal caso terrà un apposito registro esclusivamente per annotare le fatture emesse e i pagamenti ricevuti per propaganda elettorale.

3. Le prestazioni effettuate ai fini di propaganda elettorale sono esenti da IVA.

4. La mancata emissione di fattura, oltre che le penalità previste per omessa fatturazione prevista per lo specifico bene o servizio, prevede un'ammenda fino a 2 milioni per ogni singolo episodio e fino a cinque infrazioni. In caso di infrazioni superiori a cinque è prevista la reclusione fino a sei mesi.

Art. 38.

1. Le prestazioni per propaganda elettorale devono essere fatturate esclusivamente ai candidati, ai loro familiari maggiorenni e conviventi, ai partiti politici ed ai componenti dei comitati elettorali di sostegno di cui all'articolo 36, comma 1.

2. I nominativi e la qualifica dei componenti di un comitato di sostegno di un candidato o di una lista devono essere registrati in un pubblico registro elettorale depositato presso il comune entro una settimana dalla presentazione della lista.

3. È fatto divieto, pena l'esclusione di diritto ed una ammenda fino a 2 milioni, di far parte di comitati di sostegno di candidati appartenenti a liste diverse. Si può contemporaneamente far parte di un comitato di sostegno di lista e di uno o più candidati della stessa lista.

4. L'adesione ad un comitato di sostegno di lista o di candidato non è vincolante in caso di secondo turno con liste di coalizione.

5. Non si possono utilizzare i nomi dei componenti dei comitati di sostegno di lista e dei candidati, allo stesso modo degli elettori presentatori di una lista o di un candidato, che hanno fatto conoscere il loro dissenso della presentazione di liste di coalizione mediante comunicazione al capolista della lista di coalizione.

Art. 39.

1. Tutti i mezzi di comunicazione e informazione devono garantire parità di accesso alle liste ed ai candidati e ai partiti politici, salvo che siano organi ufficiali di un partito politico o di associazione o categoria, che faccia parte con proprio rappresentante di un comitato di sostegno di lista o di candidato.

2. Ogni mezzo di comunicazione e di informazione ha la facoltà di dichiarare prima che scada il termine di presentazione delle liste che non accetterà propaganda elettorale. Non costituisce propaganda elettorale la semplice segnalazione di attività di lista, partiti politici e candidati.

3. I legali rappresentanti dei mezzi di comunicazione e di informazione, i loro dipendenti o chiunque abbia accesso a tali mezzi che accetti per sè o per altri ogni promessa di una qualsiasi utilità da parte di liste, partiti politici o singoli candidati o da componenti dei rispettivi comitati di sostegno per svolgere propaganda elettorale, anche indiretta, è condannato alla reclusione fino a sei mesi.

4. Alla stessa pena soggiace il candidato che promette una qualsiasi utilità per ottenere voti. Se il colpevole è un candidato che risulti eletto la condanna definitiva comporta la perdita dei diritti politici, senza possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena accessoria.

Art. 40.

1. Le tariffe per la pubblicità elettorale, radiofonica o televisiva o per proiezione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono essere di pubblico dominio e non possono essere superiori a quelle di norma praticate per la pubblicità commerciale al netto di IVA.

2. La propaganda e l'informazione elettorale possono essere rifiutate unicamente con motivazioni attinenti alla violazione della legge penale e al buon gusto.

3. I mezzi di comunicazione e informazione sono obbligati alla fine della campagna elettorale a presentare e pubblicare il rendiconto degli introiti per la pubblicità elettorale con specificazione delle spese sostenute dai candidati proclamati eletti e dalle liste. La mancata o infedele pubblicazione del rendiconto comporta una sanzione amministrativa pari all'importo degli introiti non rendicontati.

Art. 41.

1. Ogni lista per ogni turno di elezioni non può spendere più di 500 milioni.

2. Ogni candidato per ogni turno di elezioni non può spendere più di 50 milioni.

3. Alla formazione del tetto di spesa per i candidati concorrono tutte le spese sostenute

dai candidati, dai loro familiari conviventi e dai componenti dei comitati di sostegno.

4. Alla formazione del tetto di spesa per le liste concorrono tutte le spese sostenute dal capolista e dai componenti del comitato di sostegno, compresi i partiti politici che ne facciano parte.

5. La violazione del tetto di spesa, se non costituisce reato, comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della eccedenza fino a 10 milioni, al triplo da 10 a 20, al quadruplo da 20 a 30, al quintuplo da 30 a 50. Oltre i 50 milioni si applica la reclusione fino a sei mesi e l'ammenda fino a 2 milioni. La definitiva condanna penale comporta la decadenza d'ufficio del candidato per cui si è superato il tetto di spesa.

6. Se il colpevole è il sindaco in carica la condanna penale definitiva comporta la decadenza del sindaco e della giunta. In tal caso il sindaco e la nuova giunta sono eletti con la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 33, comma 1. Se tale maggioranza non è raggiunta entro tre votazioni consecutive, da tenersi con un intervallo tra l'una e l'altra non superiore a cinque giorni, si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Il consiglio comunale è convocato dal presidente entro quindici giorni dalla comunicazione a cura del prefetto della sentenza definitiva di condanna. In difetto provvede senza indugio il prefetto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

1. L'ufficio centrale, d'ufficio o su ricorso degli interessati e prima della proclamazione dei risultati, rettifica gli errori materiali di conteggio contenuti nei verbali dei singoli seggi.

2. Provvede altresì, redigendo nuovo verbale di scrutinio, ad esaminare i ricorsi circostanziati e risultanti da dichiarazioni e verbali dei seggi relativi alle schede nulle o erroneamente attribuite, sempre che la correzione dell'errore sia a priori rilevante per proclamare la lista vincitrice al primo turno o per

determinare quali liste hanno raggiunto il *quorum* per partecipare al secondo turno. La proclamazione dell'ufficio deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla riscossione dell'ultimo verbale nazionale.

3. Contro le decisioni dell'ufficio centrale si ricorre alla commissione elettorale mandamentale che decide in via d'urgenza e comunque con decisione resa nota almeno trentasei ore prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per il secondo turno.

4. Contro le decisioni della commissione elettorale mandamentale si ricorre all'organo giurisdizionale competente per le operazioni di voto.

Art. 43.

1. Il consiglio comunale dei comuni nei quali il sindaco e la giunta sono eletti ai sensi della presente legge, può prevedere un apposito regolamento per la designazione dei candidati da parte degli elettori e il loro carattere consultivo o vincolante.

2. La consultazione dei cittadini è effettuata a cura e spese del comune in un'unica giornata e deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature individuali previsto dall'articolo 16, comma 2.

3. Essa può essere chiesta da un numero di candidati triplo rispetto ai posti da eleggere. La richiesta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini elettori pari almeno al numero minimo previsto per la presentazione di una lista o da un gruppo consiliare già rappresentato in consiglio comunale o da uno o più partiti politici.

4. Chi chiede la consultazione degli elettori deve specificare se alla consultazione possono partecipare tutti gli iscritti alle liste elettorali ovvero gli iscritti a determinati partiti. In tale ultimo caso deve essere fornita la lista degli aventi diritto al voto elettori del comune. È fatto divieto ai partiti politici di discriminare i propri iscritti ovvero di introdurre nominativi di iscritti in violazione ai propri statuti o regole di tesseramento, a pena di dover rifondere tutte le spese sostenute dal comune per la consultazione dei cittadini e della invalidazio-

ne degli effetti della consultazione sulla composizione delle liste. Ai ricorsi relativi si applicano le disposizioni per le operazioni elettorali e la competenza del TAR è esclusiva anche nella determinazione dell'ammontare delle spese da rifondere.

5. Alla consultazione dei cittadini si applicano gli stessi tetti di spesa, ridotti alla metà, previsti per le elezioni del sindaco e della giunta.

Art. 44.

1. Il contrassegno delle liste per il primo turno è rappresentato da un numero e da un simbolo.

2. Il numero è attribuito secondo sorteggio tra tutte le liste presentate ed ammesse nel termine di legge previsto.

3. Il simbolo è quello depositato, insieme con la lista, dal presentatore della stessa ed è costituito da un segno grafico e una sigla o denominazione.

4. Quando più partiti politici presenti in Parlamento sostengono una stessa lista in luogo di un unico simbolo si possono indicare più segni grafici e sigle o denominazioni corrispondenti a quelli dei partiti coalizzati.

5. Il contrassegno delle liste per il secondo turno è rappresentato da una lettera e da un simbolo.

6. La lettera è attribuita secondo l'ordine di presentazione delle liste per il secondo turno.

7. La lista con composizione invariata mantiene lo stesso simbolo.

8. Le liste di coalizione possono adottare il simbolo di una di loro ovvero presentarne uno nuovo contenente i simboli delle liste coalizzate.

Art. 45.

1. In occasione della prima elezione del sindaco e della giunta ai sensi della presente legge le liste dei candidati, fermo il numero dei cittadini elettori presentatori, possono essere composte in deroga all'articolo 16, commi 2 e 3.

2. È facoltà dei candidati di allegare quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, contestualmente all'accettazione della candidatura.

Art. 46.

1. Nei comuni nei quali si applica la presente legge è facoltà del consiglio comunale di deliberare il contestuale rinnovo degli organi esecutivi del decentramento previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 278, con le stesse modalità previste per l'elezione del sindaco e della giunta.

2. In tal caso il numero dei componenti l'esecutivo del consiglio di circoscrizione deve essere prestabilito e comunque non essere superiore ad un quinto per eccesso dei componenti del consiglio di circoscrizione.

Art. 47.

1. Ogni comune, capoluogo di provincia, indipendentemente dalla sua popolazione, o con popolazione superiore a 100.000 abitanti, può decidere di eleggere i propri organi secondo la presente legge.

2. La decisione è assunta dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati o in seguito a *referendum* cittadino su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali o di un numero di elettori pari al 10 per cento degli iscritti alle liste elettorali e comunque non inferiore a 3.000.

3. In tale caso il numero dei consiglieri comunali è fissato in 20 ed i componenti della giunta municipale in 6 oltre che il sindaco.

4. Si applica l'articolo 10 della presente legge.

Art. 48.

1. I presidenti e i commissari delle aziende speciali dei comuni, nei quali si applica la presente legge, nonché i componenti dei

consigli di amministrazione delle società di capitali di nomina diretta devono essere rinnovati, se scaduti, entro tre mesi dal rinnovo del consiglio comunale e comunque entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico.

2. La nomina è di competenza della giunta ed è ratificata dal consiglio comunale; la ratifica può essere negata su deliberazione motivata, che raccolga i voti di almeno la metà dei membri assegnati.

3. La nomina è nulla, e il nominato deve essere sostituito, se non è preceduta dall'accettazione e dalla contestuale presentazione di un *curriculum* tecnico e professionale del cittadino. Le notizie sono fornite dal candidato sul proprio onore.

4. In caso di infruttuoso decorso del termine previsto dal comma 1 e di mancata sostituzione ai sensi del comma 3, nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione di nullità provvede, entro quindici giorni dalla scadenza dei predetti termini, il consiglio comunale sulla proposta di una terna per ogni posto da ricoprire. La terna è formata dal presidente o dall'ufficio di presidenza del consiglio comunale.

5. Qualora sia convocato il consiglio comunale per la deliberazione ai sensi del comma 4, è inibito alla giunta di procedere alle nomine già di sua competenza a pena di nullità di diritto delle relative deliberazioni.

6. In caso di inerzia del consiglio comunale provvede d'ufficio in via sostitutiva l'organo regionale di controllo entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al consiglio comunale.

7. Se l'organo regionale di controllo non provvede decide per esso il presidente della provincia o in suo difetto il prefetto.

Art. 49.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un regolamento per la sua attuazione.

2. Il rinnovo dei consigli comunali interessati avviene secondo la presente legge indipendentemente dall'adozione del regolamento.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<p style="text-align: center;">Art. 50.</p> <p>1. La presente legge si applica altresì per l'elezione degli organi esecutivi delle istituzioni di aree metropolitane.</p>	<p>sindaco e della giunta non si applicano i termini previsti dall'articolo 16, comma 2, per la presentazione delle candidature.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 51.</p> <p>1. Lo scioglimento anticipato del consiglio comunale comporta il rinnovo del sindaco e della giunta con elezioni da tenersi nello stesso giorno fissato per il rinnovo del consiglio comunale. In caso di rinnovo anticipato del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52.</p> <p>1. Tutte le disposizioni delle leggi applicabili alle autonomie locali non compatibili con la presente legge debbono essere interpretate secondo la <i>ratio</i> e lo spirito della presente legge e cioè assicurare organi di governo degli enti locali stabili e dotati dei più ampi poteri e garantire l'insostituibile posizione di controllo del consiglio comunale e l'esercizio pieno delle sue competenze esclusive.</p>

DISEGNO DI LEGGE N. 1557

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOBBIO ED ALTRI

TITOLO I

FONTI

Art. 1.

(Ordinamento)

1. L'ordinamento locale è disciplinato, in attuazione della Costituzione, dalla presente legge e dalle altre leggi cui questa rinvia, nonchè dagli statuti e dai regolamenti locali.

2. In deroga all'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, le disposizioni della presente legge possono essere abrogate solo da leggi generali adottate dal Parlamento sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

3. Nelle materie attribuite agli enti locali il potere regolamentare spetta esclusivamente a questi, fatte salve le procedure per la stipulazione degli accordi collettivi nel pubblico impiego.

Art. 2.

(Principi dell'attività degli enti locali)

1. Nell'esercizio dei propri poteri l'ente locale può stipulare accordi con il titolare di diritti o interessi per regolare quanto non sia determinato dalla legge, dai regolamenti, dai piani e programmi o da altre norme imperative. L'atto per promuovere l'accordo, di iniziativa dell'ente o di altri soggetti, è redatto in forma scritta, è reso pubblico nelle forme previste dallo statuto ed è notificato alle parti interessate. L'atto finale dell'accordo menziona l'assenso o comunque la posizione singolarmente assunta da ogni parte interessata. L'accordo stipulato fuori da tali limiti è nullo.

2. Nelle proprie attività di prestazione l'ente locale può avvalersi di ogni strumento che sia consentito alla generalità dei soggetti del diritto comune salva ogni speciale previsione relativa all'esercizio dei servizi, alla gestione dei beni e alla realizzazione di opere. L'ente sceglie previamente, con atto motivato, gli strumenti della propria azione.

3. La concessione di contributi, sussidi, incentivi e in generale l'assegnazione di benefici a singoli o ad enti è disposta secondo piani di ripartizione deliberati sulla base di criteri previamente definiti dai rispettivi consigli.

4. L'azione amministrativa è informata al principio dell'affidamento.

TITOLO II

FUNZIONI

Art. 3.

(Funzioni dei comuni e delle province)

1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge statale o regionale e quelle loro delegate. I comuni possono altresì svolgere compiti che non siano attribuiti o delegati ad altri enti pubblici, purchè non limitino diritti o interessi dei cittadini.

2. Le province attuano gli atti di programmazione della regione mediante piani provinciali, vincolanti per i comuni e gli altri enti locali nei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.

Art. 4.

(Ordinanze)

1. Nelle materie di competenza comunale il sindaco emana ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati previamente predisposti appositi piani o programmi per l'emergenza, l'ordinanza si atterra agli stessi, motivando le specifiche difformità.

Art. 5.

(*Deleghe regionali e regolamenti d'autonomia*)

1. Le regioni conferiscono deleghe, oltre che coi procedimenti dei rispettivi statuti, mediante l'approvazione di regolamenti di autonomia adottati dai comuni e dalle province anche in deroga alla legislazione regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono inviati al consiglio regionale ed entrano in vigore dopo un anno, salvo che, prima di tale termine, il consiglio dia o neghi l'approvazione ovvero adotti una legge che disponga sulla delega nelle materie oggetto del regolamento stesso.

3. Le leggi di delega o di sub-delega di funzioni amministrative prevedono la copertura delle relative spese e si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) la delega e la sub-delega riguardano di norma le generalità delle funzioni regionali in un medesimo settore organico di materie; la legge regionale determina tassativamente i poteri che restano della regione;

b) le delega e la sub-delega si informano ai criteri della omogeneità o completezza delle funzioni delegate; le regioni non possono delegare o sub-delegare, senza consenso degli enti interessati, atti di proposta, pareri, altri atti di iniziativa o di istruzione dei procedimenti regionali, nonchè riservarsi il potere di approvazione di atti adottati dagli enti locali, se non nei casi in cui la legislazione statale espressamente lo consenta; il divieto non riguarda le ipotesi di avvalimento degli uffici ai sensi dell'articolo 118, terzo comma della Costituzione;

c) le regioni conferiscono di norma la delega o la sub-delega alla generalità degli enti locali dello stesso tipo; in via di eccezione, allorchè lo impongano la natura delle funzioni delegate ovvero imprescindibili esigenze inerenti alle modalità del loro esercizio, la delega o la sub-delega può essere conferita solo a taluni degli enti di un medesimo tipo o contemporaneamente ad enti di tipo diverso.

TITOLO III

STATUTI

Art. 6.

(*Autonomia statutaria*)

1. L'ordinamento del comune e della provincia è stabilito dallo statuto con l'osservanza delle norme della presente legge.

2. In particolare, lo statuto disciplina la partecipazione dei cittadini, nonchè i sistemi di nomina, le competenze, i rapporti fra gli organi.

3. Lo statuto prevede la costituzione di una commissione di garanzia con il compito di vigilare sullo svolgimento delle procedure contrattuali, sull'esecuzione dei contratti, nonchè sui modi di utilizzazione dei beni degli enti, ponendo in essere altresì le modalità idonee a rendere conoscibili da parte dei cittadini i modi di utilizzazione di tali beni.

4. Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio a maggioranza dei voti, nel rispetto della decisione sul sistema di governo, di cui ai successivi articoli 9 e 10, assunta mediante *referendum*.

5. Trascorsi sette anni da tale *referendum*, questo è rinnovato quando ne facciano richiesta o 1/10 degli iscritti nelle liste elettorali o 60.000 elettori. Il consiglio è sciolto quando, entro un anno dalla proclamazione del risultato del *referendum*, non abbia provveduto ad approvare lo statuto o le modificazioni conseguenti.

6. Lo statuto e i regolamenti del comune e della provincia e degli altri enti locali sono pubblicati ed entrano in vigore secondo quanto previsto per le leggi regionali.

Art. 7.

(*Circoscrizioni*)

1. Gli statuti dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti o comunque risultanti dalla fusione dei comuni preesistenti

possono prevedere l'articolazione del territorio comunale in circoscrizioni.

2. Gli statuti possono altresì costituire in circoscrizioni le frazioni separate dal capoluogo nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

3. Gli statuti dettano le norme per la costituzione delle circoscrizioni, l'attribuzione e le modalità di esercizio di funzioni deliberative, nonché il raccordo tra i bilanci delle circoscrizioni e quelli del comune.

4. La legge dello Stato disciplina l'elezione diretta del consiglio della circoscrizione.

Art. 8.

(Organi del comune)

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.

2. Nei comuni fino a 5.000 abitanti lo statuto può prevedere che organi del comune siano il consiglio e il sindaco. In tal caso il consiglio ha cinque componenti ed è eletto per tre anni con voto limitato a 4/5 dei consiglieri; non è ammessa l'elezione separata per frazioni. Il sindaco può delegare proprie competenze ai consiglieri.

3. Il consiglio è composto di:

- a) 60 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
- b) 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
- c) 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
- d) 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- e) 25 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- f) 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- g) 10 negli altri comuni;
- h) e di tutti gli eleggibili quando il loro numero sia inferiore a 30.

4. La giunta è composta dal sindaco e da:

- a) non più di 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) non più di 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) non più di 3 componenti nei comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti.

Art. 9.

(Forma di governo con elezione diretta del sindaco)

1. Nella forma di governo ad elezione diretta del sindaco, questi è eletto dal corpo elettorale a maggioranza di voti. La votazione è contestuale a quella per il rinnovo del consiglio; qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, si procede alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

2. Il consiglio elegge il proprio presidente.

3. I componenti della giunta sono nominati e revocati dal sindaco; possono essere scelti anche al di fuori del consiglio.

4. Il sindaco può sospendere le delibere del consiglio nei venti giorni successivi alla loro adozione; in tal caso le delibere hanno corso ove confermate dal consiglio a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

5. Il consiglio, a maggioranza dei 3/5 dei consiglieri assegnati, può deliberare il proprio scioglimento; in tal caso il sindaco si intende revocato.

6. Il consiglio approva lo statuto, i regolamenti, il bilancio, il conto consuntivo. Lo statuto può attribuire al consiglio la competenza per altri atti, prevedendo eventualmente, per questi, la possibilità di delega, nonché il potere della stessa di provvedere in via d'urgenza.

7. La giunta delibera collegialmente sulla proposta di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio.

8. I componenti della giunta adottano individualmente gli atti indicati dallo statuto e quelli delegati dal sindacato.

Art. 10.

(Forma di governo consiliare)

1. Nella forma di governo consiliare il sindaco è eletto dal consiglio comunale.

2. Il consiglio è convocato di diritto il terzo

mercoledì successivo alle elezioni per procedere all'elezione del sindaco.

3. È eletto il consigliere che ottiene il voto della metà più uno dei consiglieri assegnati al comune.

4. Nel corso della seduta possono essere tenute più votazioni. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, la seduta è rinviata al venerdì successivo per procedere al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto più voti.

5. Il sindaco, entro tre giorni dall'elezione, propone al consiglio l'elenco dei componenti la giunta; se questo non è approvato a maggioranza assoluta ed entro 48 ore non si provvede all'elezione a maggioranza assoluta di un nuovo sindaco, il consiglio è sciolto.

6. Il consiglio può revocare in ogni tempo il sindaco e la giunta.

7. Per la revoca lo statuto può prevedere una maggioranza qualificata.

8. Salva diversa disposizione dello statuto per il caso previsto dal comma 7, la revoca è efficace solo se nei sette giorni successivi il consiglio provveda all'elezione di un nuovo sindaco o a deliberare il proprio scioglimento.

9. Nei comuni fino a 5.000 abitanti è sindaco di diritto il candidato della lista di maggioranza che nelle elezioni per il consiglio abbia ottenuto il maggior numero di voti. In ogni caso il consiglio può revocare il sindaco secondo quanto stabilito nel comma 8.

Art. 11.

(Organi della provincia)

1. Sono organi della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

2. Il consiglio è composto di:

- a) 60 componenti nelle province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) 50 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;
- c) 40 componenti nelle province con popolazione superiore a 300.000 abitanti;
- d) 30 nelle altre province.

3. Lo statuto disciplina il numero dei componenti, che fanno parte della giunta unita-

mente al presidente, in misura non superiore a:

- a) 6 nelle province con popolazione superiore a 1.500.000 abitanti;
- b) 4 nelle province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) 2 nelle restanti province.

4. Per la scelta della forma di governo della provincia valgono, in quanto applicabili, le norme relative ai comuni.

Art. 12.

(Diritto di informazione)

1. Lo statuto assicura adeguate forme di pubblicità dell'attività comunale e provinciale.

2. Gli atti riguardanti singole persone, ivi compreso l'inserimento di dati in archivi informatici, sono comunicati d'ufficio alle stesse a cura del segretario.

3. Ogni cittadino ha diritto alla visione e al rilascio di copia degli atti dei comuni e degli altri enti locali, fatta eccezione per quelli la cui divulgazione sia pregiudizievole del diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 13.

(Referendum)

1. Un numero di elettori pari a 1/10 può esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del consiglio o per l'impiego alternativo di risorse finanziarie dell'ente ovvero per prelievo fiscale di risorse finanziarie con destinazione determinata. Qualora entro 90 giorni dal ricevimento della proposta il consiglio non la approvi senza modificazioni, essa è sottoposta a referendum. Il consiglio, entro il medesimo termine, può approvare un proprio progetto di atto, il quale è sottoposto al voto in alternativa alla proposta di iniziativa popolare.

2. Qualora l'iniziativa di cui al comma 1 sia approvata, ma non sia attuabile senza variazione del bilancio, la sua attuazione può essere rinviata dal consiglio non oltre l'esercizio successivo.

3. Lo statuto può prevedere forme di consultazione del corpo elettorale o dei cittadini

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessati da svolgersi quando non siano in corso le procedure referendarie di cui al comma 1.

4. Lo statuto stabilisce i procedimenti e le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 14.

(Controllo sociale degli utenti)

1. Gli statuti dei comuni, delle province e degli enti locali disciplinano le modalità della vigilanza degli utenti dei servizi pubblici sulla conduzione dei servizi stessi, anche se gestiti in forma indiretta.

2. Associazioni di utenti o di cittadini, individuate in base ai criteri stabiliti dallo statuto, sono consultate, a richiesta, in ordine ai programmi ed agli atti di indirizzo dell'amministrazione. Le associazioni predette sono legittimate ad impugnare gli atti per i quali siano state consultate ovvero gli atti attuativi degli stessi.

3. Gli statuti determinano i requisiti e le condizioni per la partecipazione di comitati di utenti alla vigilanza sull'andamento di servizi o attività.

4. L'accesso della generalità degli utenti ai comitati è requisito necessario per i fini indicati nel comma 3.

TITOLO IV

COLLABORAZIONI

Art. 15.

(Forme di collaborazione fra comuni)

1. Le funzioni comunali proprie e delegate sono svolte direttamente dai singoli comuni oppure, in forma associata, dalle comunità montane, dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di comuni secondo quanto stabilito dagli articoli successivi.

2. È fatta salva la disciplina speciale dei servizi municipalizzati, nonchè, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 20, la facoltà di stipulare convenzioni ed intese.

Art. 16.

*(Comunità montane
e associazioni intercomunali)*

1. La legge regionale sentiti i comuni interessati, individua gli ambiti territoriali nei quali è promosso l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali.

2. Ciascun ambito territoriale comprende integralmente più comuni contigui di una stessa provincia ed è delimitato in modo che sia adeguato per popolazione e territorio allo svolgimento delle funzioni comunali.

3. La legge regionale individua gli ambiti territoriali che comprendono territorio classificato come montano dalla legge dello Stato in modo che ciascuno di essi abbia una popolazione compresa tra i 5.000 e i 50.000 abitanti residente per almeno l'80 per cento in territorio classificato montano; in tali ambiti è costituita la comunità montana. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati fuori del territorio classificato montano può essere costituita non più di una associazione intercomunale.

4. L'associazione è costituita a richiesta dei comuni interessati; lo statuto dell'associazione deve consentire che i comuni dell'ambito territoriale vi aderiscano successivamente.

5. L'associazione è sciolta su richiesta della maggioranza dei comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione. Non è ammesso il recesso di singoli comuni.

6. Sulla determinazione e modificazione degli ambiti territoriali è indetto *referendum* consultivo quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino i 2/3 delle popolazioni interessate. Il *referendum* non può essere ripetuto nei cinque anni successivi.

Art. 17.

*(Statuto delle comunità montane
e delle associazioni intercomunali)*

1. Le comunità montane e le associazioni intercomunali adottano il rispettivo statuto ai sensi degli articoli 6 e seguenti.

2. Sono organi dell'ente: l'assemblea, il presidente e gli altri organi previsti dallo statuto.

3. Lo statuto può prevedere l'elezione diretta del presidente secondo quanto stabilito dal precedente articolo 9.

4. Fino all'entrata in vigore dei rispettivi statuti l'organizzazione è disciplinata dalla legge regionale.

Art. 18.

(Unione di comuni)

1. Più comuni contigui appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 16, possono formare un'unione a tempo determinato per il mantenimento di uffici comuni o per l'esercizio comune di una pluralità di funzioni. Ciascun comune può partecipare a una sola unione. Lo statuto dell'unione stabilisce quali funzioni continuano ad essere esercitate dai singoli comuni partecipanti.

2. Lo statuto dell'unione è deliberato, ai sensi degli articoli 6 e seguenti, d'intesa fra i consigli comunali interessati a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Lo statuto prevede la presenza di un organo assembleare, direttamente eletto o espressione dei comuni interessati.

4. Lo statuto può prevedere altresì forme di controllo e partecipazione dei singoli comuni all'attività dell'unione.

Art. 19.

(Ripartizione delle funzioni fra comuni, comunità montane, associazioni intercomunali, unioni)

1. Leggi generali statali e regionali individuano le funzioni, attribuite o delegate ai comuni, che, negli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 16, sono esercitate dalle comunità montane e dalle associazioni intercomunali. Ove l'associazione intercomunale non sia costituita o non comprenda tutti i comuni, le funzioni di cui al presente comma sono esercitate provvisoriamente dalla provincia.

2. Le funzioni comunali diverse da quelle previste dal comma 1 sono esercitate dalla comunità montana o dall'associazione intercomunale allorchè lo stabilisce il rispettivo statuto.

3. D'intesa tra gli organi deliberanti degli enti interessati, funzioni amministrative possono essere delegate dai singoli comuni all'unione, all'associazione o alla comunità montana, nonchè dalla comunità montana e dall'associazione a singoli comuni o unioni.

Art. 20.

(Convenzioni e intese)

1. I comuni, le province e le comunità montane, al fine di coordinare le proprie azioni e di collaborare per la gestione di servizi o l'effettuazione di prestazioni, stipulano tra loro convenzioni o adottano singole deliberazioni sulla base di intese nel rispetto dei seguenti principi:

a) non sono istituiti nuovi enti e non si dispone, neppure per un tempo determinato, che il coordinamento o la collaborazione siano assicurati attraverso organi deliberativi o strutture burocratiche diversi da quelli delle singole amministrazioni interessate;

b) l'attuazione o l'esecuzione degli interventi può essere affidata ad una o più delle amministrazioni interessate con le modalità disciplinate in convenzione;

c) salvo quanto esplicitamente previsto per convenzione, gli enti interessati rispondono in solido degli interventi;

d) le convenzioni sono pubblicate con le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 6.

Art. 21.

(Istituzione e fusione di comuni)

1. La legge regionale disciplina la fusione dei comuni della stessa unione, nonchè la fusione di due o più comuni contigui dello stesso ambito territoriale di cui al precedente articolo 16.

2. I comuni derivanti dalla fusione di tutti i comuni della medesima comunità montana

assumono la denominazione di comuni montani.

3. I comuni derivanti dalla fusione di tutti i comuni della medesima comunità montana o associazione intercomunale ne assumono tutte le funzioni.

4. I comuni derivanti dalla fusione ricevono i finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni prima della fusione.

5. La legge dello Stato prevede che l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione di comuni, si traduce in riduzione dell'onere fiscale gravante sulla popolazione interessata.

6. La legge dello Stato prevede la costituzione di un fondo di incentivazione regionale a favore dei comuni derivanti dalla fusione di comuni precedenti.

7. Nei comuni derivanti dalla fusione di comuni lo statuto può prevedere che il consiglio sia eletto per collegi separati corrispondenti alle circoscrizioni dei comuni precedenti. La ripartizione dei seggi fra i collegi è effettuata dalla commissione regionale di controllo di cui al successivo articolo 31.

8. Lo statuto del comune prevede le modalità, anche referendarie, con le quali la riduzione dei costi di amministrazione connessa alla fusione è impiegata per l'introduzione di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anziché per la riduzione dell'onere fiscale individuale locale.

9. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, la legge regionale non istituisce nuovi comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nè istituisce nuovi comuni quando ne conseguirebbe che altri comuni fossero ridotti al di sotto di tale limite.

TITOLO V

AREE METROPOLITANE

Art. 22.

(Governo delle aree metropolitane)

1. Le province di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino sono province metropolitane.

2. La legge regionale può dichiarare metropolitane altre province corrispondenti ad aree urbane con popolazione non inferiore a 1.000.000 di abitanti, aggregate ad un comune di almeno 400.000 abitanti, sempre che ne facciano richiesta i consigli dei comuni che rappresentino almeno due terzi della popolazione.

3. Le province metropolitane si articolano in comuni metropolitani con popolazione compresa fra i 50.000 e i 200.000 abitanti. Il limite minimo è di 25.000 abitanti per i comuni metropolitani corrispondenti a comuni preesistenti o costituiti mediante il loro accorpamento.

4. Alle province e ai comuni metropolitani si applicano in quanto compatibili le disposizioni della presente legge rispettivamente relative alle province ed ai comuni.

5. Il numero dei componenti dei consigli dei comuni metropolitani è stabilito in attuazione del precedente articolo 8 e non può essere superiore a 40.

6. Lo statuto assicura la partecipazione dei comuni metropolitani alle deliberazioni della provincia metropolitana attraverso la costituzione di un organo rappresentativo degli stessi o in altre forme.

7. Nella provincia metropolitana non si costituiscono associazioni intercomunali, nè comunità montane. Unioni di comuni e circoscrizioni possono essere costituite esclusivamente per le parti della circoscrizione provinciale che in precedenza non appartenevano al comune capoluogo.

Art. 23.

(Ripartizione delle funzioni fra province metropolitane e comuni metropolitani)

1. Le funzioni attribuite o delegate alle province e ai comuni sono esercitate rispettivamente dalle province metropolitane e dai comuni metropolitani, a meno che lo statuto della provincia metropolitana non disponga diversamente.

2. Le disposizioni dello statuto di cui al comma 1 sono adottate dal consiglio della provincia metropolitana e comunicate ai comuni, che entro trenta giorni possono opporsi

col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. L'approvazione della modifica statutaria è inefficace ove vi si opponga almeno la metà dei comuni metropolitani che rappresentino la metà della popolazione.

3. Le leggi statali e regionali possono attribuire o rispettivamente delegare alle province metropolitane o ad alcune di esse ulteriori funzioni, comprese quelle che altrove non sono attribuite o delegate ad enti locali o sono attribuite o delegate a comuni o ad altri enti locali.

4. Spettano in ogni caso alle province metropolitane le funzioni comunali in materia di pianificazione territoriale e trasporto pubblico.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

Art. 24

(Uffici amministrativi)

1. Lo statuto determina le norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici ed in particolare sulle modalità per la definizione delle unità operative e sulla preposizione dei responsabili, sulle funzioni del segretario dell'ente, sulla sostituzione dei responsabili delle unità operative stesse.

2. Il consiglio, la giunta, il sindaco o il presidente dell'ente individuano gli obiettivi dell'attività delle unità operative, nominano e revocano i responsabili di queste, adottano i programmi, vigilano sull'attuazione dei medesimi e sul buon andamento degli uffici.

3. L'attività di gestione è di competenza dei responsabili delle unità operative e degli addetti alle stesse, secondo quanto disposto dallo statuto e dai regolamenti.

4. Lo statuto determina altresì l'organo competente a disporre la revoca degli atti adottati dalle unità operative per motivi di pubblico interesse, per illegittimità o per contrasto coi programmi e con le direttive.

Art. 25.

(Controllo interno di gestione)

1. Ogni ente locale predispone e rende nota una relazione annuale con la misurazione del costo unitario di ciascuna attività e di ciascun servizio svolti nell'anno precedente.

2. La regione fornisce assistenza tecnica con l'indicazione dei criteri di rilevazione dei costi unitari per le attività e i servizi prestati.

3. La relazione è redatta sulla base dei rapporti predisposti da ciascun dirigente responsabile di unità operativa.

Art. 26.

(Impiego locale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è stabilito ai sensi della legge quadro sul pubblico impiego.

2. La nomina a qualsiasi titolo di personale non di ruolo è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale.

3. La mobilità tra enti è ammessa solo se non comporta modifiche di qualifica.

4. L'assunzione nelle qualifiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore alla licenza di scuola media inferiore avviene mediante selezione attitudinale tra il personale già in servizio nella qualifica inferiore o, in mancanza, mediante selezione attitudinale tra gli avviati dall'ufficio di collocamento.

5. L'assunzione nelle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore avviene mediante richiesta alla commissione regionale per il pubblico impiego, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

Art. 27.

(Graduatorie regionali degli idonei)

1. Per le qualifiche di cui all'articolo 26, comma 5, la regione provvede alla tenuta di graduatorie di idonei distinte per profili professionali ed eventualmente articolate per provincia.

2. L'idoneità è accertata mediante esami o corsi di formazione conclusi mediante esami.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo il punteggio conseguito nell'esame ed è efficace per cinque anni; è cancellato dall'elenco l'iscritto cessato dall'impiego entro sei mesi dalla nomina o che abbia rifiutato per più di tre volte la nomina in ruolo.

4. Con le stesse modalità sono formate le graduatorie per gli abilitati alle funzioni di segreteria o dirigenziali. Nella formazione di tali graduatorie sono valutati, in misura non superiore al 40 per cento del punteggio massimo, anche i titoli di carriera e le pubblicazioni.

Art. 28.

(Assunzioni mediante richiesta alla commissione regionale per il pubblico impiego)

1. L'ente che delibera di procedere ad assunzioni attraverso graduatorie regionali ne fa richiesta alla commissione regionale per il pubblico impiego di cui al successivo articolo 30, indicando il numero dei posti da coprire, la qualifica ed il profilo professionale.

2. La commissione, seguendo l'ordine della graduatoria, segnala all'ente un numero corrispondente di candidati idonei.

3. L'ente può riservare non più della metà dei posti che si rendano vacanti nelle diverse qualifiche a propri dipendenti in servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore che abbiano conseguito l'idoneità regionale.

Art. 29.

(Funzioni di segretario e dirigenziali)

1. La partecipazione ai concorsi pubblici per posti di segretario o di dirigente è riservata a quanti sono forniti della corrispondente idoneità regionale o prestino servizio in altro ente locale della stessa classe o di classe immediatamente inferiore quali segretari o dipendenti di qualifica corrispondente a quella messa a concorso.

2. Alle unità operative possono essere preposti unicamente dipendenti forniti della corrispondente idoneità regionale.

3. Lo statuto o il regolamento del personale può riservare non più di 1/3 dei posti di ruolo per qualifiche dirigenziali da attribuire mediante incarichi a tempo determinato, rinnovabili per non più di una volta, a candidati forniti dell'idoneità regionale.

4. Ai fini del presente articolo non opera l'inefficacia dell'iscrizione nelle graduatorie regionali di cui al precedente articolo 27, comma 3.

Art. 30.

(Commissione regionale per il pubblico impiego)

1. La regione emana, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, le disposizioni legislative necessarie per dare attuazione al disposto degli articoli 26, 27, 28 e 29.

2. La legge regionale prevede che tutte le funzioni amministrative, ivi compresa la nomina della commissione esaminatrice, facciano capo alla commissione regionale per il pubblico impiego.

3. Della commissione fanno parte componenti designati dai segretari dei comuni capoluogo di provincia, dai segretari delle province, dai provveditori agli studi e dai rettori delle università.

4. La legge regionale prevede che della commissione facciano parte esperti, in numero inferiore ai componenti di cui al comma 3, designati per metà dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e per metà dalle associazioni degli enti locali.

TITOLO VII.

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

Art. 31.

(Commissione regionale di controllo)

1. In ogni regione è istituita una commissione per il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli enti locali.

2. Sono costituite sezioni decentrate della commissione in corrispondenza con le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali.

3. La commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale è composta da:

a) tre giudici del tribunale amministrativo regionale, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal presidente del tribunale amministrativo regionale;

b) quattro referendari della Corte dei conti, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza della Corte.

4. La commissione è presieduta dal giudice del tribunale amministrativo regionale più anziano. Svolge funzioni di segretario un funzionario della ragioneria regionale, designato dalla giunta regionale.

5. I componenti titolari della commissione di controllo sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Ciascun componente dura in carica sette anni.

6. La legge regionale disciplina l'organizzazione della segreteria della commissione; alla segreteria non possono essere attribuiti compiti istruttori.

Art. 32.

(Atti soggetti a controllo)

1. Sono trasmessi alla commissione di controllo i seguenti atti:

a) il bilancio, l'assestamento e le variazioni dello stesso, ivi comprese le variazioni relative all'utilizzazione di fondi di riserva;

b) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;

c) i regolamenti;

d) le piante organiche del personale e le relative variazioni; le nomine, gli avanzamenti, il pensionamento del personale;

e) i provvedimenti che attribuiscono indennità, compensi, rimborsi, esenzioni ad amministratori, dipendenti o terzi;

f) le deliberazioni riguardanti la stipulazione di contratti a trattativa privata per importi di ammontare superiore a quello stabilito con legge regionale.

2. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 1 sono depositati entro tre giorni dalla loro adozione presso i rispettivi consigli. I consiglieri, entro i successivi sette giorni, possono chiedere il controllo da parte della commissione di cui all'articolo 31 per gli atti che essi ritengano compiuti in violazione della competenza del consiglio.

Art. 33.

(Procedimento di controllo)

1. La commissione di controllo, entro 20 giorni dal ricevimento degli atti di cui all'articolo 32, vi appone il visto o, qualora ravvisi violazioni di legge, ne dichiara l'illegittimità, indicando i motivi.

2. Gli atti soggetti a controllo non possono essere eseguiti se privi del visto della commissione.

3. La commissione, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, può chiedere esclusivamente l'esibizione di atti o documenti utili per l'esercizio del controllo; in tal caso il termine è sospeso fino al ricevimento degli atti o documenti richiesti.

Art. 34.

(Immediata esecutività)

1. Gli atti soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente esecutivi per specifiche ragioni di urgenza indicate in apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante.

2. Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi sono inviati entro i successivi tre giorni alla commissione di controllo, a pena di decadenza.

3. La dichiarazione di illegittimità degli atti immediatamente esecutivi dà luogo all'obbligo, per l'organo che ha adottato l'atto, di provvedere all'annullamento dell'atto stesso, ferme restando le responsabilità personali per i danni eventualmente derivanti all'ente o a terzi.

4. Non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi gli atti riguardanti il personale.

Art. 35.

(Controllo sostitutivo)

1. La commissione di controllo, previa fissazione di un termine per provvedere, nomina un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per legge che il comune, la provincia e l'ente locale abbiano omissso di compiere nei termini stabiliti dalla legge; ugualmente procede nel caso di mancata emissione di mandati per il pagamento di somme dovute dall'ente per legge o per altro titolo non in contestazione.

Art. 36.

(Controllo interno)

1. Il contabile del comune, della provincia, dell'ente locale vista gli atti di impegno ed i titoli di spesa dopo aver verificato l'osservanza delle norme di contabilità. In caso di rifiuto del visto, gli amministratori possono deferire la questione alla commissione di controllo, che decide a norma dell'articolo 33.

2. Il tesoriere è personalmente responsabile del pagamento di titoli di spesa privi del visto del contabile.

3. Il contabile che vista impegni o titoli di spesa eccedenti l'ammontare indicato dal bilancio ne risponde disciplinarmente, ferma restando la responsabilità amministrativa, ove ne sussistano gli estremi.

Art. 37.

(Responsabilità)

1. Gli amministratori e i dipendenti dei comuni, delle province e degli enti locali rispondono dei danni arrecati agli enti stessi, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

2. Delle responsabilità di cui al comma 1 giudica la Corte dei conti.

3. Gli amministratori, i capi servizio e i componenti della commissione di controllo che per ragioni del loro ufficio vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 2 ne fanno denuncia alla Corte dei conti. L'omissione della denuncia dà luogo a responsabilità in solido con gli autori del danno.

4. Gli amministratori che, per conseguire il pareggio, iscrivono in bilancio entrate figurative sono puniti ai sensi dell'articolo 2621 numero 1, del codice civile.

TITOLO VIII.

FINANZA

Art. 38.

(Ordinamento finanziario)

1. Le entrate dei comuni e delle province sono costituite da trasferimenti di fondi statali e regionali, anche sotto forma di compartecipazioni al gettito di tributi erariali; da tributi propri; da corrispettivi di servizio e da proventi di beni demaniali e patrimoniali; da alienazioni di beni patrimoniali, da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie o di trasferimento patrimoniale.

2. La legge statale stabilisce l'ammontare *pro capite* delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali nella misura necessaria per coprire il costo *standard* di produzione - corrispondente al costo di produzione minimo di un comune-tipo di dimensioni demografiche efficienti - delle attività che gli enti locali sono tenuti a prestare uniformemente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

3. La legge statale prevede trasferimenti aventi natura perequativa e trasferimenti modulati per tener conto del fabbisogno finanziario dipendente non dalla dimensione della popolazione, ma dalle esigenze di servizi connesse a variabili economiche, sociali e territoriali.

4. La legge statale attribuisce a comuni e province autonomia impositiva al fine di

consentire di finanziare funzioni aggiuntive o qualificare le attività esistenti, assicurando forme di controllo sulla destinazione.

5. Gli statuti delle comunità montane, delle associazioni intercomunali e delle unioni determinano le forme e i modi del finanziamento assicurato dai comuni partecipanti. Lo statuto del comune stabilisce le forme e i modi di finanziamento delle circoscrizioni.

6. L'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie non può superare il 10 per cento delle altre entrate dell'ente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Disposizione I.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e le altre disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, tranne quelle non riguardanti gli enti locali ovvero quelle implicitamente o esplicitamente richiamate dalla presente legge.

2. La giunta provinciale amministrativa è soppressa.

3. Tutti i controlli nei confronti degli enti locali diversi da quelli previsti dalla presente legge sono soppressi.

Disposizione II.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le attribuzioni in materia di ordinamenti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Disposizione III

(Funzioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge

sulle funzioni di comuni, province, comunità montane e associazioni intercomunali. In particolare, i decreti:

a) conservano agli enti le funzioni loro spettanti secondo la legislazione vigente;

b) completano il trasferimento delle funzioni di interesse esclusivamente locale nelle materie di competenza regionale.

c) sopprimono o trasferiscono, anche nelle materie estranee alla competenza regionale, tutte le funzioni per le quali non sussistano esigenze specifiche di gestione diretta da parte dello Stato o di altri enti;

d) procedono alla revisione organica della distribuzione delle funzioni tra gli enti, anche in attuazione del precedente articolo 19.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 possono demandare alla legge regionale la distribuzione di funzioni determinate fra le regioni e gli enti locali.

3. Nell'emanazione dei decreti delegati il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasferimento è disposto per settori organici indipendentemente dalla pregressa distribuzione delle competenze tra organi statali e di altri enti pubblici e riguarda funzioni tra loro complementari in modo da consentire agli enti locali un efficace governo delle comunità;

b) alle province spettano funzioni sovra-comunali di area vasta in materie determinate e, in ogni caso, in materia di urbanistica, trasporti, tutela dell'ambiente;

c) sono soppressi gli enti pubblici di cui siano trasferite a comuni, province, associazioni intercomunali e comunità montane le funzioni prevalenti; sono dettate norme per l'esercizio delle funzioni residue, anche mediante delega alle regioni; sono comunque soppressi i consorzi di bonifica montana e i consorzi dei bacini imbriferi montani;

d) in corrispondenza con il riordino delle funzioni degli enti locali è disposto il trasferimento di uffici, beni, personale e finanziamenti già propri degli enti che esercitavano le corrispondenti funzioni.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo predispone gli

schemi dei decreti delegati. I decreti sono deliberati dal Consiglio dei ministri sentito il parere delle regioni e delle associazioni degli enti locali, che deve essere reso entro tre mesi dalla richiesta, nonché il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che è reso nei tre mesi successivi.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti, di cui al comma 1, le regioni adeguano la propria legislazione e sopprimono i propri organi periferici delegandone le funzioni residue alle province e agli altri enti locali.

Disposizione IV

(Primo referendum sulla forma di governo)

1. Contestualmente al primo rinnovo del consiglio comunale o provinciale successivo all'entrata in vigore della presente legge il corpo elettorale sceglie la forma di governo mediante *referendum*. Entro i sei mesi successivi il consiglio adotta lo statuto.

2. Qualora il *referendum* si sia espresso a favore del sistema ad elezione diretta del sindaco o del presidente dell'ente, il corpo elettorale viene convocato entro 60 giorni per procedere a tale elezione.

3. Fino all'entrata in vigore dello statuto le materie rimesse alla sua disciplina continuano ad essere regolate dalla legislazione vigente.

4. Con l'entrata in vigore dello statuto e fino all'entrata in vigore dei decreti delegati, di cui alla precedente disposizione III, le disposizioni contenute in leggi statali diverse dalla presente, che attribuiscono competenze ad organi degli enti locali, si intendono attribuire la funzione all'ente al quale l'organo appartiene, mentre la ripartizione delle competenze tra gli organi dell'ente è stabilita dallo statuto.

5. Le funzioni già proprie del sindaco quale ufficiale di Governo sono assunte dagli organi competenti ai sensi dello statuto.

Disposizione V

(Incompatibilità e ineleggibilità)

1. La disciplina contenuta nella legge 23 aprile 1981, n. 154, si estende alle

comunità montane e alle associazioni intercomunali.

2. Le cariche di consigliere di comunità montana e di associazione intercomunale sono incompatibili con quelle di consigliere comunale o provinciale. In ogni caso, al sindaco e al presidente dell'ente locale si applicano le incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri dei rispettivi enti.

3. L'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. I dipendenti delle unità sanitarie locali e i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche:

a) presidente o componente del comitato di gestione della USL da cui dipendono;

b) componente del consiglio dell'ente locale che elegge il comitato di gestione della USL da cui dipendono».

Disposizione VI

(Norme elettorali per i comuni)

1. All'articolo 57, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore può esprimere preferenze per non più di due candidati».

2. Qualora lo statuto preveda l'elezione diretta del sindaco, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, relative all'elezione dei consigli nei comuni con più di 5.000 abitanti in quanto non derogate dal presente articolo.

3. Il Governo è delegato a riunire in un testo unico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni legislative vigenti in materia di elezione dei consigli comunali, apportandovi le modificazioni ed integrazioni strettamente necessarie per dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge sull'elezione diretta del sindaco.

4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indice unitamente l'elezione del consiglio e quella del sindaco, indica altresì il giorno in cui avrà luogo l'eventuale votazione di ballottaggio.

5. Il certificato elettorale, di cui all'articolo 19 del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 570, reca due tagliandi, relativi l'uno all'elezione del consiglio e del sindaco, l'altro a quella eventuale di ballottaggio.

6. Le candidature all'elezione a sindaco possono essere presentate esclusivamente da due componenti del consiglio scaduto o da un numero di elettori pari ad 1/100 degli abitanti del comune quale risulta dall'ultimo censimento. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti il numero dei consiglieri è elevato ad 1/10 del numero dei consiglieri assegnati al comune ed il numero degli elettori è ridotto alla metà.

7. In ogni caso coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco nei dieci anni precedenti possono presentare la propria candidatura, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.

8. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o comunque nel rettangolo che comprende il contrassegno ed il nome del candidato.

9. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il sindaco provvede a pubblicare entro due giorni il manifesto con cui si comunicano agli elettori il risultato della votazione e le modalità per lo svolgimento della votazione di ballottaggio.

11. Qualora sia stata presentata un'unica candidatura il candidato è proclamato eletto se ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti e questi costituiscono almeno il 20 per cento degli elettori. In caso diverso il sindaco è eletto dal consiglio.

12. Entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato qualunque cittadino elettore e chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale contro le operazioni elettorali. Le questioni

relative all'ineleggibilità ed incompatibilità restano di competenza dei tribunali ordinari. All'elezione del sindaco non si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Disposizione VII

*(Norme elettorali per le province
e gli altri enti locali)*

1. Il Governo è delegato a riunire in un testo unico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni vigenti relative alla elezione dei consigli provinciali, apportandovi le integrazioni e modificazioni strettamente necessarie per renderle applicabili alle elezioni delle assemblee delle associazioni intercomunali, delle comunità montane e delle unioni di comuni ove sia prevista la elezione diretta nei rispettivi statuti, nonché per dare attuazione al disposto del presente articolo.

2. Per le elezioni delle assemblee delle associazioni intercomunali, delle comunità montane e delle unioni di comuni si applicano le disposizioni sulla elezione dei consigli provinciali. Le funzioni demandate al tribunale del capoluogo sono svolte dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede il comune capoluogo.

3. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

«In ogni provincia sono costituiti collegi uninominali, in numero pari alla metà dei consiglieri assegnati alla provincia».

4. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono abrogati.

5. La tabella delle circoscrizioni dei collegi è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentite la regione e la provincia interessata. I collegi coincidono con un comune o ambito territoriale di associazione intercomunale o di comunità montana ovvero sono compresi integralmente in essi ovvero comprendono integralmente uno o più comuni o

ambiti territoriali. La tabella è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Con lo stesso contrassegno vengono presentati contestualmente l'elenco delle candidature nei collegi uninominali e la lista dei candidati. Nessuno può essere candidato in più collegi o sotto diversi contrassegni.

7. Le liste devono comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia.

8. Per l'elezione dei consigli provinciali ciascun elettore dispone di un voto individuale e di un voto di lista, espressi nella medesima scheda.

9. L'elettore può votare per un candidato con un contrassegno diverso rispetto alla lista prescelta. Qualora l'elettore esprima un solo voto, si intende che abbia attribuito l'altro voto al contrassegno corrispondente.

10. In ogni collegio è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

11. L'ufficio elettorale centrale suddivide i seggi tra le liste secondo quanto stabilito dall'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, intendendosi sostituite ai gruppi le liste.

12. L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

«L'ufficio elettorale deduce dai seggi spettanti ad ogni lista i seggi già assegnati a candidati dello stesso contrassegno nei collegi e quindi proclama eletti per ogni lista, seguendo l'ordine della stessa, tanti candidati quanti sono i seggi ancora spettanti alla lista. Qualora i candidati eletti nei collegi sotto uno stesso contrassegno superino il numero dei seggi spettanti alla lista, tali candidati conservano l'elezione ed il consiglio risulta composto da un numero di consiglieri superiore rispetto a quello assegnato all'ente».

13. Qualora lo statuto preveda la elezione diretta del presidente della provincia ovvero del presidente dell'associazione intercomunale o della comunità montana, si applicano le norme relative alla elezione diretta del sindaco.

Disposizione VIII

(*Referendum locale*)

1. La regione è delegata ad emanare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente legge in materia di *referendum* locale, anche prevedendone lo svolgimento mediante l'applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche.

2. La legge attribuisce ad organi giurisdizionali il giudizio sulla legittimità e sulla ammissibilità dei *referendum* locali.

3. La regione è delegata a determinare i collegi elettorali per le elezioni delle associazioni intercomunali e delle comunità montane.

4. I *referendum* locali possono svolgersi contestualmente alle elezioni politiche o amministrative.

Disposizione IX

(*Circoscrizioni provinciali*)

1. In attuazione della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, il Governo è delegato a provvedere, con decreto avente forza di legge, alla revisione delle circoscrizioni provinciali su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia.

2. La revisione è diretta sia a razionalizzare le circoscrizioni provinciali facendo assumere ad esse anche dimensioni inferiori a quelle attuali in quanto più adeguate allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, sia ad attuare le modificazioni conseguenti alle modifiche contestualmente apportate alle circoscrizioni delle province di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino per adeguarle all'ordinamento previsto nel precedente articolo 22.

3. La revisione è attuata coi seguenti principi e criteri direttivi:

a) le province di nuova istituzione hanno una popolazione compresa tra gli 80.000 ed i 250.000 abitanti;

b) le province preesistenti non subiscono modificazioni delle loro circoscrizioni tali da comportare una riduzione della popolazione a meno di 80.000 abitanti.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni interessati esercitano l'iniziativa della revisione delle circoscrizioni provinciali e della costituzione di nuove province, anche ai fini dell'articolo 22 comma 2, inviando le loro proposte alla regione.

5. Entro i tre mesi successivi la regione, sulla base delle proposte avanzate da tanti comuni quanti rappresentino più della metà della popolazione interessata alla nuova circoscrizione provinciale, formula il proprio motivato parere; quest'ultimo, avendo riguardo ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, specifica anche le circoscrizioni provinciali per tutto il territorio regionale, comprese le province metropolitane previste nella regione.

6. Entro i tre mesi successivi tutti i comuni interessati esprimono il proprio voto su quanto deliberato dalla regione ai sensi del comma 5 e ne danno comunicazione al commissario del Governo.

7. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo, sulla base delle proposte di nuove o diverse circoscrizioni provinciali formulate per iniziativa o comunque sostenute dal voto favorevole della maggioranza dei comuni che rappresentino più della metà della popolazione interessata, emette il decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni provinciali secondo i principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

8. Le modificazioni territoriali sono attuate in occasione delle prime elezioni per il rinnovo dei consigli regionali successivi all'entrata in vigore della presente legge. A tal fine il decreto legislativo di cui al comma precedente può prevedere modificazioni alla durata in carica dei consigli provinciali.

Disposizione X

(Costituzione dei comuni metropolitani)

1. La regione attua il decreto delegato che, secondo la disposizione IX, ha proceduto alla revisione delle circoscrizioni provinciali e, sentite la provincia e le popolazioni interessa-

te, articola la provincia metropolitana in comuni metropolitani.

2. I comuni metropolitani sono costituiti con la prima elezione successiva del consiglio provinciale, sempre che questa non intervenga prima di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale che ne ha individuato la circoscrizione, in ogni diverso caso sono costituiti provvisoriamente in comuni metropolitani le circoscrizioni, in cui si articola il comune capoluogo, e gli altri comuni della provincia.

3. Con l'insediamento del consiglio della provincia metropolitana il comune capoluogo è soppresso.

4. In attesa dell'approvazione dello statuto della provincia metropolitana gli organi della stessa esercitano, oltre alle funzioni della provincia, le funzioni già proprie del comune capoluogo, fatta eccezione per quelle già delegate ai consigli circoscrizionali; i relativi uffici e beni sono trasferiti alla provincia metropolitana.

5. I comuni metropolitani che corrispondono alle precedenti circoscrizioni del comune capoluogo esercitano le funzioni già delegate ai consigli circoscrizionali.

Disposizione XI

(Circoscrizioni delle comunità montane e delle associazioni intercomunali)

1. Il Governo, sentite le regioni interessate, è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi, che individuano, distintamente per ogni regione, il territorio da qualificarsi a tutti gli effetti come montano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per ogni regione è indicato il minimo livello di altitudine del territorio montano, tenendo conto dell'altitudine, del rilievo, del clima e della vegetazione, nonché delle difficoltà dell'utilizzo agricolo del suolo; tale livello minimo non può essere inferiore a 600 metri sul livello del mare;

b) il territorio montano è indicato dalla cartografia, dall'elenco dei comuni interamente compresi in esso e dall'elenco dei fogli di mappa catastale del territorio montano dei comuni non interamente compresi; tale elen-

co dei fogli di mappa riporta altresì la superficie di ciascun comune compresa nel territorio montano.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati, di cui alla disposizione IX, le regioni, sentiti i comuni interessati, adeguano gli ambiti territoriali delle comunità montane a quanto stabilito dall'articolo 16 e individuano gli altri ambiti territoriali in cui è promosso l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

3. Entro i successivi sei mesi le regioni provvedono alla soppressione delle associazioni intercomunali e dei consorzi intercomunali.

Disposizione XII

(Organizzazione sanitaria)

1. La regione, contestualmente al riordino degli ambiti territoriali di cui alla precedente disposizione XI, provvede ad adeguare gli ambiti territoriali delle USL in modo che ciascuno di questi corrisponda al territorio di una provincia o ad un ambito territoriale di cui all'articolo 16 o ad un comune o parte di comune non compreso in tali ambiti.

2. Il consiglio provinciale esercita le funzioni di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 15 gennaio 1986, n. 4, nei confronti delle USL la cui circoscrizione corrisponde a quella della provincia, nonché negli altri casi stabiliti dal precedente articolo 19, comma 1.

3. I presidi multizonali, individuati con legge regionale, sono costituiti in enti ospedalieri, la legge regionale ne determina l'organizzazione attribuendo al consiglio provinciale l'elezione dei rispettivi comitati di gestione, nonché le funzioni di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 15 gennaio 1986, n. 4.

Disposizione XIII

(Segretari e contabili)

1. I segretari comunali e provinciali in servizio negli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti nei ruoli dell'ente presso il quale prestano servizio.

2. la regione è delegata ad attuare con legge il disposto di cui al comma 1.

3. La legge dello Stato disciplina i requisiti, il reclutamento e lo stato giuridico dei contabili dei comuni, delle province e degli enti locali in modo che sia garantita l'indipendenza dei contabili stessi.

4. Fino a quando non sia stata data attuazione al comma 3, il visto di cui all'articolo 36 della presente legge è apposto dal segretario.

Disposizione XIV

(Amministrazione periferica dello Stato)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il medesimo termine previsto per il riordino delle circoscrizioni provinciali, uno o più decreti aventi valore di legge per l'adeguamento dell'amministrazione periferica dello Stato e degli enti ausiliari dello Stato al nuovo ordinamento dei comuni e delle province attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'amministrazione periferica dello Stato è decentrata di norma su base regionale;

b) l'ulteriore decentramento su base infraregionale avviene su circoscrizioni che comprendono per intero quelle di province, associazioni intercomunali e comunità montane; tali circoscrizioni sono comuni di norma a tutte le amministrazioni statali; l'articolazione in ulteriori forme di decentramento è consentita se necessaria;

c) le attribuzioni degli uffici periferici dello Stato sono determinate di norma come competenze esclusive, ferma restando la eventuale potestà di delega degli uffici centrali, da realizzarsi in modo che siano garantite, comunque, la trasparenza e la certezza delle rispettive responsabilità;

d) le attribuzioni del commissario di Governo e dei prefetti sono riordinate in maniera da assicurare il coordinamento dell'amministrazione periferica dello Stato con le regioni, le province e gli altri enti locali;

e) il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato viene attuato senza nuove assunzioni di personale; alle esigenze formative del personale, collegate all'adeguamento dei compiti degli uffici, provvede la Scuola superiore della pubblica amministrazione d'intesa con le amministrazioni interessate;

f) il reclutamento del personale dell'amministrazione periferica dello Stato si attua su base regionale e l'inquadramento avviene in appositi ruoli, articolati distintamente per ciascuna regione.

Disposizione XV

(Finanza locale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente

legge, con le modalità di cui alla disposizione III, un decreto avente forza di legge con quale, in applicazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 38, determina la quota *pro capite* delle entrate tributarie dello Stato attribuita a comuni e province.

2. Il decreto delegato di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione delle compartecipazioni ai tributi erariali garantendo la esatta corrispondenza di tali entrate locali all'effettivo andamento del gettito tributario.

DISEGNO DI LEGGE N. 2100

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DUJANY E RIZ

Art. 1.

(Revisione delle circoscrizioni comunali e provinciali)

1. Il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge per il riordino delle circoscrizioni comunali e provinciali su tutto il territorio nazionale.

2. La revisione è diretta a razionalizzare le circoscrizioni provinciali e comunali adeguandole allo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sulla base delle proposte dei comuni, sentite le province e le comunità montane, presenta un piano di revisione delle circoscrizioni comunali e provinciali secondo le finalità di cui al comma 2.

Art. 2.

(Piani regionali di revisione)

1. Nell'elaborazione dei piani, ciascuna regione dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) la dimensione minima territoriale comunale non può essere, di norma, inferiore ai 3.000 abitanti e quella provinciale non deve essere inferiore, di norma, ai 250.000 abitanti;

b) l'adeguamento della dimensione territoriale dei comuni e delle province deve considerare prioritariamente:

- 1) le esigenze dello sviluppo economico e sociale delle rispettive aree e del corpo sociale;
- 2) la gestione sistematica e programmata dei servizi di competenza dei rispettivi enti;
- 3) le esigenze effettive della partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni

sociali, tenuto conto della composizione dei gruppi territoriali linguistici;

c) l'adeguamento della dimensione territoriale delle comunità montane deve rispettare i criteri di cui alla lettera b) e deve coincidere con l'ambito dei territori dei comuni associati.

Art. 3.

(Criteri relativi alla formazione dei piani)

1. Le regioni, inoltre, nell'elaborazione dei piani devono tenere conto:

a) delle ipotesi di sviluppo economico e territoriale previste da ciascuna regione nel cui ambito territoriale ricadono gli enti;

b) delle proposte esistenti, contenute in atti normativi o di indirizzo politico-amministrativo regionali, relative alla suddivisione del territorio regionale in aree comprensoriali;

c) dell'analisi delle funzioni da attribuire a comuni e province secondo quanto previsto dall'articolo 31;

d) delle proposte di revisione della legge elettorale di cui all'articolo 34.

Art. 4.

(Leggi delegate)

1. Entro i tre mesi successivi alla presentazione dei piani di revisione regionali, il Governo predispone gli schemi dei decreti delegati.

2. I decreti sono deliberati dal Consiglio dei ministri e sono inviati alla Conferenza permanente prevista dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle associazioni rappresentative degli enti locali, che esprimono parere, entro tre mesi dalla richiesta.

3. Sui decreti esprime parere, nei tre mesi successivi, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

4. I decreti delegati demandano alla legge regionale la disciplina della riorganizzazione territoriale dei comuni, delle comunità montane e, comunque, quella relativa alle fusioni dei comuni sotto i 3.000 abitanti.

Art. 5.

(Incrementazione delle fusioni)

1. La legge regionale disciplina la fusione dei comuni al fine di adeguarne la dimensione minima.

2. La regione nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 133 della Costituzione dispone e regola *referendum* tra le popolazioni dei comuni suscettibili di accorpamento in un unico comune.

3. La legge statale delegata disciplina, per i comuni derivanti dalla fusione, i finanziamenti statali e regionali in misura superiore del 30 per cento alla somma dei finanziamenti spettanti ai singoli comuni prima della fusione.

4. La legge statale dispone sgravi fiscali per un periodo di tempo determinato a favore dei cittadini residenti nei comuni prima della fusione.

5. La legge statale prevede la costituzione di un fondo d'incentivazione regionale a favore dei comuni derivanti dalla fusione delle circoscrizioni comunali preesistenti.

Art. 6.

(Potestà statutaria e regolamentare)

1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, i comuni capoluogo di regione, le associazioni permanenti di comuni, le comunità montane e le province hanno potestà statutaria.

2. Lo statuto determina:

a) gli organi istituzionali degli enti, il modo di conferimento dei relativi uffici, i rapporti tra gli organi;

b) l'organizzazione amministrativa fondamentale degli enti;

c) le attribuzioni degli organi istituzionali;

d) l'ordinamento territoriale dell'ente, gli uffici relativi ed il modo di conferimento di questi;

e) la partecipazione dei cittadini e degli utenti dei servizi.

3. Gli statuti sono adottati dai consigli degli enti, a maggioranza assoluta dei componenti, e sono approvati dalla regione.

4. Gli enti hanno potestà regolamentare nelle materie di propria attribuzione.

Art. 7.

(Organi istituzionali)

1. Gli organi istituzionali da contemplare negli statuti sono, come minimo, tre:

a) per le province, il consiglio, il presidente, il collegio ristretto;

b) per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 e per le associazioni permanenti di comuni, il consiglio, il sindaco, il collegio ristretto.

2. Possono essere peraltro contemplati altri organi per funzioni determinate.

3. Il numero dei componenti i consigli e gli organi esecutivi è determinato dagli statuti.

4. Le regioni possono adottare direttive, stabilendo rapporti tra popolazione e numero dei componenti dei due collegi.

5. In ogni ente deve essere istituito un collegio dei revisori.

Art. 8.

(Comuni che non esercitano potestà statutaria)

1. Per i comuni non aventi potestà statutaria o che non intendono esercitarla, gli organi istituzionali sono il consiglio, la giunta, il sindaco.

2. La legge regionale disciplina la composizione dei collegi, il conferimento degli uffici, le attribuzioni degli organi, i *referendum*.

Art. 9.

(Caratteri e funzioni dei consigli)

1. I consigli sono sempre elettivi, secondo il disposto della presente legge, e durano in carica per cinque anni.

2. Deliberano gli statuti, i regolamenti, gli atti finanziari.

3. Altre attribuzioni sono loro conferite dagli statuti; questi regolano altresì i procedi-

menti per le eventuali deleghe, gli scioglimenti anticipati del collegio, le funzioni non attribuite ad altri organi.

Art. 10.

(Modello presidenziale)

1. Quanto ai rapporti tra gli organi istituzionali necessari, gli statuti possono seguire un modello presidenziale o un modello consiliare.

2. Nel modello presidenziale, il presidente o sindaco è eletto dal corpo elettorale in modo diretto. Qualora nessun candidato riporti la maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il numero maggiore di voti.

3. L'elezione del presidente o del sindaco è contestuale alla elezione del consiglio.

4. I componenti del collegio esecutivo sono nominati dal presidente o dal sindaco, anche al di fuori del consiglio, e sono responsabili dinanzi a lui.

5. Sono regolati dagli statuti i poteri del presidente o del sindaco nei confronti del consiglio dell'ente, nonché nei casi nei quali la mancata approvazione di proposte determinate relative alla vita economica ed organizzativa dell'ente comporta lo scioglimento dei consigli.

Art. 11.

(Modello consiliare)

1. Nel modello consiliare, il presidente o sindaco è eletto dal consiglio dell'ente e deve ottenere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza in prima seduta, si procede in seconda seduta, da tenere nella settimana successiva, a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Gli statuti determinano i tempi e i modi dell'elezione.

4. Negli enti che adottano il modello consiliare è il consiglio che stabilisce l'indirizzo dell'ente.

5. Quanto al collegio ristretto, compete al presidente la scelta dei componenti, che può

cadere anche su persone estranee al consiglio. Entro cinque giorni dall'elezione, il presidente sottopone al consiglio la composizione dell'organo esecutivo. Il consiglio, nella prima seduta utile, approva a maggioranza assoluta dei voti.

6. Se manca l'approvazione, il presidente decade dall'ufficio ed entro la settimana successiva si procede a nuova elezione. Se per tre volte consecutive le votazioni per questa e per la conseguente formazione del collegio esecutivo rimangono senza esito, il consiglio è sciolto automaticamente e si procede a elezioni per il suo rinnovo.

7. Il consiglio può, con motivata deliberazione, ritirare la fiducia al presidente o al sindaco; in tal caso egli e l'intero collegio ristretto sono dimessi. Il consiglio può ritirare la fiducia anche a singoli componenti del collegio ristretto, determinandone le dimissioni.

8. La nuova elezione del presidente o del sindaco deve aver luogo nella settimana successiva alla dimissione. Si applica il disposto del comma 6 del presente articolo.

Art. 12.

(Referendum)

1. Negli statuti devono essere regolate le consultazioni generali o parziali dei corpi eligenti, nonché i *referendum* consultivi, propositivi o abrogativi, anche nei confronti di comportamenti inerti dei consigli. Le pronunce referendarie sono vincolanti per i consigli e, qualora essi non provvedano con gli atti esecutivi che si rendono necessari, può essere richiesto dai promotori del *referendum* all'organo di controllo l'invio di un commissario in sostituzione.

2. Gli statuti regolano i tempi e i modi dei procedimenti referendari e le modalità per l'esecuzione delle pronunce referendarie che incidano negli strumenti finanziari e negli atti contabili degli enti.

Art. 13.

(Associazioni di enti)

1. I comuni e le province svolgono, anche in forma associata, mediante strutture comuni,

le funzioni proprie e delegate. L'associazione può essere permanente o a tempo determinato.

2. L'associazione è deliberata dai consigli degli enti interessati, unitamente allo statuto ed al regolamento, a maggioranza assoluta dei loro componenti.

3. La regione, a richiesta degli enti interessati, costituisce le associazioni e ne approva gli statuti.

4. La legge statale prevede i casi di associazione obbligatoria per l'erogazione di servizi pubblici essenziali.

5. L'ambito delle associazioni intercomunali e interprovinciali deve coincidere con l'ambito dei territori degli enti associati e deve essere adeguato, per popolazione e territorio, per esigenze di sviluppo economico e sociale, per ragioni organizzative dei servizi, all'espletamento delle funzioni da svolgere.

6. Possono essere costituite associazioni tra province e comuni dell'ambito provinciale.

7. All'associazione possono essere delegate funzioni statali e regionali.

Art. 14.

(Struttura delle associazioni)

1. L'associazione è costituita in base a deliberazioni dei consigli comunali.

2. L'associazione è sciolta su richiesta della maggioranza dei comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione. Non è ammesso il recesso di singoli comuni, salvo che per l'esigenza, condivisa dalla regione, di adesione ad altra associazione il cui ambito risulti più adeguato allo svolgimento di funzioni in forma associata.

3. I controlli sull'attività e sugli atti degli organi dell'associazione sono esercitati nei termini di cui all'articolo 20.

Art. 15.

(Statuto delle associazioni)

1. Lo statuto disciplina l'organizzazione dell'associazione prevedendo l'assemblea, il presidente e gli altri organi, il modo di conferi-

mento degli uffici, le attribuzioni dei singoli organi, la struttura degli uffici, il coordinamento tra questi e gli uffici dei singoli enti associati, nonché eventuali forme di controllo e partecipazione dei singoli comuni all'attività dell'associazione.

Art. 16.

(Comunità montane)

1. La legge regionale disciplina la costituzione e le funzioni della comunità montana.

2. La comunità montana è un'associazione obbligatoria e il suo statuto viene deliberato dai consigli dei comuni a maggioranza assoluta dei loro componenti ed è approvato dalla regione. Esso disciplina i compiti e l'organizzazione della comunità montana, prevedendo l'assemblea, il presidente e gli altri organi.

3. L'assemblea della comunità montana approva il regolamento che prevede l'ordinamento degli uffici della comunità e la disciplina dei rapporti tra questi e gli uffici dei comuni associati.

Art. 17.

(Aree metropolitane)

1. Al fine di adeguare l'esercizio delle funzioni alla dimensione degli interessi locali, il territorio dei comuni ad intensa concentrazione socio-economica, con popolazione superiore ai 600.000 abitanti, si articola in più comuni con popolazione di norma compresa tra un minimo di 50.000 ed un massimo di 200.000 abitanti.

2. Per i comuni preesistenti confinanti con l'originario comune centrale, il limite minimo è di 25.000 abitanti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione interessata, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, provvede a modificare, nelle forme e nei procedimenti previsti dalla legge regionale, il numero e le circoscrizioni dei comuni interessati.

4. Il riordino territoriale dovrà assicurare, di norma, il rispetto dei nuclei urbani dei

quartieri e delle frazioni che abbiano una propria individualità dal punto di vista dei rapporti sociali, economici e culturali.

5. La legge regionale individua:

a) le funzioni di interesse primario da attribuire ai comuni ristrutturati;

b) le funzioni di carattere prevalentemente tecnologico e di media area che per continuità territoriale debbano svolgersi in forma congiunta, secondo le forme associative previste dagli articoli 13 e 14.

6. La legge regionale assicura la partecipazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, lettera b), sia dei comuni oggetto di riordino territoriale sia di quelli contermini che esercitino un potere di iniziativa in tal senso.

Art. 18.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali)

1. Al fine di coordinare lo svolgimento di funzioni di interesse regionale e locale con quelle che riguardano l'intera comunità nazionale, è costituita per ogni area oggetto di riordino territoriale, di cui all'articolo 17, una Conferenza permanente presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal suo delegato Ministro per le aree urbane e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo, dal presidente della giunta regionale, da una rappresentanza dei comuni e delle province interessate.

2. Presso la Conferenza sono presentati tutti i programmi d'intervento ed i progetti di massima d'interesse statale e regionale, al fine di:

a) accertare la compatibilità dei programmi con le scelte contenute nei piani o programmi di sviluppo generale o settoriale regionali;

b) accertare la compatibilità dei progetti di massima, per quanto riguarda la loro localizzazione e le scelte di tracciato, con le prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici regionali e locali.

3. La Conferenza procede al coordinamento ed all'armonizzazione degli interventi deliberando un programma unitario ed integrato, che ha valore di accordo amministrativo tra tutti gli enti ed organi partecipanti alla Conferenza.

4. Valgono per l'accordo di programma metropolitano i principi dettati nell'articolo 29.

Art. 19.

(Commissione regionale di controllo)

1. Per l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione è istituita una commissione regionale di controllo sugli atti dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle associazioni intercomunali e interprovinciali.

2. La legge regionale può regolare l'articolazione della commissione regionale in sezioni per l'esercizio del controllo in forma decentrata.

3. La commissione regionale e le sue eventuali sezioni sono di norma composte da:

a) due membri scelti tra magistrati amministrativi e contabili designati dai rispettivi istituti;

b) un membro scelto, nell'ambito di dueterne, tra avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

c) un membro scelto tra avvocati nell'ambito di una terna designata dall'ordine degli avvocati della città ove ha sede il tribunale amministrativo regionale o la sua sezione;

d) un funzionario della regione con qualifica di dirigente generale.

4. La commissione e le sezioni sono presiedute dal magistrato con maggiore anzianità.

5. Alla nomina dei membri e dei loro supplenti si provvede, previa deliberazione del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta regionale. Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei segretari della commissione e delle sezioni.

6. Con legge regionale sono disciplinati altresì il funzionamento della commissione e delle sue sezioni, le forme di pubblicità delle attività, le modalità di consultazione delle

decisioni nonchè le indennità spettanti ai componenti.

7. La stessa legge regionale detta altresì norme per la sostituzione dei membri, in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate e incompatibilità sopravvenute.

8. Tutte le spese di funzionamento della commissione, delle sezioni e delle segreterie sono a carico della regione.

Art. 20.

(Controllo preventivo di legittimità)

1. Ai fini dell'esercizio del controllo sono trasmessi alla commissione regionale di cui all'articolo 19 i seguenti atti:

- a) i regolamenti;
- b) il bilancio di previsione ed i successivi provvedimenti di variazione, compresi quelli relativi all'utilizzo dei fondi di riserva;
- c) il rendiconto consuntivo;
- d) le assunzioni di mutui, l'accensione di prestiti e l'emissione di obbligazioni;
- e) i provvedimenti di determinazione degli organici del personale e delle loro variazioni;
- f) le delibere in materia di concorsi e di assunzione di personale, le delibere di assunzione a qualsiasi altro titolo nonchè i provvedimenti di promozione, di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa;
- g) le erogazioni di spese per liti, arbitrati e transazioni;
- h) le corresponsioni di indennità e compensi a qualsiasi titolo nei confronti di amministratori e di dipendenti nonchè di terzi, ad esclusione di quelle afferenti a trattamenti di servizio attivo spettanti per legge;
- i) le delibere ai fini della contrattazione di beni e servizi per valori superiori a quelli fissati con legge regionale.

2. Le deliberazioni inviate per il controllo divengono esecutive se nel termine di venti giorni dal ricevimento degli atti stessi non interviene un provvedimento di annullamento da parte della commissione regionale di controllo.

3. Possono essere richiesti i chiarimenti per una sola volta e con deliberazione adeguatamente motivata.

4. Gli atti inviati per il controllo possono essere dichiarati esecutivi con effetto immediato ad esclusione degli atti e provvedimenti concernenti la materia del personale.

5. Per i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per i quali è esclusa la dichiarazione di immediata esecutività, il termine è di quaranta giorni.

Art. 21.

(Controlli sostitutivi)

1. Ove la commissione regionale di controllo rilevi la mancata adozione di un provvedimento da parte dell'ente locale al quale esso sia tenuto per legge o per provvedimento amministrativo precedente, la commissione stessa procede alla nomina di un commissario per l'adozione dell'atto omesso, previa diffida comminatoria di un termine non inferiore a trenta giorni.

2. Con legge regionale sono fissate le modalità di esercizio dei poteri del commissario.

Art. 22.

(Controlli sugli organi)

1. I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della commissione regionale di controllo e su conforme deliberazione del consiglio regionale, in caso di gravi e persistenti violazioni di legge nonchè nel caso che il normale funzionamento di organi e servizi sia pregiudicato dalle dimissioni o dalla decadenza della metà dei consiglieri nonchè dalla mancata approvazione del bilancio di previsione.

2. Nel caso di dimissioni o decadenza dei consiglieri comunali o provinciali, con lo stesso provvedimento di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, designati dal consiglio regionale e scelti tra i cittadini aventi titolo ad essere eletti nell'organo di sciolto, con l'incarico di provvedere all'ordinaria amministrazione dell'ente.

3. Entro quattro mesi dallo scioglimento del consiglio vengono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso.

4. In caso di avvenuta redazione del progetto di bilancio a cura della giunta entro il termine del 30 novembre, la commissione regionale di controllo nomina un commissario per la predisposizione d'ufficio del bilancio per sottoporlo all'approvazione del consiglio.

5. In tal caso e nella ipotesi che entro lo stesso termine il consiglio non abbia provveduto all'approvazione del bilancio ad esso trasmesso, la commissione assegna un termine non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio, trascorso il quale si sostituisce all'organo inadempiente, dandone contestuale formale comunicazione al consiglio regionale per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio.

Art. 23.

(Controlli di gestione)

1. Il Governo, al fine di incentivare la funzionalità del governo locale, è delegato ad emanare norme che favoriscano l'istituzione di sistemi di controllo interno di gestione.

2. A tal fine deve essere costituito un apposito fondo, ripartito in prima istanza tra le regioni, da destinare alla costituzione di uffici.

3. Alle regioni spetta altresì il compito di assicurare un servizio di consulenza.

4. Il Governo deve verificare, a campione, la bontà dei servizi di controllo dando notizia dei risultati al Parlamento, alla regione interessata nonché alla popolazione degli enti locali presi in esame.

5. Gli enti locali, a loro volta, devono garantire ai cittadini l'informazione, in forma facilmente accessibile, sulla gestione del bilancio, sui programmi da realizzare, sui risultati conseguiti.

Art. 24.

(Sostituzione diretta delle regioni)

1. Le province, i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, i comuni capoluo-

go di regione, le associazioni intercomunali e interprovinciali, le comunità montane, possono partecipare direttamente, in caso d'inerzia della regione pottrattasi per trenta giorni, ai procedimenti relativi alla gestione dei contributi speciali di cui all'articolo 119, comma terzo, della Costituzione, ed alle altre forme d'intervento anche finanziario.

2. Sull'ammissibilità dell'istanza di partecipazione si pronuncia il Ministro competente, che ne stabilisce le modalità.

Art. 25.

(Servizi gestibili in via esclusiva)

1. I comuni, le associazioni di comuni, le comunità montane e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni.

2. I seguenti servizi sono comunque riservati, secondo le rispettive competenze, ai comuni, alle province e alle loro associazioni, che li possono gestire in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione:

a) acquedotti, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e trattamento di acque di scarico;

b) trasporto collettivo di persone effettuato in modo continuativo e periodico ad offerta indifferenziata, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite;

c) produzione e distribuzione di gas manifatturato o naturale, per mezzo di reti, per usi civili, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 537, modificata dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069, e alla legge 28 novembre 1980, n. 784, fatte salve le competenze in materia dell'Ente nazionale idrocarburi;

d) produzione e distribuzione del calore, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308;

e) produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui alla stessa legge n. 308 del 1982;

f) illuminazione pubblica e impianti semaforici;

g) smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei residui derivanti dall'attività di trattamento degli stessi e dalla depurazione degli effluenti che provengono da acque di scarico urbano o dallo smaltimento dei rifiuti urbani;

h) mercati pubblici dei prodotti ortofloro-frutticoli;

i) centrali del latte;

l) mercati pubblici, mercati ittici e macelli dei prodotti della zootecnia;

m) pubbliche affissioni, ad eccezione dei manifesti elettorali e degli atti della pubblica amministrazione;

n) impianti cimiteriali, trasporti funebri, salvo che per i trasporti di associazioni e di enti morali costituiti a tal fine.

Art. 26.

(Forme di gestione)

1. I comuni, le comunità montane, le associazioni intercomunali e interprovinciali e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) azienda speciale, anche per la gestione di più servizi;

b) in economia;

c) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di altro ente locale o provinciale;

d) società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

e) affidamento in concessione a terzi.

Art. 27.

(Azienda speciale)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di autonomia imprenditoriale.

2. L'azienda speciale, quale impresa pubblica di servizio, informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha

l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi gli eventuali trasferimenti.

3. La gestione dell'azienda speciale si svolge sulla base di un bilancio economico pluriennale scorrevole, le cui previsioni assumono come termine di riferimento il piano programmatico aziendale, e sulla base, per ciascun esercizio, di un bilancio preventivo economico annuale, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 2423 del codice civile, in particolare evidenziando un fondo di ammortamento ed un fondo di riserva ed indicando in apposito documento i limiti finanziari della gestione annuale.

4. L'ordinamento delle aziende speciali è disciplinato dalla legge. L'ente locale da cui dipende l'azienda speciale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

5. Il capitale dell'azienda speciale è costituito dai beni ad essa conferiti all'atto della costituzione e da quelli comunque acquisiti nell'esercizio della sua attività; di essi l'azienda ha piena disponibilità secondo il regime civilistico della proprietà privata. I beni destinati al pubblico servizio non possono essere sottratti alla propria destinazione senza il consenso dell'azienda stessa.

6. Al finanziamento delle spese d'investimento, l'azienda speciale può provvedere con autofinanziamento, con incrementi del fondo di dotazione, con contributi in conto capitale, con ricorso al credito a medio e lungo termine, ovvero al credito comunitario, con proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, con collocamento presso il pubblico di valori mobiliari, con emissione di prestiti obbligazionari.

7. La legge determina i criteri e i requisiti di professionalità e onorabilità per la nomina degli amministratori.

Art. 28.

(Controllo degli utenti)

1. Le leggi regionali disciplinano forme di controllo da parte degli utenti sulla gestione di servizi pubblici degli enti locali.

Art. 29.

(Moduli convenzionali)

1. Al fine di organizzare, programmare o coordinare l'esercizio di funzioni di comune interesse o concorrente competenza, gli enti locali o loro associazioni possono stipulare, con altri enti locali o soggetti o organi pubblici, intese preliminari di interesse amministrativo, accordi in funzione organizzativa di strutture o di attività o convenzioni disciplinanti rapporti a contenuto patrimoniale.

2. Nel procedimento ordinato alla definizione dei moduli convenzionali di cui al comma 1 deve essere assicurata la conoscibilità preventiva dello schema dell'atto oggetto della pattuizione mediante avvisi pubblicati nelle forme più adeguate ed il rilascio di copie a chi ne abbia interesse.

3. Lo schema d'atto definitivo è sottoposto all'organo deliberante dei soggetti pubblici parti dell'accordo per l'approvazione e l'autorizzazione ai rispettivi legali rappresentanti a procedere alla stipulazione.

4. L'accordo o la convenzione, redatto in forma d'atto pubblico, ha piena efficacia di atto amministrativo, organizzativo o contrattuale.

5. Il controllo di legittimità è svolto ai sensi dell'articolo 20 ove dell'accordo o della convenzione siano parti enti locali.

6. Al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle attività che ne formano oggetto, l'accordo o la convenzione può anche prevedere deroghe al regime delle competenze, normativamente stabilite, degli organi o soggetti pubblici che si accordano, anche mediante l'attribuzione dei compiti attuativi o di prestazioni a figure organizzative da essi partecipate.

7. Nei casi di cui al comma 6, l'accordo o la convenzione, prima della sottoposizione al controllo, deve essere approvato dalla giunta regionale o dalle giunte regionali, ove le parti siano enti locali o regionali, o dal Consiglio dei ministri, ove parti siano anche enti o amministrazioni statali.

8. Divenuto efficace l'accordo o la convenzione è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* delle

regioni interessate e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove dell'accordo siano parti enti nazionali o amministrazioni statali.

Art. 30.

(Accordi procedurali e convenzioni sostitutive di provvedimenti)

1. Gli enti locali possono stipulare con i privati che vi abbiano interesse intese o convenzioni riguardanti l'esercizio di funzioni anche non comportanti l'adozione di provvedimenti amministrativi.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative gli enti locali possono concludere, senza pregiudizio per i diritti dei terzi, accordi procedurali con i diretti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento da adottare. Gli accordi procedurali, conclusi per iscritto, debbono essere esplicitamente richiamati nel provvedimento di cui integrano, ove occorra, la motivazione.

3. In tutti i casi in cui l'atto o il provvedimento da adottare abbia ad oggetto rapporti amministrativi tra l'ente locale e i privati o altri soggetti pubblici interessati, comportanti l'assunzione di obblighi od obbligazioni, e ciò non sia esplicitamente escluso da norme primarie di settore, esso può essere sostituito a tutti gli effetti da un atto convenzionale.

4. Le convenzioni sostitutive sono soggette ai medesimi controlli ed alle medesime norme sulla pubblicità-notizia dei provvedimenti.

5. Alle convenzioni sostitutive di provvedimenti si applicano, in quanto compatibili, i principi del codice civile in materia di contratti.

6. L'amministrazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può recedere unilateralmente dalla convenzione, salvo l'obbligo d'indennizzo in relazione agli eventuali danni degli altri contraenti.

7. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione delle convenzioni sostitutive sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 31.

(Delega per il riordino delle funzioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge sul riordino delle funzioni di comuni, province e comunità montane.

2. Il riordino deve mirare a:

a) completare il trasferimento di funzioni d'interesse esclusivamente locale nelle materie di competenza regionale;

b) sopprimere o trasferire, anche nelle materie estranee alla competenza regionale, tutte le funzioni per le quali non sussistano esigenze specifiche di gestione diretta da parte dello Stato o di altri enti;

c) procedere alla revisione organica della distribuzione tra enti individuando le funzioni di carattere primario e quelle a prevalente contenuto tecnologico o di area media da svolgere a livello secondario o in forma associata da parte degli enti primari, fatta salva la particolare disciplina degli enti di cui all'articolo 17.

3. I decreti delegati possono demandare alla legge regionale la distribuzione di funzioni determinate fra le regioni e gli enti locali.

4. Nell'emanazione dei decreti delegati, il Governo deve attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) non possono essere attribuite nuove funzioni a comuni inferiori a 3.000 abitanti;

b) alle province spettano le funzioni a carattere prevalentemente tecnologico e quelle di area media a contenuto squisitamente territoriale;

c) sono soppressi gli enti pubblici di cui siano trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane le funzioni prevalenti; per le funzioni residue sono dettate norme anche mediante delega alle regioni;

d) in corrispondenza con il riordino delle funzioni degli enti locali è disposto il trasferimento di uffici, beni, personale e finanziamenti già propri degli enti che esercitavano le corrispondenti funzioni.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone gli schemi dei decreti delegati. I decreti

sono deliberati dal Consiglio dei ministri, sentito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle associazioni rappresentative degli enti locali, espressi entro tre mesi dalla richiesta, nonchè il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da esprimersi entro i tre mesi successivi.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, le regioni adeguano la propria legislazione.

Art. 32.

(Finanza locale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge per disciplinare l'ordinamento della finanza locale.

2. Ai comuni ed alle province è riconosciuta autonomia finanziaria e contabile.

3. Le entrate dei comuni e delle province sono costituite:

a) dai tributi minori che, nell'ambito e nei limiti del coordinamento finanziario di cui all'articolo 119 della Costituzione, derivano dall'esercizio del potere impositivo autonomo ad essi attribuito; i presupposti dovranno prevalentemente ricercarsi nell'area dell'imposizione reddituale locale, dei valori o plusvalori immobiliari, della tassazione differenziata per livelli di servizi o consumi, ovvero di quella per riequilibrio di diseconomie prodotte;

b) da quote di tributi erariali o regionali previste da leggi;

c) da trasferimenti statali o regionali ordinari, straordinari e perequativi per il finanziamento dei bilanci e per lo sviluppo degli investimenti;

d) da tasse, diritti, proventi o prezzi per servizi pubblici;

e) da entrate patrimoniali;

f) da risorse per investimenti.

Art. 33.

(Principi di contabilità e revisione)

1. Nell'ambito dei principi dettati dalla legge dello Stato per la formazione ed approva-

zione dei bilanci di previsione e dei consuntivi nonchè per la normalizzazione e classificazione dei conti pubblici, ciascun comune e ciascuna provincia si dota di un regolamento di contabilità per la gestione del bilancio e per quella del patrimonio. Con esso vengono anche determinati i criteri per la contabilità analitica e per il controllo di gestione, onde fornire compiuta dimostrazione dei risultati finanziari, di quelli economici e di quelli patrimoniali di tutte le gestioni iscritte nei bilanci e nei consuntivi di enti sia singoli che associati.

2. Il regolamento disciplina altresì la composizione e i compiti del collegio dei revisori, che, oltre ad esercitare la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione, deve attestare la corrispondenza della rendicontazione alle risultanze di essa ed esprimere tutti i rilievi e le proposte atte al miglioramento dell'efficienza, della produttività e della economicità.

Art. 34.

(Delega della legge elettorale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente forza di legge per adattare il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, alle statuizioni della presente legge, regolando l'elezione presidenziale del sindaco o del presidente della provincia e del consiglio per il caso del modello presidenziale o del consiglio per il caso del modello consiliare, quando l'uno o l'altro modello siano adottati dal comune, dalla comunità montana, dalla provincia.

2. La legge delegata dovrà prevedere che il passaggio dall'attuale modello a quello presidenziale sia subordinato al consenso di una maggioranza di almeno sette decimi degli attuali organi consiliari.

Art. 35.

(Impiego locale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è

stabilito dagli accordi nazionali di lavoro approvati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge quadro sul pubblico impiego.

2. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, secondo modalità disciplinate dalla legge, dai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi della legge quadro sul pubblico impiego, dai regolamenti locali sulle procedure concorsuali o dalla normativa per la selezione attitudinale del personale inviato dall'ufficio di collocamento.

3. I comuni e le province approvano la pianta organica del personale in funzione dei carichi di lavoro, secondo un piano di ristrutturazione dei servizi ordinato secondo criteri di funzionalità ed efficienza, nonchè le delibere di approvazione e di modifica della pianta organica da sottoporre all'approvazione statale per ciò che attiene alla spesa.

4. La mobilità tra enti è ammessa soltanto nei casi in cui non comporta modifiche di qualifica. Il procedimento si realizza mediante accordi tra le amministrazioni interessate, previa domanda del dipendente.

Art. 36.

(Funzioni di segretario e dirigenziali)

1. L'assunzione in servizio del personale è disposta dal comune, nei limiti dei posti vacanti, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

2. Il relativo bando è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Per quanto concerne i concorsi pubblici per posti di segretario generale comunale e provinciale, le procedure e le prove d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i requisiti per l'ammissione dei candidati sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

4. I segretari generali comunali e provinciali non possono essere rimossi se non secondo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e giusta le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 3.

5. Lo statuto può prevedere l'attribuzione al segretario generale delle funzioni di dirigente dell'amministrazione comunale e provinciale.

6. Negli enti di maggiori dimensioni, lo statuto può altresì prevedere l'ufficio di vice segretario generale.

Art. 37.

(Attribuzioni delle regioni)

1. Nei decreti delegati possono essere affidate alle regioni potestà di distribuzione di attribuzioni tra regioni e enti locali.

2. Allorchè una funzione è articolata tra regione ed enti locali può essere regolata dalla regione con propria legge.

3. Se l'esercizio di una funzione da parte di un ente locale provoca conseguenze incidenti nell'ambito degli interessi degli enti locali territoriali, si pone in essere un procedimento d'intesa.

4. In ambedue i casi, il procedimento di

composizione degli interessi è regolato dalla legge regionale.

Art. 38.

(Deleghe di funzioni)

1. Le deleghe di funzioni ai comuni da parte dello Stato o delle regioni possono essere conferite solo ai comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, o ai comuni capoluogo di regione, in quanto essi abbiano la relativa capacità finanziaria.

Art. 39.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.